

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto Penale. Parte speciale

IL REATO DI PORNOGRAFIA MINORILE

RELATORE

Chiar.ma Prof.ssa

Paola Severino

CANDIDATO

Thomas Mazzotta

Matr. 112083

CORRELATORE (I)

Chiar.ma Prof.ssa

Francesca Minerva

ANNO ACCADEMICO 2015 - 2016

INDICE

Introduzione.....	pag. 1
-------------------	--------

CAPITOLO I

LA PORNORGAFIA MINORILE TRA FONTI INTERNAZIONALI E DISCIPLINA INTERNA

1. Premessa.....	pag. 5
2. Le fonti internazionali: La Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo.....	6
3. La dichiarazione finale del Congresso Mondiale contro lo sfruttamento dei bambini ai fini commerciali.....	9
4. La Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile.....	13
5. La Convenzione sulla criminalità informatica di Budapest.....	15
6. Il diritto UE: La decisione quadro 2004/68/GAI.....	17
7. La Convenzione di Lanzarote.....	20
8. La Direttiva 2011/93/UE dell'Unione Europea e il progetto HOT114.....	22
9. Gli input di tutela provenienti dalle fonti sovranazionali: alcune osservazioni conclusive.....	25
10. L'evoluzione normativa interna: La Legge 3 agosto 1998, n. 269.....	26
11. La Legge 11 agosto 2003, n. 228 e la Legge 6 febbraio 2006, n. 38.....	30
12. La Legge 1° ottobre 2012, n. 172.....	34
13. Il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39.....	37

CAPITOLO II

L'ATTUALE ASSETTO DI TUTELA: L'IMPIANTO CODICISTICO

SEZIONE I

1. Premessa.....	pag. 40
2. Il reato di pornografia minorile.....	42
2.1. La nozione di pornografia.....	57
2.2. Bene giuridico protetto.....	65
2.3. I reati previsti dall'art. 600-ter c.p. comma 1.....	66
2.4. Il reato previsto dall'art. 600-ter c.p. comma 2.....	79
2.5. I reati previsti dall'art. 600-ter c.p. comma 3.....	84
2.6. I reati previsti dall'art. 600-ter c.p. comma 4.....	96
2.7. I reati previsti dall'art. 600-ter c.p. comma 6.....	102

SEZIONE II

1. Premessa.....	pag. 105
2. Il reato di detenzione di materiale pornografico.....	106
3. La pornografia virtuale.....	123
4. Il reato di adescamento di minorenni.....	136
5. Il reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.....	148
6. La contravvenzione concernente la divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.....	155

Conclusioni.....	pag. 159
Elenco delle principali abbreviazioni.....	164
Bibliografia.....	166
Siti web.....	194
Giurisprudenza.....	195
Fonti normative.....	200

INTRODUZIONE

È solo negli ultimi decenni che si è iniziato a riconoscere che anche coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, e dunque non hanno ancora la piena capacità giuridica, sono titolari di una serie di diritti, diritti non solo patrimoniali ma anche relativi alla personalità.

Sintomatico di ciò è il fatto che il primo saggio in tema di diritto minorile apparve solo nel 1939 ed inoltre riguardava unicamente le possibili forme di intervento dell'ordinamento giuridico nei confronti del minore dal punto di vista penale¹. Venivano analizzate, cioè, una serie di misure aventi il fine di tutelare non il minore, bensì la collettività dal minore stesso, in particolare dal pericolo rappresentato dalla devianza giovanile². Il primo tentativo, invece, di analizzare e collegare la normativa esistente in tema di protezione della personalità del minore, risale alla metà degli anni '60 del secolo scorso³. Rilevante è, inoltre, che il riconoscimento della titolarità di diritti in capo al minore e, quindi, la necessità di costruire un compiuto ed organico sistema riguardante i minorenni, non sia originariamente il frutto di una riflessione proveniente dalla dottrina, bensì provenga dall'iniziativa di alcuni magistrati degli organi giudiziari minorili⁴.

In realtà, proprio in ragione della inesperienza del minore, della sua incapacità di dare un consenso veramente libero e cosciente nonché in considerazione dei

¹ Si tratta del saggio di BATTAGLINI, *Il diritto penale dei minori e la sua specialità*, in *RP*, 1939.

² A. C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, V ed., Bologna, 2014, 3.

³ Si tratta di I. BAVIERA, *Diritto minorile*, Milano, 1965; Cfr. G. M. FLICK, *Il bambino, oggi: il diritto di avere diritti; la speranza di avere un futuro*, in *Rivista AIC*, 2015, 2, 1-3.

⁴ A. C. MORO, *op. cit.*, 4.

potenziali effetti pregiudizievoli che potrebbero essere cagionati al loro equilibrato e armonico, ma particolarmente fragile, processo di sviluppo, tali soggetti dovrebbero essere tutelati in maniera ancora più forte e diretta.

Ciò vale soprattutto per tutti quegli aspetti relativi al corretto sviluppo sessuale e alla protezione dell'integrità sessuale stessa del minore. Numerose sono infatti le condotte in grado di minare tale bene, gamma di condotte che negli ultimi anni sono cresciute esponenzialmente soprattutto a causa della diffusione e dello sviluppo di Internet e, quindi, della pedopornografia⁵. Ciò è dovuto da un lato al fatto che internet consente di accedere a un catalogo praticamente infinito di materiale pedopornografico, il che ha l'effetto di aumentare i potenziali clienti del materiale stesso, comportando quindi un aumento della domanda di tale materiale e, a catena, il rischio che vengano "utilizzati" sempre più bambini nella produzione dello stesso. Dall'altro, vi è il rischio, derivante dal fatto che internet consente, ad esempio attraverso la visita di siti pornografici, oppure tramite *social network* (Facebook, Twitter, etc.) o tramite *chat room*, di mettere in contatto persone, anche sconosciute, di ogni luogo ed età, alcune delle quali possono approfittare dell'ingenuità e della curiosità dei soggetti minorenni, oltre che dell'assenza, anche se temporanea, dei loro genitori.

In generale si può affermare che la pedopornografia, o meglio l'utilizzo del minore per la realizzazione di materiale pornografico, costituisce una minaccia particolarmente grave e attuale. Pertanto, il legislatore internazionale e

⁵ J. DAVIDSON, P. GOTTSCHALK, *Internet child abuse: current research and policy*. Abingdon, U.K., 2011, 1 ss.; C. FÉRAL-SCHUHL, *Cyberdroit, 2016/2017: Le droit à l'épreuve d'Internet*, VII ed., Paris, 2016, 1 ss.; G. POMANTE, *Internet e criminalità*. Torino, 1999, 221; G. ROSSI, *Internet e minori*. Frosinone, 2015, 1 ss.

“comunitario” prima, e nazionale poi, è intervenuto diverse volte al fine di contrastare la realizzazione e lo sviluppo di tali pratiche aberranti, prevedendo delle sanzioni, penali e non, in relazione a una serie di condotte ruotanti attorno al tema della pedofilia.

Lo scopo di quest’opera è proprio quello di analizzare la normativa attualmente in vigore in Italia in tema di pedopornografia, la cui lotta costituisce “*obiettivo primario perseguito dall’Italia*”⁶, nonché le varie fonti e norme, nazionali e internazionali, che si sono succedute nel tempo ed hanno costituito uno stimolo, o addirittura un obbligo (in particolare le norme dell’Unione Europea) per l’intervento del legislatore nazionale.

In dettaglio, nel primo capitolo vengono analizzati in primo luogo i vari input di tutela provenienti dal diritto internazionale, come la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, la Convenzione sulla criminalità informatica di Budapest e la Convenzione di Lanzarote nonché la direttiva 2011/93/UE emanata dall’Unione europea che ha sostituito la decisione quadro 2004/68/GAI.

Questa parte del lavoro si concluderà con l’analisi della disciplina, questa volta nazionale, introdotta nel tempo, a partire dalla Legge 3 agosto 1998, n. 269 fino ad arrivare al Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

Il secondo capitolo è invece dedicato all’analisi dell’impianto normativo oggi vigente, prestando attenzione non solo ai punti di forza dei singoli articoli del codice penale in tema, ma anche ai punti di debolezza di alcune disposizioni legislative, che a volte arrivano anche a far nutrire dubbi sulla legittimità

⁶ Art. 1 della Legge n. 269/1998.

costituzionale stessa di tali previsioni e che hanno condotto, parte della dottrina, a parlare addirittura di “*diritto penale del nemico*” e di “*grida manzoniana contro gli untori-pedofili*”⁷.

La trattazione partirà quindi dall’art. 600-*ter* del codice penale, norma rubricata appunto “*pornografia minorile*”, che verrà analizzato nei singoli commi, avendo spesso inserito il legislatore varie condotte nello stesso comma.

L’indagine si sposterà poi sugli altri articoli del codice penale in tema di pedopornografia, come il 600-*quater* relativo alla detenzione del materiale pornografico raffigurante minorenni, anche nella forma virtuale, come previsto oggi dal 600-*quater*.1. Verranno in seguito trattate le norme che puniscono condotte prodromiche rispetto alla realizzazione del materiale pedopornografico e, quindi, alla lesione dell’integrità dei minori, quali l’adescamento di minorenni e l’istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia. Infine, verrà analizzata la contravvenzione introdotta a tutela della privacy di coloro che sono vittima di tali reati, contravvenzione che punisce la divulgazione delle generalità o dell’immagine di coloro che sono vittime di tali condotte.

⁷ Così A. CADOPPI, *L’assenza delle cause di non punibilità mette a rischio le buone intenzioni*, in *GD*, 2006, 9, 37; in senso parzialmente contrario L. PISTORELLI, *Colmate le lacune della pregressa disciplina*, in *GD*, 2006, 45 e *Attenzione spostata sulla perversione del reo*, sempre in *GD*, 2006, 51.

CAPITOLO I

LA PORNOGRAFIA MINORILE TRA FONTI INTERNAZIONALI E DISCIPLINA INTERNA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le fonti internazionali: La Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo. – 3. La dichiarazione finale del Congresso Mondiale contro lo sfruttamento dei bambini ai fini commerciali. – 4. La Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile. – 5. La Convenzione sulla criminalità informatica di Budapest. – 6. Il diritto UE: La decisione quadro 2004/68/GAI. – 7. La Convenzione di Lanzarote. – 8. La Direttiva 2011/93/UE dell'Unione Europea ed il progetto HOT114. – 9. Gli input di tutela provenienti dalle fonti sovranazionali. – 10. L'evoluzione normativa interna: La Legge 3 agosto 1998, n. 269. – 11. La Legge 11 agosto 2003, n. 228 e la legge 6 febbraio 2006, n. 38. – 12. La Legge 1° ottobre 2012, n. 172. – 13. Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

1. Premessa

Per meglio comprendere la normativa interna attualmente in vigore in Italia in tema di pedopornografia occorre partire analizzando il ruolo svolto dalle fonti sovranazionali, essendo da esse provenute l'input per l'introduzione, nel nostro ordinamento, di norme specifiche che puniscano la pornografia minorile ma anche per la loro riforma, essendo il legislatore italiano dovuto nel tempo intervenire per conformare il diritto interno agli obblighi derivanti dalla stipula di Convenzioni internazionali in tema e dalla partecipazione all'Unione Europea e al Consiglio D'Europa. La nostra analisi partirà, quindi, dalle principali fonti internazionali, come La Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo e la Dichiarazione Finale del Congresso Mondiale contro lo sfruttamento dei bambini ai fini commerciali, proseguirà poi con l'analisi delle principali fonti dell'Unione

Europea e del Consiglio d'Europa e finirà con l'analisi delle varie leggi nazionali che si sono succedute nel tempo.

2. Le fonti internazionali: La Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo

In primo luogo è da ricordare l'importanza della Convenzione internazionale sui Diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990 e ratificata dall'Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176. Tale Convenzione ha costituito la prima vera mobilitazione sul piano internazionale in tema di tutela dei minori⁸, tenendo anche conto del fatto che è stata ratificata da 196 nazioni al mondo⁹, e va a delineare in modo organico e sufficientemente completo uno statuto dei diritti del minore¹⁰. Essa ha una portata applicativa piuttosto ampia ed è diretta a garantire la tutela di tutti i diritti del fanciullo nonché la repressione di qualsiasi tipo di abuso che possa essere compiuto nei suoi confronti, inclusi quelli relativi alla sfera sessuale¹¹.

Sono poi previsti protocolli opzionali relativi alla vendita di bambini, alla prostituzione e pornografia minorile, e al coinvolgimento di minori nei conflitti

⁸ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *Manuale di Diritto Penale Parte Speciale*, VI ed., Roma, 2016, 1010.

⁹ Tutte quelle potenzialmente idonee ad esserlo, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, firmatari della Convenzione ma che, ad agosto 2016, non hanno ancora proceduto a ratificarla.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=en (03-08-2016).

¹⁰ A. C. MORO, *op. cit.*, 13.

¹¹ C. BYRNE HESSICK, *Disentangling Child Pornography from Child Sex Abuse*, in *Washington University Law Review*, 88, 2010, 853-902

armati, firmati a New York il 6 settembre 2000 e ratificati dall'Italia con la legge 11 marzo 2002, n. 46¹².

Entrando nel dettaglio della Convenzione, occorre prestare attenzione in primo luogo all'art. 1 della Parte Prima¹³ in base al quale, ai fini della Convenzione stessa, per fanciullo si intende *“ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”*¹⁴. Si nota quindi come la definizione di fanciullo, e quindi l'individuazione dei soggetti tutelati dalla Convenzione, venga individuata tramite un preciso riferimento temporale, vale a dire ogni persona fisica di età inferiore agli anni 18, salvo che le singole legislazioni nazionali non abbiano fissato un'età inferiore. La pedopornografia viene invece definita, dal Protocollo Facoltativo, come *“qualsiasi rappresentazione di fanciulli, indipendentemente dal mezzo usato, coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di fanciulli a scopi prevalentemente sessuali”*. Altra disposizione fondamentale della Convenzione in tema di pedopornografia è l'art. 34, il quale impegna gli Stati aderenti a proteggere il minore da ogni forma di violenza e sfruttamento sessuale¹⁵, compreso lo sfruttamento dei minori al fine di produrre spettacoli o *“materiale a carattere pornografico”*. In particolare gli Stati parte si impegnano ad adottare

¹² U. CEDRANGOLO, *Il protocollo facoltativo alla Convenzione per i diritti del fanciullo sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile*, in *Pace diritti umani*, 1, 2009, 19-37.

¹³ *“For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”*
<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx> (03-08-2016).

¹⁴ <http://www.camera.it/bicamerale/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm> (03-08-2016).

¹⁵ *“States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse”*.

misure adeguate (*“States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures”*) per impedire che i fanciulli siano costretti o quanto meno incitati a prendere parte in pratiche sessuali illegali (*“The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity”*), per impedire che vengano sfruttati per attività di prostituzione o per altre attività sessuali illegali (*“The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices”*), ed ancora per evitare che i fanciulli siano sfruttati al fine di produrre spettacoli o materiale di tipo pornografico (*“The exploitative use of children in pornographic performances and materials”*).

Il ruolo fondamentale di tale Convenzione è dato dal fatto che essa introduce una serie di strumenti repressivi contro le eventuali violazioni dei diritti dei minori, tra le quali gli abusi sessuali, e invita gli Stati Membri ad intervenire anche successivamente alla “violenza” subita dal minore stesso, prevedendo un lungo elenco di misure dirette a restituire al fanciullo la stabilità fisica e psichica alterata o quanto meno minacciata dal crimine subito¹⁶. Ciò in relazione a qualunque tipo di sfruttamento e quindi di abuso che sia stato subito dal minore in relazione ad ogni aspetto del suo benessere¹⁷. Le misure che gli Stati parti devono adottare sono tutte le misure necessarie ad *“agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti, di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato.*

¹⁶ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1010.

¹⁷ *“States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of the child's welfare”*. Art. 36 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.

*Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo*¹⁸.

3. La dichiarazione finale del Congresso Mondiale contro lo sfruttamento dei bambini ai fini commerciali

Sempre sul piano internazionale, oltre alla Convenzione internazionale sui Diritti del fanciullo del 1989, un ruolo di primo piano è stato svolto dalla Dichiarazione Finale del Congresso Mondiale contro lo sfruttamento dei bambini ai fini commerciali (*First World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children*), che si è svolto in Svezia, a Stoccolma, dal 27 al 31 agosto 1996, e dal Programma di azione contro lo sfruttamento sessuale dei bambini ai fini commerciali, allegato alla Dichiarazione finale stessa (*The Stockholm Declaration and Agenda for Action*), aventi il fine di elaborare le linee-guida generali ed i piani d'azione per eliminare, o quanto meno contenere, il fenomeno. A tale Congresso presero parte rappresentanti dei governi di 119 nazioni, insieme con alcune organizzazioni non governative, la campagna *End Child Prostitution in Asian Tourism* dell'ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*), che a sua volta opera in 82 nazioni¹⁹), l'UNICEF (*United Nations Children's Emergency Fund*,

¹⁸ Art. 39: “*States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child*”.

¹⁹ <http://www.ecpat.org> (03-08-2016).

operante in 192 nazioni al mondo²⁰) ed altre agenzie della famiglia delle Nazioni Unite insieme ad altre organizzazioni interessate ed individui provenienti da tutto il mondo²¹.

Dello “*sfruttamento sessuale dei bambini a fine commerciale*”, considerato una violazione dei diritti fondamentali del fanciullo, è la stessa Dichiarazione Finale a dare una definizione. Esso consiste nell’abuso sessuale di un bambino da parte di un adulto, a fronte di una retribuzione in natura o in denaro corrisposta al bambino o a terze persone (*It comprises sexual abuse by the adult and remuneration in cash or kind to the child or a third person or persons*). Si tratta, dunque, delle ipotesi di violenza in danno dei minori in cui i minori stessi costituiscono allo stesso tempo oggetto sessuale e oggetto commerciale. Come la Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo, anche il Programma di azione contro lo sfruttamento sessuale dei bambini ai fini commerciali prevede, al paragrafo 4, una serie di misure che ogni singolo Stato Membro deve adottare, ossia:

a) Elaborare o potenziare e applicare leggi, politiche e programmi mirati a tutelare i bambini e a proibire il loro sfruttamento sessuale ai fini commerciali (*develop or strengthen and implement laws, policies and programmes to protect children and to prohibit the commercial sexual exploitation of children*), considerando che le differenti categorie di colpevoli e le varie età nonché i vari

²⁰ http://www.unicef.org/about/who/index_faq.html (03-08-2016).

²¹ http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/stockholm_declaration_1996.pdf (03-08-2016).

contesti sociali delle vittime richiedono risposte giuridiche e programmi differenziati;

b) Elaborare, potenziare e applicare le leggi nazionali per stabilire la responsabilità penale di chi beneficia del servizio, dei clienti e degli intermediari coinvolti nella prostituzione e nel traffico dei bambini, nella pornografia infantile, compreso il possesso di materiale pornografico infantile e tutte le altre attività sessuali illegali (*develop or strengthen and implement national laws to establish the criminal responsibility of service providers, customers and intermediaries in child prostitution, child trafficking, child pornography, including possession of child pornography, and other unlawful sexual activity*);

c) Sviluppare o rafforzare ed implementare leggi nazionali, politiche e programmi che proteggano i bambini vittime di sfruttamento sessuale di tipo commerciale dall'essere considerati come autori, in concorso con gli sfruttatori, di tali reati ed assicurare che essi abbiano pieno accesso a personale *child-friendly* e strumenti di supporto in tutti i settori, in particolare quello legale, sociale e sanitario (*develop or strengthen and implement national laws, policies and programmes that protect child victims of commercial sexual exploitation from being penalised as criminals and ensure that they have full access to child-friendly personnel and support services in all sectors, and particularly in the legal, social and health fields*);

d) Promuovere l'estradizione ed altre misure per assicurare che le persone che sfruttano a fini sessuali un bambino siano perseguite penalmente nel paese d'origine o nel paese di destinazione (*promote extradition and other*

arrangements to ensure that a person who exploits a child for sexual purposes in another country is prosecuted either in the country of origin or the destination country); rafforzare le leggi e la loro applicazione, incluse la confisca e il sequestro di profitti e guadagni, insieme ad altre sanzioni, contro coloro che commettono crimini sessuali contro bambini in altre nazioni (strengthen laws and law enforcement, including confiscation and seizure of assets and profits, and other sanctions, against those who commit sexual crimes against children in destination countries);

e) Nel caso di traffico di bambini elaborare ed applicare leggi, politiche e programmi nazionali volti a tutelare i bambini dal traffico stesso, all'interno o alle frontiere, e punire i trafficanti;

f) Identificare e rafforzare o stabilire collegamenti tra autorità nazionali e internazionali incaricate di far rispettare le leggi, inclusa l'INTERPOL, e la società civile per monitorare il commercio dello sfruttamento sessuale dei minori; eleggere ufficiali responsabili diretti a garantire i diritti dei fanciulli nelle investigazioni di polizia e nelle procedure giudiziali per lo scambio di informazioni chiave; addestrare tutti i corpi diretti a far applicare la legge sullo sviluppo ed i diritti dei bambini, in particolare la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, nonché altri standard rilevanti in tema di diritti umani e le legislazioni nazionali;

g) Identificare ed incoraggiare la creazione di network nazionali ed internazionali e associazioni all'interno della società civile per proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale di tipo commerciale; sviluppare azioni e

interazioni tra comunità, famiglie, organizzazioni non governative, il settore commerciale, incluse le agenzie di viaggi, l'OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo - UNWTO - operante, al 2016, in 163 paesi al mondo²²), i datori di lavori ed i sindacati, l'industria del settore informatico e tecnologico, i mass media, le associazioni di professionisti, ed i fornitori di servizi per monitorare e denunciare casi alle autorità, e per adottare volontariamente codici etici di condotta;

h) Creare un porto sicuro per i bambini che scappano dallo sfruttamento sessuale di tipo commerciale e proteggere coloro i quali forniscono assistenza ai bambini vittime di sfruttamento sessuale di natura commerciale dall'intimidazione e dalle molestie.

4. La Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile

Procedendo nell'analisi della normativa internazionale rilevante in materia troviamo la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, adottata a Ginevra, in Svizzera, il 17 giugno 1999, entrata in vigore il 19 novembre 2000 e ratificata dall'Italia il 7 giugno 2000 con la Legge 25 maggio 2000 n. 148. Al 2016, tale Convenzione è stata ratificata da 180 dei 187 paesi membri dell'ILO²³. Nell'ambito di tale Convenzione, tra le forme peggiori di lavoro minorile (*the worst forms of child labour*) è menzionato, dall'art. 3(b), "*the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for*

²² <http://www2.unwto.org/content/who-we-are-0> (03-08-2016).

²³ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312327 (03-08-2016).

pornographic performances” ossia *‘l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici’*” per combattere i quali gli Stati devono definire ed attuare una serie di programmi d’azione, programmi che devono essere delineati ed implementati di concerto con le rilevanti istituzioni governative e le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro, prendendo in considerazione anche le opinioni degli altri gruppi interessati²⁴.

Anche tale Convenzione prevede, all’art. 7, una serie di misure da adottare per dare piena attuazione alle disposizioni della Convenzione stessa, inclusa l’adozione e l’applicazione di sanzioni penali (*including the provision and application of penal sanctions*). Tali misure hanno il loro focus principale sull’educazione dei minori, ritenuta di fondamentale importanza nell’eliminazione del lavoro minorile (*taking into account the importance of education in eliminating child labour*) e soprattutto delle sue forme peggiori, ed includono l’importanza di fornire la necessaria ed appropriata assistenza diretta per l’integrazione sociale e la riabilitazione dei bambini; l’importanza di assicurare l’accesso all’istruzione di base gratuita e, dove possibile e appropriato, l’accesso a corsi di formazione professionale per tutti i bambini rimossi dalle peggiori forme di lavoro minorile (*ensure access to free basic education, and, wherever possible and appropriate, vocational training, for all children removed from the worst forms of child labour*); ed ancora l’importanza di identificare ed

²⁴ Art. 6 della Convenzione sulle forme peggiori del lavoro minorile.

entrare in contatto con i bambini ad alto rischio, tenendo conto della situazione particolare delle fanciulle.

5. La Convenzione sulla criminalità informatica di Budapest.

Di particolare rilievo è anche la Convenzione sulla criminalità informatica (*Convention on Cybercrime*) del Consiglio d'Europa, adottata a Budapest, Ungheria, il 23 novembre 2001 e ratificata dall'Italia con la Legge 18 marzo 2008, n. 48, in tema di contrasto della pedopornografia, con particolare riguardo alla pedopornografia realizzata tramite strumenti informatici e telematici; Convenzione che, al 2016, è stata ratificata da 49 paesi al mondo²⁵.

Riveste un ruolo centrale, in tale Convenzione, l'art. 9 (*offences related to child pornography*), in base al quale ogni Stato parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie al fine di definire come reato, in base alla propria legge nazionale, se commesse intenzionalmente e senza alcun diritto (*each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right*):

a) La produzione di pornografia minorile con lo scopo di diffonderla attraverso un sistema informatico (*Producing child pornography for the purpose of its distribution through a computer system*);

²⁵ <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures> (03-08-2016). Ulteriori 6 paesi hanno firmato la Convenzione ma non l'hanno ancora ratificata.

- b) L'offerta o la messa a disposizione di pornografia infantile tramite un sistema informatico (*offering or making available child pornography through a computer system*);
- c) La distribuzione o la trasmissione dello stesso materiale attraverso un sistema informatico (*distributing or transmitting child pornography through a computer system*);
- d) Il procurare pornografia infantile, sempre tramite un sistema informatico, per sé stessi o per altri soggetti (*procuring child pornography through a computer system for oneself or for another person*);
- e) Il possesso di tale materiale attraverso un sistema informatico o uno strumento di archiviazione di dati informatici (*possessing child pornography in a computer system or on a computer-data storage medium*).

In proposito, per “pornografia infantile” si intende il materiale pornografico che raffigura:

- a) Un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito;
- b) Un soggetto che sembra essere un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito;
- c) Immagini realistiche raffiguranti un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito²⁶;

²⁶ “the term “child pornography” shall include pornographic material that visually depicts:
a) a minor engaged in sexually explicit conduct;
b) a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct;
c) realistic images representing a minor engaged in sexually explicit conduct”

Per “minore” si intende, invece, ogni persona sotto i 18 anni di età. Gli Stati parti possono comunque richiedere un’età minore, che però non potrà essere inferiore ai 16 anni²⁷.

6. Il diritto UE: La decisione quadro 2004/68/GAI

Spostando il focus al diritto dell’Unione Europea²⁸, viene in rilievo, data la sua influenza sulla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, la decisione quadro 2004/68/GAI, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, approvata dal Consiglio dell’Unione Europea il 22 dicembre 2003²⁹.

Tale Decisione quadro risulta particolarmente rilevante non solo in tema di pedopornografia, ma anche perché contribuisce a determinare il passaggio della politica criminale europea da una prospettiva univocamente incentrata sulle finanze comunitarie e sulla tutela dei traffici economici, a una prospettiva “personalistica” diretta alla protezione della persona contro le nuove forme di schiavitù³⁰.

²⁷ “the term “minor” shall include all persons under 18 years of age. A Party may, however, require a lower age-limit, which shall be not less than 16 years”; Per approfondimenti, anche in relazione ad ulteriori fonti europee v. C. SARZANA DI S. IPPOLITO. *Informatica, internet e diritto penale*, III ed., Milano, 2010; G. ROSSI, *op. cit.*

²⁸ In relazione alla competenza penale dell’Unione Europea, intendendosi con ciò il potere del Parlamento europeo e del Consiglio di prescrivere ai legislatori nazionali, attraverso direttive adottate seguendo la procedura legislativa ordinaria, “norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni” (art. 83 TFUE), si veda L. FOFFANI, *Il “manifesto sulla politica criminale europea”*, in *Criminalia*, 2010, 657-671.

²⁹ B. GORS, *L’impegno dell’Unione Europea contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*, in *Minorigiustizia*, 2012, 2, 217-223; L. STILO, *Un nuovo intervento dell’Unione europea contro la pornografia infantile*, in *Il Nuovo diritto*, 2004, 2-3, 1, 4-13.

³⁰ L. FOFFANI, *op. cit.*, 657-671

Considerando sempre gli articoli più rilevanti, il primo, occupandosi delle definizioni, statuisce che “*ai fini della presente decisione quadro si intende per:*

- a) *Bambino: una persona d’età non inferiore agli anni diciotto;*
- b) *Pornografia infantile: materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente:*
 - i) *Un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessuale esplicita tra cui l’esibizione lasciva dei genitali o dell’area pubica;*
o
 - ii) *Una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto i);*
 - iii) *Immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta”.*

Sono previste poi due tipologie di reati che i singoli Stati Membri dovranno punire. Questi sono:

- a) Reati concernenti lo sfruttamento sessuale dei bambini;
- b) Reati di pornografia infantile.

La Decisione quadro, peraltro, lascia liberi gli Stati Membri di stabilire, ma solo per alcune condotte indicate tassativamente dall’art. 3, comma 2, se considerarle reato oppure no³¹. Ad es., l’art. 3 comma 2(b), punti i e ii, indica l’ipotesi della produzione e del possesso di pornografia infantile realizzata utilizzando persone reali ed in particolare persone che hanno raggiunto l’età del consenso sessuale

³¹ Per una critica in relazione al contrasto tra il principio di legalità-determinatezza e il rilievo attribuito alla incerta figura del maggiorenne con aspetto infantile v. L. FOFFANI, *op. cit.* 668.

qualora siano prodotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro uso privato, salvo il caso in cui tale consenso sia stato ottenuto dall'autore del reato *“avvalendosi della sua superiorità in termini di età, maturità, stato sociale, posizione, esperienza, ovvero abusando dello stato di dipendenza della vittima dall'autore”*.

La decisione quadro prosegue poi, all'art. 5, indicando il tipo e l'entità della pena applicabile per ogni ipotesi di reato contemplata dalla Decisione quadro stessa, prevedendo anche la possibilità di applicare pene accessorie come l'interdizione dall'esercizio di attività professionali attinenti alla cura di bambini³² nonché ulteriori sanzioni di carattere penale o extrapenale³³.

Successivamente, all'art. 6, il legislatore comunitario afferma la responsabilità penale delle persone giuridiche per i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto con, all'art. 7, l'indicazione delle sanzioni applicabili; ed ancora la perseguibilità d'ufficio di tali reati almeno nei casi in cui il reato sia commesso anche solo parzialmente nel territorio di uno Stato Membro³⁴.

Un passo importante compiuto dall'Unione Europea è stata inoltre l'adozione, nel luglio 2006, da parte dell'allora Commissione delle Comunità Europee, di una Comunicazione al Parlamento Europeo³⁵, contenente la proposta di elaborare una strategia globale dell'UE per promuovere e salvaguardare efficacemente i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'Unione nonché per

³² Art. 5 comma 3.

³³ Art. 5 comma 4.

³⁴ Art. 5 comma 9.

³⁵ Commissione delle Comunità Europee, COM (2006) 367 del 4 luglio 2006.

sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore. Tra i quattro problemi espressamente sottolineati dalla Commissione vi è appunto la pedopornografia su internet. La Commissione ha perciò suggerito una strategia focalizzata su obiettivi specifici, tra cui la necessità di disporre aiuti al sistema bancario nella lotta contro l'uso delle carte di credito su internet per l'acquisto di materiale pedopornografico³⁶.

7. La Convenzione di Lanzarote

Tra le fonti internazionali in tema di pedopornografia occorre ora analizzare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, sottoscritta a Lanzarote (Spagna) il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con la Legge 1° ottobre 2012³⁷. Al 2016 tale Convenzione è stata firmata da 47 paesi, tutti membri del Consiglio d'Europa, ed è stata ratificata da 41 di essi³⁸.

Le finalità della Convenzione sono indicate all'articolo 1 e sono³⁹:

³⁶ P. PITTARO, *Ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale: le modifiche al codice penale*, in *Famiglia e diritto*, 4, 2013, 403-412; A. C. MORO, *op. cit.*, 15-16; A. VERZA, "Sexting" e pedopornografia: i paradossi, in *Ragion pratica*, 2013, 41, 569-592; I. CONTI, C. ANDREUCCIOLI, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tutela dei minori vittime del reato*, in *Temi Romana*, 2012, 4, 12-19.

³⁷ In argomento A. MANNA, *Considerazioni introduttive sulla Convenzione di Lanzarote e sulle nuove fattispecie di reato dalla stessa introdotte*, in *Temi romana*, 2013, 1-2, 133-139; A. MARI, *Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della Convenzione di Lanzarote*, in *CP*, 2012, 12, 3956B; A. M. CAPITTA, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario*, in *DirPenCont*, 28 marzo 2013, 1 ss.; P. DE MARTINO, *Un'ulteriore riflessione sulla legge n. 172 del 1° ottobre 2012 – anche in relazione alla recente direttiva 2012/29/UE*, in *DirPenCont*, 9 gennaio 2013, 1 ss.; C. GIULI, *La Convenzione di Lanzarote e le nuove norme a tutela dei minori*, in *RP*, 2014, 3, 237-247.

³⁸ <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201/signatures> (03-08-2016).

³⁹ C. RUSSO, *L'abuso sui minori dopo "Lanzarote"* (l. 1 ottobre 2012, n. 172), Milano, 2012; F. CONSULICH, *Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti contro la libertà personale e sessuale del minore (prima parte)*, in *SJ*, 2013, 7-8, 796-805.

- a) Prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori (*prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of children*);
- b) Tutelare i diritti dei minori che sono vittime di sfruttamento e di abuso sessuale (*protect the rights of child victims of sexual exploitation and sexual abuse*);
- c) Promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale di minori in quanto *“ogni minore ha diritto, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato, alle misure di protezione rese necessarie dal suo status di minorenne”*⁴⁰.

Ai fini della Convenzione, per *“minore”* si intende una persona che abbia meno di 18 anni⁴¹.

Tale Convenzione risulta rilevante principalmente per l'aspetto della cooperazione internazionale fra gli Stati parte della Convenzione stessa, cooperazione che riguarda non solo la materia penale ma, in chiave preventiva, ogni attività di assistenza e di prevenzione, dato che solo tramite un intervento coordinato e di tipo sovranazionale si possono contrastare efficacemente tali pratiche, soprattutto tenendo conto del fatto che una notevole percentuale di tali reati viene commessa tramite internet, ma anche che spesso tali reati vengono commessi da operatori transnazionali⁴².

⁴⁰ Preambolo, Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

⁴¹ Art. 3 comma 1a, Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

⁴² M. CASTELLANETA, *Con l'incrocio dei diversi strumenti di cooperazione rafforzate le possibilità per estradare i colpevoli*, in *GD*, 2012, 43, 75-78; O. FORLENZA, *Il ministero dell'Interno diventa l'autorità nazionale responsabile della gestione dati sui delitti sessuali*, in *GD*, 2012, 43, 79-80; F. CARINGELLA, M.

Dal punto di vista procedurale, invece, le novità più significative attengono al tema delle investigazioni che coinvolgono i minorenni, vittime o testimoni, in particolare in relazione al loro esame⁴³.

8. *La direttiva 2011/93/UE dell'Unione Europea e il progetto HOT114*

La Decisione Quadro 2004/68/GAI è stata sostituita ed integrata dalla Direttiva Europea 2011/93/UE del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, Direttiva approvata dal Parlamento Europeo il 27 ottobre 2011 ed adottata dal Consiglio il 13 dicembre dello stesso anno⁴⁴.

Tale Direttiva è dichiaratamente complementare rispetto alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, visti gli evidenti elementi di collegamento tra le due forme di criminalità poste in essere ai danni di soggetti minorenni⁴⁵.

Il fine di tale Direttiva è quello di introdurre una legislazione più efficace contro gli abusi sessuali nei confronti dei minori, andando ad armonizzare le legislazioni nazionali dei paesi dell'Unione Europea, in modo da superarne i limiti giurisdizionali esistenti, in particolare in relazione a fenomeni "transfrontalieri"

DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1013; M. LUBERTO, *I reati informatici tra fonti europee ed ordinamento giuridico italiano*, in *Indice Penale*, 2014, 2, 701-716; M. MONTELEONE, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte III: Le modifiche al codice di procedura penale*, in *GM*, 7-8. 2013, 1484B; V. MASARONE, *Il minore come vittima: la tutela penale contro lo sfruttamento sessuale dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in *Critica del diritto*, 2012, 3-4, 217-252.

⁴³ Per un'analisi dell'art. 35 di tale Convenzione, v. M. MONTELEONE, *op. cit.*, 1486-1491.

⁴⁴ *Gazzetta Ufficiale dell'UE* del 17 dicembre 2011, L 335.

⁴⁵ B. Giors, *op. cit.*, 218.

come la pornografia minorile⁴⁶. La decisione quadro 2004/68/GAI era, infatti, ormai obsoleta in alcuni suoi punti, anche a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote, non disciplinando, ad esempio, le forme d'abuso e sfruttamento realizzate con il tramite della tecnologia informatica e non eliminando gli ostacoli all'azione penale da compiere al di fuori del territorio di uno Stato membro.

La Direttiva 2011/93/UE interviene, quindi, armonizzando una ventina di ipotesi di reato, prevedendo sanzioni più elevate rispetto a quelle previste nella Decisione Quadro 2004/68/GAI e istituendo strumenti per rafforzare la protezione dei minorenni vittime di tali reati.

In particolare, anche sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Lanzarote, è da segnalare l'introduzione del reato di adescamento di minore tramite internet (c.d. "grooming online")⁴⁷, l'estensione della rilevanza penale anche alla visualizzazione di materiale pedopornografico tramite webcam e su internet e la previsione di un aumento di pena qualora la produzione di materiale pedopornografico sia stata preceduta da un invito rivolto, ad esempio in chat, a un bambino in rete. Per altro vero è prevista una riduzione della pena qualora il minore coinvolto abbia raggiunto l'età del consenso sessuale sulla base della

⁴⁶ <http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2012/05/27/contrasto-all%E2%80%99abuso-ed-allo-sfruttamento-sessuale-dei-minori-adottata-dal-parlamento-europeo-e-dal-consiglio-la-nuova-direttiva-201192ue/> (04-08-2016); M. TROGLIA, *Lotta contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile: alcune riflessioni sulla direttiva 2011/93/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011*, in *CP*, 2012, 5, 1906-1918.

⁴⁷ S. OST, *Child pornography and sexual grooming*, in *Cambridge university press*, 2009.

legislazione nazionale⁴⁸. Viene considerato reato, ancora, la realizzazione di spettacoli pornografici, dal vivo o virtuali, che coinvolgono minori.

Altra novità della Direttiva è la previsione secondo la quale gli Stati membri devono assicurare il tempestivo oscuramento, all'interno dei propri confini territoriali, dei siti internet che abbiano un contenuto pedopornografico, impegnandosi, ove possibile, ad eliminarne il contenuto, anche eventualmente cooperando con i Paesi terzi ove si trovino i server.

Ancora, la Direttiva 2011/93/UE prevede varie misure dirette a rafforzare la perseguibilità penale degli autori di tali reati e misure di carattere preventivo al fine di ridurre il rischio di recidiva, ad esempio promuovendo campagne educative e di sensibilizzazione ed impedendo che gli autori di tali reati possano sfruttare la libera circolazione delle persone e dei lavoratori all'interno dell'UE per svolgere lavori che comportino contatti regolari con bambini⁴⁹.

Vi sono infine diverse disposizioni dirette specificatamente a garantire la protezione delle vittime di tali reati, nei confronti delle quali ogni Stato membro deve assicurare un maggiore sostegno ed una maggiore protezione dalla fase delle indagini fino alla conclusione del procedimento penale⁵⁰.

⁴⁸ In Italia, secondo l'art. 609-*quater* c.p., l'età del consenso è 14 anni.

⁴⁹ E. ZANETTI, *Novità sovranazionali*, in *Processo penale e Giustizia*, 2012, 2, 5.

⁵⁰ Per il testo della Direttiva si veda

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:IT:PDF>

(04-08-2016).

Ultima direttiva in tema di pedopornografia, anche se solo dal punto di vista procedurale, è la Direttiva 2012/29/UE, la quale istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato⁵¹.

Degna di nota, infine, l'apposita linea telefonica (114, attiva 24 ore su 24 ed accessibile anche tramite il sito Internet www.114.it) del progetto HOT114, nato nell'ambito del programma Safer Internet promosso dalla Commissione Europea ed affidata dal Ministero delle comunicazioni alla gestione di Telefono Azzurro. Tramite tale linea telefonica è possibile segnalare materiale pedopornografico, o in generale lesivo per lo sviluppo psicofisico del bambino, presente in rete⁵².

9. Gli input di tutela provenienti dalle fonti sovranazionali: alcune osservazioni conclusive.

Le varie fonti di natura comunitaria e internazionale finora analizzate dimostrano in maniera chiara l'esigenza di intervenire, dal punto di vista penalistico ma non solo, al fine di reprimere condotte e situazioni particolarmente squallide e deplorevoli, come lo sfruttamento di minori al fine di produrre materiale pornografico, nonché al fine di proteggere l'oggetto di tali reati, le vere vittime di tali condotte, i soggetti minorenni⁵³. Nonostante la forte

⁵¹ Per il testo della Direttiva, v.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029> (22-09-2016).

⁵² Tale segnalazione viene inviata a Polizia di Stato, Dipartimento della Polizia Postale, Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, che può disporre l'oscuramento del sito entro sei ore; si veda A. C. MORO, *op. cit.*, 451.

⁵³ M. HAMILTON, *The efficacy of severe child pornography sentencing. Empirical validity or political rhetoric?*, in *Stanford Law and Policy Review*, 22, 2011, 2, 545-585; M. HEALY, *Child pornography: an international perspective*. Paper presented at the *Second World Congress Against Commercial sexual Exploitation of Childrens*, Yokohama, Japan, 2002; Save the Children. *Abuso sessuale dei minori e nuovi media: spunti teorico-pratici per gli operatori*, Save the Children Onlus, 2012, disponibile all'indirizzo

“pressione” il legislatore italiano è intervenuto con qualche anno di ritardo e solo dopo un sofferto percorso parlamentare⁵⁴, introducendo, con la Legge n. 269/1998, una disciplina diretta a contrastare tali fenomeni. Tale disciplina, sebbene con il tempo si sia rivelata insufficiente e abbia richiesto, anche alla luce dei vari input (che in alcuni casi costituivano dei veri e propri obblighi) provenienti da fonti sovranazionali, delle riforme anche piuttosto importanti, quando venne introdotta era piuttosto all'avanguardia nel panorama europeo e mondiale⁵⁵. Vediamo, allora, di analizzare il percorso che ha condotto nel nostro ordinamento all'attuale sistema di tutela.

10. L'evoluzione normativa interna: la Legge 3 agosto 1998, n. 269

Gli articoli 600-ter (pornografia minorile) e 600-quater (detenzione di materiale pornografico) sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla Legge 3 agosto 1998, n. 269, recante *norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù*, Legge introdotta al fine di dare attuazione “ai principi della *Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio*

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img199_b.pdf; TELEFONO ARCOBALENO, *Report Annuale: Contrasto della pedofilia on-line – anno 2011*. Roma, Telefono Arcobaleno Onlus, 2011; A. VERZA, *Il danno “culturale” prodotto dalla normalizzazione delle pratiche di pedofilia e pedopornografia e i limiti del suo contrasto giuridico*, in *Politica del diritto*, 2013, 3, 361-390.

⁵⁴ L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter c.p.*, in E. Dolcini, G. Gatta, *Codice penale commentato, IV ed.* Milano, 2015, 224; C. AMALFITANO, *Giustizia penale ed Europa – Unione Europea Rassegna di legislazione*, in *LP*, 2013, 4, 1159-1168.

⁵⁵ A. MANNA, *Il minore autore e vittima di reato: la situazione italiana e le indicazioni europee*, in *Temì Romana*, 2012, 1 e ss.; TELEFONO AZZURRO, *Dossier pedofilia e abusi sessuali su minori*, Telefono Azzurro Onlus, 2010; TELEFONO AZZURRO ED EURISPES, *Indagine conoscitiva sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, disponibile all'indirizzo <http://www.azzurro.it/sites/default/files/Materiali/InfoConsigli/Ricerche%20e%20indagini/SintesiIndagineConoscitivaInfanziaAdolescenza2012.pdf> (22-09-2016).

1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996⁵⁶.

Si trattava del primo intervento legislativo nazionale volto a contrastare la pratica della pornografia minorile.

Leggendo il preambolo della Legge 3 agosto 1998, n. 269 si nota come l'obiettivo della stessa fosse quello di proteggere i minori “contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale”, e dunque di salvaguardare la loro intera personalità, attraverso la repressione di una serie di comportamenti considerati lesivi dell'integrità di tali beni. Legge che, a tutela di ogni bambino del mondo: prevede l'applicabilità di tali reati anche al cittadino italiano che commetta i fatti all'estero; consente strumenti particolarmente incisivi di indagine per contrastare queste pratiche aberranti; stabilisce un coordinamento delle attività di prevenzione e assistenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri⁵⁷.

Tale legge introduceva anche l'art. 600-*septies* (confisca) c.p. e l'art. 600-*sexies* (circostanze aggravanti ed attenuanti) c.p., quest'ultimo successivamente abrogato dall'art. 4, L 1 ottobre 2012, n. 172.

Ancora, elemento caratterizzante e di novità della riforma, rispetto alla L. n. 66/1996, relativa ai reati in materia sessuale, era costituita dal fatto che essa fu introdotta per tutelare specificatamente la sessualità dei minori, andando a punire

⁵⁶ O. FORLENZA, *Un pacchetto di misure a tutto campo per una legge dalle grandi aspettative*, in *GD*, 1998, 33, 40 ss.

⁵⁷ T. PADOVANI, *L. 3.8.1998, n. 269 (norme anti pedofilia)*, in *LP*, 1999, 54 ss.; A. C. MORO, *op. cit.*, 468.

forme particolarmente gravi di aggressione alla loro integrità⁵⁸. Con la Legge n. 66/1996, infatti, il legislatore si era limitato a punire comportamenti principalmente episodici e libidinosi, compiuti da un unico soggetto, come nel caso della violenza sessuale, o anche da vari soggetti insieme, come nel caso della violenza sessuale di gruppo⁵⁹. Ancora prima, la normativa che entrava in gioco in queste ipotesi, anche se chiaramente non era particolarmente adeguata e sufficiente, era quella legata al reato di pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p.) ovvero quella relativa alla contravvenzione di commercio di scritti, disegni o oggetti contrari alla pubblica decenza (art. 725 c.p.) ovvero al reato di fabbricazione, introduzione, affissione ed esposizione al pubblico di manifesti, immagini o soggetti che offendono il pudore o la pubblica decenza considerati secondo la particolare sensibilità dei minori (legge 12 dicembre 1960, n. 159)⁶⁰. La riforma del 1998, invece, nacque dall'esigenza di contrastare fenomeni decisamente più complessi, aventi come protagonisti anche delle vere e proprie organizzazioni criminali attive a livello transnazionale, le quali sfruttano la sessualità di altri individui al fine di trarre un profitto⁶¹. I reati di sfruttamento

⁵⁸ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1009; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte speciale*, vol. II, tomo I, V ed., Bologna, 2012, 129.

⁵⁹ Sulla legge di riforma del febbraio 1996 v. tra gli altri B. ROMANO, *Il rinnovato volto delle norme contro la violenza sessuale: una timida riforma dopo una lunga attesa*, in *Dir. Fam.*, 1996, 1647; B. ROMANO, *Profili penalistici dell'abuso sessuale sui minori*, in *Dir. Fam.*, 1998, 1133; S. BELTRANI, R. MARINO, *Le nuove norme contro la violenza sessuale: Commento sistematico alla L. 15.2.96*, Napoli, 1996; A. DI MARTINO, *Commento all'art. 7 l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in *LP*, 1996, 456; S. MOCCIA, *Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (l. 15 febbraio 1996, n. 66): un esempio paradigmatico di sciatteria legislativa*, in *RIDPP*, 1997, 416 ss.; M. BERTOLINO, *Garantismo e scopi di tutela nella nuova disciplina dei reati di violenza sessuale*, in *Jus*, 1997, 70.

⁶⁰ A. C. MORO, *op. cit.*, 479.

⁶¹ B. ROMANO, *Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge del 269 del 1998*, in *DFP* 1998, 1544; A. CADOPPI, *Commento all'art. 1 Legge pedofilia*, in A. CADOPPI, a cura di, *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, II ed.,

della prostituzione e di pornografia minorile, introdotti nel 1998, hanno l'obiettivo di reprimere comportamenti di soggetti che impiegano minori non tanto per soddisfare i propri desideri erotici, ma al fine di realizzare un profitto di natura economica. Si tratta, infatti, di situazioni che consistono nell'utilizzo di minori, e in particolare delle loro prestazioni sessuali, all'interno di un'attività di natura imprenditoriale avente come obiettivo il soddisfacimento da un lato di desideri malati dei consumatori⁶², dall'altro di scopi di lucro degli autori dei suddetti reati⁶³. Il problema cui si intendeva far fronte era l'utilizzo del minore in attività di produzione e diffusione di materiale pornografico, ma non materiale pornografico in sé, bensì quello ruotante attorno al minore stesso. Ciò non costituisce solo una grave offesa nei confronti del singolo bambino utilizzato al fine di realizzare tale materiale, offesa idonea di per sé a distruggerne la personalità morale, ma può costituire anche una potenziale offesa per i minori in generale nella misura in cui può risultare legata alla diffusione di condotte di pedofilia⁶⁴.

Padova, 1999, 431; G. UMANI RONCHI, G. BOLINO, L. BONACCORSO, *La tutela penalistica dei minori contro la violenza e lo sfruttamento sessuale (legge 66/96 e 269/98)*, in *RIML* 1999, 845; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1009.

⁶² G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte Speciale*, vol. II, tomo I, Bologna, 2006, 130.

⁶³ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1009; G. FIANDACA, E. MUSCO, *op. cit.*, 130.

⁶⁴ A. C. MORO, *op. cit.*, 479.

11. La Legge 11 agosto 2003, n. 228 e la Legge 6 febbraio 2006, n. 38.

Sebbene prevedesse norme abbastanza severe, la legge n. 269/1998⁶⁵ dopo pochi anni si è dimostrata, anche a causa dello sviluppo di internet e parallelamente della pedopornografia, inidonea a combatterla efficacemente⁶⁶.

Sono quindi intervenute alcune riforme, al fine di rendere la legislazione nazionale al passo con i tempi e in particolare con lo sviluppo delle pratiche illecite compiute in tema di sessualità dei minori, nonché per adeguare l'ordinamento interno alle fonti sovranazionali⁶⁷. Ciò è avvenuto con la Legge 11 agosto 2003, n. 228, con la Legge 6 febbraio 2006, n. 38 (molto importanti, in particolare, gli articoli dal 2 al 5)⁶⁸, con la Legge 1° ottobre 2012, n. 172 e, da ultimo, con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

La Legge n. 228/2003 ha, dapprima, apportato modifiche all'art. 600-*septies* (la cui rubrica all'epoca recava "confisca e pene accessorie") provvedendo in primo luogo a distinguere la confisca dalle pene accessorie e rimodulando la prima, tramite la configurazione della confisca di "valore". Essa comporta la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto di tutti i delitti contro la personalità individuale, nonché, tra gli altri, del reato di cui all'art. 609-*undecies*, relativo all'adescamento di minorenni ove

⁶⁵ Sulla legge n. 269/1998 v. tra gli altri B. ROMANO, *Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998*, cit., 1543; V. MUSACCHIO, *Brevi considerazioni sulla nuova normativa penale <antipedofilia>*, in *GPen.*, 1998, 666; C. RIVIEZZO, *Commento alla legge 3 agosto 1998, n. 269*, in *Gazzetta giuridica*, 1998, n. 8, 6.

⁶⁶ A. C. MORO, *op. cit.*, 469.

⁶⁷ In particolare per adeguarsi alle linee guida in tema di pornografia minorile definite dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2004/68/GAI, il che è avvenuto con la legge n. 38/2006; si veda L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter*, in E. DOLCINI, G. GATTA, *Codice penale commentato*, IV ed., Milano, 2015, 225; A. PECCIOLI, *Lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia (commento alla l. 6 febbraio 2006 n. 38)*, in *DPP*, 2006, 941.

⁶⁸ A. C. MORO, *op. cit.*, 479.

ciò non sia possibile in forma diretta e sempre che il loro conseguimento sia stato accertato⁶⁹; in secondo luogo estendendo anche all'ipotesi in cui venga applicata la pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. l'obbligo della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto dei reati di cui sopra. L'art. 4 della legge n. 38/2006 ha, invece, inserito il reato di pornografia virtuale, disciplinato all'art. 600-*quater*.⁷⁰ Si estende quindi l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 600-*ter* e 600-*quater* alle ipotesi in cui il materiale pornografico rappresenti non immagini di minori reali, bensì immagini virtuali, intendendosi come tali immagini realizzate attraverso tecniche di elaborazione grafica che fanno apparire come vere situazioni in realtà non reali⁷¹.

Tale legge, inoltre, è intervenuta sul sistema delle incriminazioni in materia di pedopornografia al fine di superare alcuni dubbi interpretativi che le precedenti disposizioni avevano originato⁷². In proposito, la legge ha inciso sul comma 1 dell'art. 600-*ter* eliminando ogni accenno al dolo specifico. E' stato definitivamente chiarito che la semplice utilizzazione di minori per la produzione

⁶⁹ Art. 15 L. 11.8.2003, n. 228; M. DE IORIS, *La via italiana alla lotta contro la tratta delle persone: la nuova legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ed il suo impatto sulla situazione esistente*, in *Diritto e Formazione*, 2003, 11, 1554-1561; E. VENAFRO, *L. 11.8.2003 n. 228 - Misure contro la tratta di persone (GU 23.8.2003 n. 195)*, in *LP*, 2004, 4, 2, 688-692.

⁷⁰ A. VERZA, *Il dominio pornografico*, Napoli, 2006; per una critica alla pretesa di criminalizzare anche la pedopornografia virtuale, in relazione al contrasto con la legittimità dello scopo di tutela e al principio di determinatezza, si veda L. FOFFANI, *op. cit.* 668.

⁷¹ A. MANNA, F. RESTA, *I delitti in tema di pedopornografia, alla luce della legge 38/2006. Una tutela virtuale?*, in *DI*, 3, 2006, 221-232; T. PADOVANI, *Dieci anni di lotta alla pornografia minorile tra realtà virtuale e zone d'ombra*, in *GD*, 2009, 1, 12.

⁷² Peraltro l'intervento operato dal legislatore nazionale non ha operato modifiche strutturali sul piano delle incriminazioni attinte dalla novella tale da incidere sull'individuazione dell'oggetto giuridico, anche a causa dei precedenti sforzi compiuti per adeguarsi alle già citate Convenzione di New York e decisione quadro 2004/68/GAI; in tema si veda L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter c.p., op. cit.*, 226; F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale. Vol. I*, V ed., Padova, 2014, 497.

di esibizioni o di materiale pornografici è sufficiente ad integrare il reato, prescindendo da qualsiasi finalità di lucro o commerciale⁷³.

Un altro problema era costituito dall'utilizzo del termine "minori". Essendo stato eliminato ogni riferimento al problematico concetto di "sfruttamento", pur essendo il termine "minori" rimasto nella formulazione della legge, si è reso evidente come la sua declinazione al plurale non abbia una funzione limitatrice, ma serva semplicemente a indicare la categoria dei soggetti "utilizzati", anche perché altrimenti un soggetto potrebbe sfuggire all'incriminazione semplicemente impiegando sempre lo stesso minore⁷⁴. L'eliminazione dello sfruttamento economico del minore quale requisito della fattispecie ha inoltre risolto, secondo alcuni, i dubbi circa la rilevanza penale della mera utilizzazione del minore per la produzione di materiale pornografico a fini esclusivamente personali⁷⁵.

Ulteriore novità della Legge n. 38/2006 è l'estensione della repressione alla condotta di induzione del minore a partecipare a esibizioni pornografiche,

⁷³ In accordo con quanto affermato dalla relazione al disegno di legge; cfr. L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter, op. cit.*, 229; L. PICOTTI, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini*, in Aa. Vv., *Scritti per Federico Stella*, II, 2007, 1295; L. GIZZI, in Aa. Vv., F. COPPI, a cura di, *I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, II ed., 2007, Torino, 431; Cass., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 21392, CED 247601; A. PECCIOLI, *Le norme penali*, in *DPP*, n. 8, 2006, 944.

⁷⁴ S. APRILE, *I delitti contro la libertà individuale*, Padova, 2006, 200; A. CASANA, *Il reato di pornografia minorile dopo le modifiche di cui alla legge 6 febbraio 2006 n. 38: la destinazione esclusivamente personale e l'assenza di un concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto*, in *Il Foro ambrosiano*, 2012, 1, 53-58.

⁷⁵ L. GIZZI, in Aa. Vv., F. COPPI, *op. cit.*, 431; L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter, op. cit.*, 229; Cass., sez. III, 6 ottobre 2009, n. 41743, CED 245263; di segno contrario A. CADOPPI, *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, IV ed., Padova, 2006, 159; G. MARRA, *La nozione di sfruttamento nel delitto di pornografia minorile e la "terza via" delle Sezioni Unite*, in *CP*, 2001, 428; V. DURANTE, *Le norme e i programmi per la sicurezza nel web dei minorenni: la questione dello sfruttamento sessuale*, in *Minorigiustizia*, 2012, 4, 102-108. Cass. Pen., sez. III, 20 novembre 2007, n. 1814, in *CP*, 2008, 4167; Cass. Pen., Sez. III, 5 giugno 2007, n. 27252, in *CP*, 2009, 3846; Cass., Sez. III, 11 marzo 2010, n. 17178, CED 246982; Cass. Pen., Sez. III, 1° dicembre 2009, n. 49604, rv. 245749.

estensione che, invece, non è stata stranamente operata in relazione alla condotta di produzione di materiale pornografico.

Tale legge ha inciso anche sul trattamento sanzionatorio riservato al reato di cui all'art. 600-*quater*. Infatti, nell'originaria formulazione del reato di detenzione di pornografia minorile era prevista la pena alternativa (detentiva/pecuniaria), in considerazione della rilevante differenza di gravità delle condotte riferibili a tale reato. La legge in discorso però, pur lasciando inalterate le cornici edittali, ha richiesto la necessaria applicazione congiunta di pena detentiva e pecuniaria, al fine di dare attuazione all'art. 5 della decisione quadro 2004/68/GAI⁷⁶.

Tale legge inoltre istituì, presso il Ministero dell'interno, il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, nonché, presso il Dipartimento pari opportunità della Presidenza del consiglio, l'Osservatorio e la Banca Dati. Il Centro provvede alla raccolta delle segnalazioni "*riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete Internet*". Allo stesso tempo, i fornitori di servizi resi tramite reti di comunicazione elettronica sono obbligati a segnalare al Centro le imprese e i soggetti che a qualsiasi titolo diffondano, distribuiscano o facciano commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, con delle sanzioni amministrative per tali soggetti in caso di omessa segnalazione. Inoltre i

⁷⁶ L. PISTORELLI, *sub art. 600-quater c.p.*, in E. DOLCINI, G. GATTA, *Codice penale commentato*, IV ed., Milano, 2015, 249; G. MIGLIACCIO, *Relazione per la inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro*, in *GP*, 2012, 2, 1, 48-64.

providers hanno l'obbligo, al fine di bloccare l'accesso ai siti segnalati dal Centro, di utilizzare appositi sistemi di filtraggio⁷⁷.

12. La Legge 1° ottobre 2012, n. 172.

Nonostante le varie riforme che si sono succedute nel tempo, è solo con la Legge n. 172/2012 ed in particolare con l'art. 4 comma 1, lettera h, numero 2, che il legislatore nazionale ha fornito una definizione di pornografia. Ai sensi dell'art. 600-ter, comma 7, c.p. è da considerarsi tale *“ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”*. Tale disposizione ha così contribuito a risolvere alcuni dubbi che si avevano in dottrina in ordine a cosa dovesse intendersi per pedopornografia, ma al tempo stesso ne ha fatti sorgere degli altri.

La Legge n. 172/2012 ha, inoltre, riformulato l'art. 600-ter comma 1, parcellizzando la precedentemente unitaria fattispecie prevista da tale comma tramite la distribuzione delle varie condotte in autonome disposizioni identificate da numeri progressivi. Questa scelta ha sollevato interrogativi in dottrina. In particolare ci si è chiesti se sia in presenza di una disposizione a più norme oppure di una norma a più fattispecie. La questione è rilevante perché se si propende per la prima ipotesi, in caso di consumazione di più condotte previste

⁷⁷ Le caratteristiche tecniche di tali filtri sono state determinate con d.m. 8 gennaio 2007 (in G.U. 2007 n. 23) del Ministro delle comunicazioni; Vedilo in *FM*, 2007, 4, 30, con nota di P. GALDIERI; in tema A. C. MORO, *op. cit.*, 450.

dai diversi punti in cui si articola il primo comma si avrà la commissione di autonomi reati; in caso contrario, a un'eventuale pluralità di condotte seguirà comunque un solo reato. Attualmente la dottrina propende per quest'ultima soluzione⁷⁸.

Nello specifico, nel n. 1 del primo comma è stata inserita l'utilizzazione di minori nella realizzazione di spettacoli pornografici, fattispecie che va ad aggiungersi a quelle già presenti consistenti nella realizzazione di esibizioni pornografiche ovvero nella produzione di materiale pornografico; al n. 2, sempre del primo comma dell'art. 600-ter, è stata inserita la condotta di induzione di minori a partecipare a spettacoli pornografici e quella di reclutamento di minori per gli stessi fini, nonché quella di trarre altrimenti profitto da tali spettacoli, condotte che vanno ad aggiungersi a quella già prevista di induzione di minori a partecipare ad esibizioni pornografiche.

La legge in esame è intervenuta anche sull'art. 600-septies, in primo luogo mantenendovi la sola disciplina della confisca (quella delle pene accessorie è stata invece spostata all'art. 600-septies.2) e in secondo luogo precisando che essa può essere eseguita anche su beni di cui il condannato abbia la disponibilità solo indirettamente o per interposta persona.

la Legge n. 172/2012 ha poi inserito nel nostro ordinamento l'art. 602-quater in tema di ignoranza dell'età della persona offesa per tutti i delitti contro la personalità individuale, unificando la disciplina con quella prevista, all'art. 609-

⁷⁸ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 497; L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter, op. cit.*, 231; G. MARRA, *La pornografia minorile virtuale vista con gli occhiali di J. S. Mill*, in *Studi urbinati*, 2004-2005, 666.

*sexies*⁷⁹, per i reati sessuali, al fine di rimuovere un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli autori dei diversi gruppi di delitti in danno dei minori (prostituzione minorile e pedopornografia da una parte e pedofilia dall'altra)⁸⁰. L'introduzione di tale articolo ha aumentato il numero delle fattispecie formalmente dolose in cui il criterio di imputazione soggettivo interno alla tipicità è complesso, configurandosi come dolo (per quanto attiene la struttura oggettiva) misto a colpa (per quanto attiene la minore età)⁸¹.

È significativo notare che tale soluzione non sia contemplata né dalla Convenzione di Lanzarote cui la Legge n. 172/2012 dà attuazione, né dalla Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile la quale richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché siano punite le “*condotte intenzionali*”. D'altronde nei più importanti paesi europei l'analogo errore sull'età viene trattato come un qualsiasi errore sugli elementi costitutivi del reato (ad es. § 176 StGB, 172 c.p. portoghese, e artt. 227-25 ss. c.p. francese), mentre ad esempio il *Sexual Offences Act 2003* inglese (secs. 5 ss.) prevede l'irrelevanza completa dell'errore anagrafico, ma solo con riferimento ai minori di anni 13⁸².

⁷⁹ R. G. MARUOTTI, *sub art. 609-sexies*, in A. MANNA, a cura di, *Reati contro la persona, I, Reati contro la vita, l'incolumità individuale e l'onore*, Torino, 2007, 725.

⁸⁰ S. BALZANI, *L'ignoranza dell'età del soggetto passivo*, in S. TROVANI, A. TRINCI, a cura di, *I delitti contro la libertà sessuale. Aggiornato al d. lgs. 4 marzo 2014, N. 39*, 2014, 409.

⁸¹ M. L. MATTHEUDAKIS, *Ignoranza dell'età della persona offesa*, in A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Diritto penale. Parte speciale*, Padova, 2014, 124.

⁸² G. COCCO, *La lotta senza esclusione di colpi contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Le questioni dell'error aetatis e del concetto di pornografia minorile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2013, 6, 1804; Cfr. F. MACRÌ, *Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia*, Firenze, 2010, 141 ss.

Una novità assoluta che è stata introdotta dalla legge di cui sopra è costituita poi dall'introduzione nel nostro ordinamento del reato di adescamento di minorenni, previsto dall'art. 609-*undecies*.

La Legge n. 172/2012 ha infine provveduto alla riorganizzazione della disciplina delle circostanze attenuanti e aggravanti in relazione ai delitti contro la personalità individuale in generale. Le aggravanti sono state collocate all'interno dell'art. 602-*ter*, quella attenuante di cui al quinto comma dell'art. 600-*sexies* è stata riprodotta nel nuovo art. 600-*septies*.1, mentre quella di cui al comma quarto è stata eliminata.

Sul piano nazionale è poi degno di nota il Codice di autoregolamentazione Internet e minori, sottoscritto dalle maggiori associazioni di *provider* (fornitori di accesso alla rete) il 19 novembre 2003. Tale Codice impegna le Associazioni, sulla base di un'adesione volontaria, a collaborare con le autorità competenti per contrastare la pedopornografia online.

13. Il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39

L'ultimo intervento legislativo in materia è il Decreto legislativo n. 39/2014⁸³, adottato al fine di dare attuazione alla direttiva 2011/93/UE⁸⁴.

L'art. 1 del Decreto va a modificare l'art. 602-*ter* c.p., introducendo delle circostanze aggravanti, tra gli altri, per gli artt. 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quater*.1 c.p.⁸⁵.

⁸³ Gazzetta ufficiale del 22 marzo 2014, n. 68.

⁸⁴ R. FONTI, *Novità legislative interne*, in *Processo penale e Giustizia*, 2014, 4, 8.

In particolare, la pena è aumentata se:

- a) Il reato è commesso da più persone riunite⁸⁶;
- b) Il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività⁸⁷;
- c) Il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave⁸⁸.

Per tali reati, nonché per l'art. 609-*undecies*, inoltre, la pena è aumentata, in misura non eccedente i due terzi, qualora essi siano compiuti utilizzando mezzi atti a impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche⁸⁹.

Novità in tema, anche se solo dal punto di vista procedurale⁹⁰, sono infine previste dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 diretto a dare attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. In particolare si estende il campo di applicazione dell'incidente probatorio e della possibilità di evitare la ripetizione dibattimentale della

⁸⁵ S. Tovani, *I recenti interventi legislativi in materia di delitti contro la personalità individuale. Commento al d. lg. 4 marzo 2014, n. 24; d. lg. 4 marzo 2013, n. 39*, in *LP*, 2014, 3, 171-184.

⁸⁶ Art. 1 comma 1a).

⁸⁷ Art. 1 comma 1b).

⁸⁸ Art. 1 comma 1c).

⁸⁹ Per il testo del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 si veda <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/22/14G00051/sg> (05-08-2016).

⁹⁰ Le cui modifiche saranno quindi applicabili dalla data della loro entrata in vigore, ossia dal 20 gennaio 2016.

testimonianza del minorenne offeso, in particolare quando si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità⁹¹.

⁹¹ L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il D.lgs., n. 212/2015*, in *DPP*, 2016, 7, 845-849.

CAPITOLO II

L'ATTUALE ASSETTO DI TUTELA: L'IMPIANTO CODICISTICO

SEZIONE I

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il reato di pornografia minorile. – 2.1. La nozione di pornografia. – 2.2. Bene giuridico protetto. – 2.3. I reati previsti dall'art. 600-*ter* c.p. comma 1. – 2.4. Il reato previsto dall'art. 600-*ter* c.p. comma 2. – 2.5. I reati previsti dall'art. 600-*ter* c.p. comma 3. – 2.6. I reati previsti dall'art. 600-*ter* c.p. comma 4. – 2.7. I reati previsti dall'art. 600-*ter* c.p. comma 6.

1. Premessa

Attualmente la pornografia minorile è disciplinata, dal punto di vista penalistico, da vari articoli del codice penale, contenuti nel Titolo XII (delitti contro la persona), Capo III (delitti contro la libertà individuale), Sezione I (delitti contro la personalità individuale) del Libro Secondo (dei delitti in particolare). In particolare dagli articoli 600-*ter* (pornografia minorile), 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico), 600-*quater*.1 (pornografia virtuale), 600-*septies* (confisca), 600-*septies*.1 (circostanza attenuante), 600-*septies*.2 (pene accessorie), 602-*ter* (circostanze aggravanti), 602-*quater* (ignoranza dell'età della persona offesa) e 604 (fatto commesso all'estero). Peraltro, altre disposizioni rilevanti sono quelle di cui agli artt. 414-*bis* (istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia), inserito nel Titolo V (dei delitti contro l'ordine pubblico), dagli articoli 609-*sexies* (ignoranza dell'età della persona offesa), 609-*nonies* (pene accessorie ed altri effetti penali), 609-

decies (comunicazione al tribunale dei minorenni), 609-*undecies* (adescamento di minorenni) e 609-*duodecies* (circostanze aggravanti) contenuti nella Sezione II (delitti contro la libertà personale) del capo III del titolo XII sempre del Libro Secondo e dall'art. 734-*bis* (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale), contenuto nel Titolo II-*bis* (delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza) del Libro Terzo (delle contravvenzioni in particolare) del codice penale.

In generale, possiamo affermare che i reati contenuti nella sezione I del capo III del Titolo XII hanno come oggetto di tutela lo *status libertatis*, vale a dire l'insieme delle manifestazioni della libertà personale che si riassumono in tale stato, la cui violazione e compressione determina un rilevante annientamento della personalità, una “*reificazione della persona*”⁹². La dottrina prevalente considera lo *status libertatis* come tutelato a livello costituzionale⁹³. La Costituzione, infatti, nonostante non lo menzioni espressamente, lo riconosce e lo protegge implicitamente, come bene-presupposto. Ciò poiché, considerato che il Costituente ha preso in esame specifici aspetti della libertà, non si può non ritenere, *a fortiori*, che egli abbia inteso accordare tutela anche a detto *status*, rappresentando esso la *summa* di tutte le singole manifestazioni della libertà personale⁹⁴. Tale oggettività giuridica si arricchisce in particolare in relazione ai delitti in tema di pedofilia, introdotti con la Legge 3 agosto 1998, n. 269, al fine di contrastare tali nuove forme di riduzione in schiavitù, consistenti, appunto,

⁹² F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, vol. II, Padova, 1995, 333; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1008.

⁹³ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 1995, 333.

⁹⁴ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1008.

nello sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.), nella pornografia (art. 600-*ter* c.p.) e nel turismo sessuale (art. 600-*quinqüies* c.p.) in danno dei minori, e al fine di tutelare maggiormente l'integrità psico-fisica dei fanciulli⁹⁵.

2. Il reato di pornografia minorile

Il primo articolo che viene in rilievo, per ordine di importanza, in tema di pedopornografia, è il 600-*ter* del codice penale, il quale è stato aggiunto dall'art. 3, c. 1, della L. 3.8.1998, n. 269 ed è rubricato appunto "Pornografia minorile"⁹⁶. Con il reato di pornografia minorile si vogliono punire varie condotte, relative in generale alla realizzazione, alla diffusione e alla "visione" di materiale pedopornografico, al fine di tutelare la libertà sessuale e psicologica del minore, andando a reprimere anche comportamenti che precedono o che comunque sono

⁹⁵ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1009.

⁹⁶ [1] È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

[2] Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

[3] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

[4] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

[5] Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

[6] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

[7] Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

collaterali allo sfruttamento a fini sessuali del minore stesso, comportamenti che possono pregiudicarne il libero sviluppo personale e psicologico⁹⁷.

Al fine di meglio combattere la pedopornografia, il reato di pornografia minorile non punisce esclusivamente le attività commerciali o comunque di natura economica che si avvalgono dello sfruttamento diretto di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o al fine di produrre materiale pornografico, ma anche la mera utilizzazione o induzione dei minori a partecipare a tali attività e addirittura viene punito l'utilizzatore finale, il consumatore di tale materiale pornografico o colui che semplicemente assiste a spettacoli o esibizioni pedopornografiche. Ciò al fine di disincentivare i potenziali "clienti" di tali prodotti riducendo al tempo stesso l'interesse a monte a produrre tali materiali.

Dalla lettura dell'articolo si evince che esso prevede una pluralità di fattispecie incriminatrici autonome, collegate tra loro attraverso l'impiego da parte del legislatore di una tecnica legislativa detta "a scalare" ("*salvo che il fatto costituisca più grave reato*" e "*al di fuori dalle ipotesi di cui...*"), in quanto si prevede la punibilità di una condotta a patto che la stessa non costituisca già reato sulla base delle fattispecie previste nei commi precedenti.

Occorre notare come l'art. 416, comma settimo, del codice penale preveda il reato di associazione per delinquere diretta a commettere, tra gli altri, il reato di pornografia minorile.

⁹⁷ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1028; L. PICOTTI, *La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia in internet (l. 6 febbraio 2006, n. 38)*, in *SJ*, 2007, 1059; V. G. DHAS, *Il delitto di pornografia minorile da parte di un chierico*, in *Apollinaris*, 2014, 1, 3, 149-170.

In tale ipotesi si applicherà la reclusione da quattro a otto anni nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, e la reclusione da due a sei anni nei confronti di coloro che partecipano all'associazione stessa⁹⁸.

Per tale reato associativo, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dalla Direzione Distrettuale Antimafia istituita presso la Procura avente sede nel capoluogo del distretto nel cui ambito si trova il giudice competente⁹⁹.

Il reato associativo di pornografia minorile non necessita dell'esplicita manifestazione di volontà di associarsi, essendo sufficienti comportamenti significativi¹⁰⁰. Ad esempio, sono indici rilevatori l'adesione agli scopi e alle finalità del sodalizio, l'impegno di inviare con frequenza materiale pedopornografico e l'invio effettivo di tale materiale¹⁰¹.

Ai sensi del n. 5 dell'art. 576 c.p., inoltre, si applicherà la pena dell'ergastolo in caso di morte dell'offeso, qualora ciò si verifichi in occasione della commissione dei reati di cui al 600-ter.

⁹⁸ P. PITTARO, *Ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale: le modifiche al codice penale*, cit., 403-404

⁹⁹ Art. 51 c.p.p.; M. MONTELEONE, *op. cit.*, 1484-1486.

¹⁰⁰ S. DI PAOLA, (sul requisito della struttura del sodalizio ai fini della configurabilità del reato di associazione a delinquere), in *FI*, 2014, 2/2, 101-104; M. STRAMAGLIA, *L'associazione per delinquere nell'era della realtà virtuale*, in *GM*, 2013, 11, 2434.

¹⁰¹ Cass. Pen., Sez. III, 15 maggio 2013, n. 20921; Cass. Pen., Sez. III, 2 dicembre 2004, n. 8296, CED 231243 ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato di associazione per delinquere finalizzata allo scambio di materiale pedopornografico qualora sussista una "comunità virtuale in internet" stabile ed organizzata, regolata da norme redatte dal promotore e dal gestore, volta allo scambio ed alla divulgazione tra i suoi membri, presenti e futuri, di foto pedopornografiche ed ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo considerato che tutti gli aderenti erano a conoscenza dello scopo e delle finalità della comunità.

Particolare attenzione merita, poi, la questione dell'eventuale responsabilità penale, a titolo omissivo, dei gestori di siti internet, i c.d. *Internet Service Providers* (ISP), i quali stanno assumendo un ruolo sempre più incisivo nella società, e quindi anche nelle strategie di prevenzione e di controllo della pedopornografia in rete e, in generale, delle attività illecite che vengono realizzate *online*.

Al fine di poter attribuire, a carico del *provider*, tale responsabilità penale, occorrerebbe affermare la sussistenza di un obbligo giuridico di impedimento, non dell'evento ma della stessa condotta illecita del *content provider*, e perciò da una parte una sua posizione di garanzia e dall'altra un'effettiva possibilità di controllo preventivo sul contenuto dei messaggi.

Partendo dalla seconda ipotesi, la Corte di Giustizia ha preso una chiara e condivisibile posizione in relazione al necessario bilanciamento fra diversi diritti fondamentali¹⁰², come quelli di riservatezza e di libertà di informazione¹⁰³.

Nello specifico la Corte ha affermato che non si può ragionevolmente pretendere da un *provider* (nel caso di specie un gestore di un *social network*), di introdurre “*sistemi di filtraggio generalizzato*” sul traffico di comunicazioni e di dati degli utenti tale da rendere possibile la prevenzione di qualsiasi reato commesso tramite lo stesso *social network*. In caso contrario, infatti, si determinerebbe una

¹⁰² Decisione del 16 febbraio 2012, causa C-360/10, ricorrente Société belge des auteurs, compositeurs et artistes: SABAM c. NETLOG NV, nella quale sostanzialmente richiama ed applica i principi già espressi in una precedente sentenza del 24 novembre 2011, causa C-70/10 ricorrente Scarlet Extended c. SABAM. Tali decisioni sono relative alla violazione del diritto d'autore tramite social network, ma possono ritenersi applicabili in generale a tutte le violazioni della legge penale, realizzabili tramite un sito internet, in relazione alla responsabilità del gestore del sito internet stesso.

¹⁰³ L. PICOTTI, *I diritti fondamentali nell'uso ed abuso dei "social network": aspetti penali*, in *GM*, 2012, 12, 2522-2547.

“*sorveglianza preventiva*” che renderebbe necessaria un’osservazione attiva sulla totalità delle comunicazioni elettroniche che avvengono sulla rete del *provider* coinvolto¹⁰⁴.

Tale sorveglianza preventiva e generalizzata è però vietata dal diritto comunitario, in particolare dall’art. 15, n. 1 della Direttiva CE 2000/31 sul commercio elettronico.

Occorre inoltre considerare come un controllo efficace sui messaggi ospitati sul proprio sito non può essere concretamente svolto a causa dell’enorme flusso di dati che transitano sui *server* ed a causa della possibilità costante di immissione di nuove forme di comunicazioni anche tramite collegamenti alternativi.

Al fornitore di servizi su Internet non può quindi essere imposto di predisporre un sistema di filtraggio e di sorveglianza di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi *server*, in particolare mediante programmi che si applichino indistintamente a tutti i clienti, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti di tempo, al fine di impedire il trasferimento di *file* pedopornografici. Deve pertanto essere negata ogni responsabilità del *provider* per la mancata predisposizione di tali sistemi di filtraggio e di sorveglianza.

Per quanto riguarda, invece, la posizione di garanzia del *provider*, nel diritto attuale essa non è ravvisabile a causa dell’assenza di una previsione specifica in tal senso e la non applicabilità, in via analogia ed in *malam partem*, degli articoli 57 e 57-*bis* del codice penale (relativi al direttore della stampa periodica e

¹⁰⁴ Par. 37, che richiama il corrispondente paragrafo 39 della sentenza del 2011.

all'editore e allo stampatore in caso di autore non imputabile o anonimo)¹⁰⁵. Tale posizione di garanzia non può nemmeno sostenersi sulla base dell'esercizio di un'attività pericolosa da parte del *provider*, in quanto l'offerta di uno spazio web e l'apertura di un link in un determinato sito non possono essere considerate tali, essendo esse attività pienamente consentite e neutre dal punto di vista del diritto penale.

Allo stato attuale, pertanto, è da escludere una responsabilità del *service* e *host provider* dal punto di vista omissivo¹⁰⁶.

Naturalmente ciò non esclude che si possa avere la responsabilità da parte del *provider*, in caso di violazione degli specifici obblighi di segnalazione, informazione e conservazione di notizie rilevanti per il contrasto alla pedopornografia, nonché in caso di mancata utilizzazione degli appositi "sistemi di filtraggio" espressamente previsti dalla legge¹⁰⁷.

Per tutti i reati previsti dall'art. 600-*ter* è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia¹⁰⁸; dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore di anni sedici¹⁰⁹ o di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata¹¹⁰, ovvero nei

¹⁰⁵ M. BERTOLINO, *Fattispecie di reato e delinquenza minorile: questioni attuali di imputabilità*, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010.

¹⁰⁶ Trib. Milano, Sez. V, 18 marzo 2004, n. 1993/04.

¹⁰⁷ In particolare dagli artt. 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater* della L. 3 agosto 1998, n. 269, introdotti dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38; v. L. PICOTTI, *Commento all'art. 600-ter, III comma c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 175 ss.

¹⁰⁸ Art. 602-*ter* comma 3 c.p.

¹⁰⁹ Art. 602-*ter* comma 5 c.p.

¹¹⁰ Art. 602-*ter* comma 6 c.p.; l'inferiorità fisica potrà dipendere da malformazioni, mutilazioni, altro handicap fisico, paralisi, ecc.; quella psichica da patologie mentali o da altri fattori.

confronti di tre o più persone, minorenni o meno che siano¹¹¹, ovvero se è commesso da un ascendente¹¹², dal genitore adottivo o dal loro coniuge convivente, dal coniuge o da affini (della vittima) entro il secondo grado, da parenti (della vittima) fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni¹¹³ ovvero ancora se è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore¹¹⁴.

La pena per tutti i reati previsti dal 600-ter è inoltre aumentata se il reato è commesso da più persone riunite¹¹⁵, se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività¹¹⁶ e se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave¹¹⁷.

La pena è inoltre aumentata in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti a impedire l'identificazione dei

¹¹¹ Art. 602-ter comma 7 c.p.; A. PECCIOLI, *La riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopornografia*, in *DPP*, 2013, 149; G. MAZZI, in *Codice penale*, T. PADOVANI, a cura di, Milano, 2005, 3374.

¹¹² Nozione che comprende non solo il rapporto di discendenza diretta che sussiste tra il genitore e il figlio, ma anche quello indiretto che sussiste, ad esempio, tra nonno e nipote.

¹¹³ Tale aggravante si giustifica sulla base del particolare legame che lega la vittima al soggetto attivo, legame che agevola la realizzazione dell'illecito e lo rende più deplorabile in considerazione del fatto che proprio in virtù di tale legame il soggetto agente dovrebbe proteggere o comunque accudire il minore e non certo renderlo vittima di comportamenti delittuosi.

¹¹⁴ R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Carcere per chi assiste a spettacoli pornografici*, in *GD* 2012, 43, 98; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1041.

¹¹⁵ Art. 602-ter, comma 8, lettera a.

¹¹⁶ Art. 602-ter, comma 8, lettera b.

¹¹⁷ Art. 602-ter, comma 8, lettera c.

dati di accesso alle reti telematiche¹¹⁸. Ciò al fine di combattere l'utilizzo del "deep web" ossia di reti telematiche che utilizzano sistemi di anonimizzazione e che rischiano quindi di compromettere l'acquisizione delle prove.

Ed è previsto che le circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 114 c.p., concorrenti con tali circostanze aggravanti, non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste all'esito del giudizio di bilanciamento e che le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente a tali aggravanti¹¹⁹. Ciò vuol dire che in caso di concorso fra attenuanti e una o più delle circostanze aggravanti previste dall'art. 602-ter il giudice non potrà applicare la regola ordinaria di bilanciamento ex art. 69 c.p. e quindi eventualmente dichiarare prevalenti le attenuanti ovvero l'equivalenza fra attenuanti ed aggravanti¹²⁰.

Si applicherà invece un'attenuante soggettiva, che comporta una diminuzione di pena da un terzo fino alla metà, qualora l'imputato si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, fornendo un concreto aiuto all'autorità di polizia o a quella giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e cattura di coloro che hanno eventualmente concorso nel reato¹²¹. Si tratta di una circostanza attenuante a carattere premiale, finalizzata ad incentivare il pentimento attivo del

¹¹⁸ Art. 602-ter, comma 9.

¹¹⁹ Art. 602-ter, comma 10; per i dubbi sulla legittimità costituzionale di questa e altre disposizioni simili si veda G. MAZZI, *op. cit.*, 3375.

¹²⁰ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1076.

¹²¹ Art. 600-septies.1 c.p.; S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, G.L. GATTA, a cura di, *Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009*, Milano, 2009, 113.

reo. Peraltro non è sufficiente un qualsiasi aiuto ma deve trattarsi di un contributo decisivo.

Occorre notare che per i reati previsti dal 600-*ter* i termini di prescrizione sono raddoppiati¹²².

Secondo quanto stabilito dall'art. 600-*septies* c.p., a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. ma anche in caso di proscioglimento per estinzione del reato¹²³, il giudice deve obbligatoriamente disporre la confisca dei beni che costituiscono il prezzo, il profitto o il prodotto del reato, salvo i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni e sempre che il loro conseguimento sia stato accertato. Qualora la confisca in forma diretta non sia possibile¹²⁴, è prevista la misura di sicurezza patrimoniale a carattere sanzionatorio della confisca per equivalente dei beni di cui il soggetto agente abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, profitto o prodotto, prescindendo da qualsiasi vincolo di pertinenzialità con l'illecito; l'obbligatorietà della confisca esclude qualsiasi profilo di discrezionalità del giudice; essa può essere eseguita anche su beni di cui il condannato abbia la disponibilità solo indirettamente o per interposta persona.

In ogni caso non si esclude l'operatività della disposizione generale di cui all'art. 240 c.p. in base alla quale è prevista la confisca facoltativa delle cose che

¹²² Art. 157 c.p.

¹²³ Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2006, n. 24054.

¹²⁴ Cass. Pen., Sez. V, 3 luglio 2002, n. 32797.

servirono o furono destinate a commettere il reato, anche al fine di evitare nuove commissioni dello stesso¹²⁵.

Ciò al fine di colpire in maniera definitiva tutto quanto proviene dalla commissione dei reati in discorso, eliminando allo stesso tempo ogni vantaggio economico o qualsiasi fonte¹²⁶.

Il codice prevede, inoltre, all'art. 600-*septies*.2, in caso di condanna o di applicazione della pena ex 444 c.p.p.¹²⁷, che si applichino *ipso iure*, quindi a prescindere da un'espressa menzione da parte del giudice¹²⁸, come pene accessorie:

1) La perdita perpetua¹²⁹ della potestà genitoriale, qualora la stessa sia circostanza aggravante del reato¹³⁰, in relazione a tutti i figli minori del condannato e non solo a quello vittima del reato¹³¹. Il riferimento è all'art. 602-*ter* comma 6 c.p.;

¹²⁵ In proposito è necessario l'accertamento del nesso di strumentalità tra la cosa e il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla *res* nel compimento dell'illecito, sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo; Cass. Pen., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 15119; Cass. Pen., Sez. III, 5 marzo 2014, n. 21759 ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio di un notebook e di un tablet, rinvenuti a seguito di perquisizione eseguita in un appartamento limitrofo all'abitazione di un soggetto indagato per il reato di cui al 600-*ter*, seppur nella forma del tentativo, commesso mediante materiale informatico, qualora risulti un collegamento significativo e univoco tra l'appartamento in cui si è svolta la perquisizione e la condotta illecita astrattamente ipotizzata (nel caso di specie in tale appartamento era operante l'utenza telefonica collegata all'account utilizzato dall'indagato); Cass. Pen., Sez. III, 29 novembre 2012, n. 5143; Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2006, n. 24054.

¹²⁶ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1078.

¹²⁷ Ciò al fine di evitare il pericolo che, quando la pena concordata risulti inferiore ai due anni, non potendo essere applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, venga consentito al condannato addirittura la possibilità di insegnare nelle scuole pubbliche.

¹²⁸ Cass. Pen., Sez. III, 22 gennaio 2008, n. 8280, CED 239283.

¹²⁹ G. AMBROSINI, *Le nuove norme sulla violenza sessuale*, Milano, 1997, 80.

¹³⁰ Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2008, n. 35414, CED 240754; M. DIGLIO, *Commento all'art. 10 L 15/12/1996*, n. 66, in *LP*, 1996, 483. La perdita della potestà comporta la perdita dei diritti e delle facoltà aventi natura personale ma anche della titolarità dei diritti che spettano sui beni dei figli, mentre non la perdita dei doveri inerenti allo status di genitore.

¹³¹ Cass. Pen., Sez. III, 16 maggio 2008, n. 19729, CED 240042.

- 2) L'interdizione perpetua da qualunque ufficio inerente la tutela, curatela o l'amministrazione di sostegno prescindendo da ogni connessione fra la qualità dell'agente come tutore o curatore o amministratore di sostegno e il delitto di natura sessuale, essendo sufficiente la mera condanna per tale reato¹³²;
- 3) La perdita degli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa¹³³;
- 4) L'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni a seguito di condanna a pena detentiva compresa fra i tre e i cinque anni, salva l'applicazione dell'art. 29 c.p., comma 1, che comporta l'interdizione perpetua in caso di condanna non inferiore ai cinque anni;
- 5) L'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado;
- 6) L'interdizione perpetua da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture, sia pubbliche che private, frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi, come night club e circoli privati, la cui attività risulti finalizzata a commettere il reato in discorso, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive¹³⁴.

¹³² G. AMBROSINI, *op. cit.*, 80; A. VERRI, *sub art. 609-nonies c.p.*, in E. DOLCINI, G. GATTA, *Codice penale commentato*, IV ed., Milano, 2015, 492.

¹³³ È da ritenere, peraltro, che la perdita del diritto alla successione non precluda alla persona offesa di restituire all'indegno i suoi diritti successori, così come alla vittima è consentito prestare gli alimenti al condannato, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta la riabilitazione penale; Si veda A. VERRI, *sub art. 609-nonies c.p.*, *op. cit.*, 493-494; M. DIGLIO, *op. cit.*, 484-485.

¹³⁴ Art. 600-septies.2 comma 3 c.p.

Si segnala, ancora, la previsione che impone al soggetto che intenda assumere una persona per lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportano contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per il reato in discorso; la sanzione prevista per il datore di lavoro che non adempie è il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro¹³⁵. Ciò in funzione specialpreventiva, al fine di impedire al colpevole di poter ricoprire gli stessi incarichi e uffici o di esercitare quelle particolari potestà che gli avevano reso più semplice il compimento del reato, riducendo quindi il rischio di recidive¹³⁶.

Sulla base dell'art. 51 c.p.p., quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui al 600-*ter*, le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente¹³⁷.

Occorre poi notare come qualora si proceda sulla base del 600-*ter* il Procuratore della Repubblica debba dare notizia del procedimento al Tribunale per i minorenni, al fine di attivare un supporto di assistenza affettiva e psicologica per i minori vittime del reato¹³⁸ ed evitare traumi ulteriori rispetto a quello cagionato

¹³⁵ Art. 25-*bis* d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

¹³⁶ A. VERRI, *sub art. 609-nonies c.p.*, *op. cit.*, 488; B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, V ed., Padova, 2013, 184.

¹³⁷ M. MONTELEONE, *op. cit.*, 1484-1486.

¹³⁸ Art. 609-*decies* c.p.

da tale reato¹³⁹ anche a causa dello stress che il processo provoca nel minore già vittima del reato stesso¹⁴⁰. Tale assistenza è prevista in ogni stato e grado del procedimento, dunque sia in sede processuale sia nella fase anteriore delle indagini preliminari¹⁴¹. Essa è assicurata dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore stesso, nonché dalla presenza di gruppi, fondazioni, associazioni e organizzazioni non governative di comprovata esperienza in tale settore ed iscritti in un apposito elenco, purché vi sia il consenso del minore e siano ammessi dall'autorità giudiziaria procedente¹⁴², autorità giudiziaria che può essa stessa servirsi di tali servizi¹⁴³. In ogni caso, al minore sono assicurate l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e l'assistenza dei servizi istituiti dagli enti locali¹⁴⁴. Occorre notare, peraltro, che all'esame testimoniale del minore, l'assistenza dei familiari o di un esperto in psicologia infantile è facoltativa e non obbligatoria¹⁴⁵, dovendo essere richiesta dall'interessato. Ne deriva che qualora questa non venga richiesta, l'esame svolto sarà pienamente valido¹⁴⁶.

Inoltre, secondo la giurisprudenza le dichiarazioni rese dalla vittima affetta da ritardo mentale non sono di per sé inattendibili, ma obbligano il giudice non

¹³⁹ Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2008, n. 42721, F. AMICARELLI, in *ANPP*, 2009, 808.

¹⁴⁰ V. BONINI, *sub art. 11 L. 66/96*, in *LP*, 1996, II, 489.

¹⁴¹ Cass. Pen., Sez. III, 25 marzo 2003, n. 22066, G. GRILLO, CED 225325; L. SCOMPARIN, *Con la differenziazione trattamentale dei "sex offenders" confermato il ruolo degli psicologi nel contesto penitenziario*, in *LP*, 2013, 1, 90-92.

¹⁴² Art. 609-*decies* c.p. comma 3; E. ALBAMONTE, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Perta I: Le principali modificazioni al codice penale, esclusi i nuovi artt. 414 bis e 609-undecies c.p.*, in *"GM"*, 2013, 752.

¹⁴³ Art. 609-*decies* c.p. comma 5.

¹⁴⁴ Art. 609-*decies* c.p. comma 4; A. VERRI, *sub art. 609-decies c.p.*, in E. DOLCINI, G. GATTA, *Codice penale commentato*, IV ed., Milano, 2015, 498-504.

¹⁴⁵ Art. 498 n. 4 c.p.p.; Cass. Pen., Sez. III, 25 marzo 2003, n. 22066, G. GRILLO, CED 225325; Cass. Pen., Sez. III, 28 settembre 2005, SCHIMMENTI, CED 232517, in *CP*, 2006, 4131.

¹⁴⁶ A. VERRI, *sub art. 609-decies c.p.*, *op. cit.*, 502

soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, la costanza e la precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto¹⁴⁷.

Sempre in tema di testimonianza da parte del minore, qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 600-ter, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa o della persona sottoposta alle indagini, può procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza del soggetto minore, in particolare qualora esso versi in condizione di particolare vulnerabilità, anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal primo comma dell'art. 392 c.p.p.¹⁴⁸; incidente probatorio che può svolgersi anche in un luogo diverso dal tribunale e che deve essere documentato integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva¹⁴⁹. Inoltre sono previste delle disposizioni al fine di evitare la ripetizione dibattimentale della testimonianza dell'offeso¹⁵⁰.

Di particolare importanza la possibilità che la persona offesa da tale reato possa essere ammessa al patrocinio gratuito anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge¹⁵¹.

I reati previsti dall'art. 600-ter sono stati inseriti dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti, configurata dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nel quale è stato

¹⁴⁷ Cass. Pen., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 45920; M. MACRÌ, *Massimario penale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2014, 6, 2060-2068.

¹⁴⁸ Art. 392 c.p.p. comma 1-bis; v. A. PROCACCINO, *I diritti delle vittime nel d. legisl. N. 212 del 2015: le (parziali) novità, le compiute tutele dei vulnerabili, i timori di appesantimento della macchina processuale (seconda parte)*, in *SJ*, 2016, 7-8, 845-856.

¹⁴⁹ Art. 398 c.p.p.; v. M. MONTELEONE, *op. cit.*, 1484-1486.

¹⁵⁰ Art. 190-bis c.p.p.

¹⁵¹ Art. 76, comma 4-ter del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

a tal fine introdotto l'art. 25-*quinqües*¹⁵². Quest'ultima disposizione, al comma 1 lettere b e c prevede che, in relazione alle fattispecie previste dai primi due commi dell'art. 600-*ter*, anche se relative a pornografia virtuale, all'ente venga applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (il cui valore unitario, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del d. lgs., n. 231/2001, può andare da 258 a 1.549 euro), mentre in relazione a quelle previste dai commi 3 e 4 consegue la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. L'ultimo comma di tale art. 25-*quinqües* prevede, infine, che, qualora l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione dei reati in discorso, invece della sanzione pecuniaria si abbia l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 231/2001.

Al fine di assicurare una tutela universale ai minori vittime di abusi sessuali, il codice penale prevede, all'art. 604, che tale reato si applichi anche quando il fatto è commesso interamente¹⁵³ all'estero da un cittadino italiano¹⁵⁴, ovvero in danno di un cittadino italiano oppure ancora da uno straniero in concorso con un cittadino italiano. In quest'ultimo caso, peraltro, la punibilità dello straniero per i reati commessi in danno di uno straniero¹⁵⁵ è subordinata al fatto che si tratti di

¹⁵² E. BISACCI, *sub art. 25 quinqües*, in A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*. Padova, 2008, 282 ss.; S. DELSIGNORE, *art. 25 quinqües – delitti contro la personalità individuale*, in A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato. Commentario al d. lgs. N. 231/2001*, Torino, 2010, 381 ss.

¹⁵³ Ai fatti commessi parzialmente all'estero si applica comunque la legge italiana sulla base dell'art. 6 c.p.

¹⁵⁴ Per la nozione di cittadino italiano ai fini del diritto penale si veda l'art. 4 del codice penale.

¹⁵⁵ Se lo straniero commettesse il reato in danno di un cittadino italiano il fatto è sempre punibile; cfr. V. SANTORO, *Mano pesante sul turismo sessuale infantile*, in *GD* 1998, 33, 52; S. PUTINATI, *Commento*

un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (nel nostro caso, soltanto per i primi tre commi dell'art. 600-ter) e al fatto che vi sia stata richiesta del Ministro della giustizia¹⁵⁶.

2.1. La nozione di pornografia

Secondo la Treccani, per pornografia (dal fr. *pornographie*, der. di *pornographe* «pornografo») si intende la “trattazione o rappresentazione (attraverso scritti, disegni, fotografie, film, spettacoli, ecc.) di soggetti o immagini ritenuti osceni, fatta con lo scopo di stimolare eroticamente il lettore o lo spettatore”¹⁵⁷.

Dal punto di vista penalistico, invece, l'introduzione nel nostro ordinamento, al comma 7 dell'art. 600-ter del codice penale, di una definizione del concetto di “pornografia” si deve alla L. n. 172/2012¹⁵⁸.

Fino a quel momento, mancando tale definizione, la dottrina era incerta¹⁵⁹ sul significato da dare al termine “pornografia”, esistendo due possibili interpretazioni di tale termine, una soggettiva, legata agli effetti che una

all'art. 10 – La pedofilia, in A. CADOPPI, a cura di, *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*. III ed., Padova, 2002, 754.

¹⁵⁶ F. VIGANÒ, A. GALLUCCIO, *sub art. 604. c.p.*, in E. DOLCINI, G. GATTA, *Codice penale commentato*, IV ed., Milano, 2015, 296-298.

¹⁵⁷ <http://www.treccani.it/vocabolario/pornografia/> (03-08-2016).

¹⁵⁸ Fino a quel momento una nozione di pornografia non si era avuta, come indicato nella relazione al disegno di legge e nel corso dei lavori preparatori della l. 38/2006, a causa della difficoltà di individuare una nozione astratta di tale termine che valesse per tutte le possibili situazioni in cui si poteva commettere tale reato.

¹⁵⁹ M. HELFER, *Davvero indeterminato il concetto di pornografia, specie se minorile?* In *DPP*, 2004, 622. A. CADOPPI, *Commento all'art. 600-ter, I e II comma c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 125; A. MARTINI, *Commento all'art. 3 l. n. 269/1998*, in *LP*, 1999, 76; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: Parte speciale*. Vol. I, XV ed., Milano, 2008, 174.

rappresentazione aveva su di una persona¹⁶⁰, ed un'altra oggettiva, facente, invece, riferimento al contenuto oggettivamente sessuale di una rappresentazione.

L'interpretazione oggettiva, in particolare, era da preferire essendo più consona al nostro ordinamento penale e in particolare al principio di tassatività, in quanto la nozione soggettiva era troppo ancorata alle diverse sensibilità dei singoli individui e quindi, per definizione, poco stabile e uniforme, soprattutto per una norma caratterizzata da pene particolarmente severe¹⁶¹. L'interpretazione oggettiva è inoltre più coerente con la *ratio* della norma, avente il fine principale di tutelare i minori e non di reprimere devianze sessuali¹⁶².

¹⁶⁰ Cass. Pen., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 8285 ad esempio ha ritenuto pornografica la ripresa di un bambino, nudo, mentre si cambiava il costume nello spogliatoio di una piscina; A. SCARCELLA, *Tassatività e determinatezza della nozione di pornografia: la Cassazione apre al diritto comunitario*, in *DPP*, 2010, 973 ss.; N. FOLLA, *Pornografia minorile: per la Cassazione, anche alla luce del Diritto Comunitario, costituisce reato solo una condotta sessualmente esplicita, che coinvolga minori*, in *Famiglia e Diritto*, 2011, 153.

¹⁶¹ Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Speciale*, vol. II, V ed., Bologna, 2007, 149; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1029; A. MARTINI, *L. 3.8.1998, n. 269: Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*. Art. 3, in *LP*, 1999, 77-79. Contra L. GIZZI, in *Aa. Vv.*, F. COPPI, *op. cit.*, 413; L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter, op. cit.*, 240.

¹⁶² Oggetto dell'incriminazione, infatti, non è la perversione sessuale del pedofilo ma la pericolosità di tale perversione per i minori, dunque la condotta sarà punibile se (e solo se) essa sia idonea ad arrecare un danno ai minori stessi, e non al buon costume o alla morale pubblica, nonostante un primo tentativo della dottrina di collegare il termine "pornografico" con quello di "osceno" di cui all'art. 529 c.p. Se fosse il contrario, si arriverebbe all'assurdo di considerare pornografica la fotografia di un bambino in costume sulla spiaggia, semplicemente perché idonea ad eccitare il pedofilo. D'altra parte, ne la L. 269/1998, ne la L. 38/2006 hanno introdotto una disposizione simile a quella di cui all'art. 529.2 c.p. in base alla quale si escluderebbe il reato per motivi artistici o scientifici. Il nostro ordinamento si basa sulla colpevolezza del fatto e non sul modo di essere, e l'attrazione verso i bambini, per quanto riprovevole, deve essere considerata penalmente rilevante solo quando travalica i desideri del soggetto e si concretizza in un comportamento esterno, lesivo dell'integrità mentale, fisica e morale del minore. V. F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1030; S. APRILE, *I delitti contro la libertà individuale*, cit., 184; L. PICOTTI, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini*, cit., 1287; A. CADOPPI, *Commento all'art. 600-ter, I e II comma c.p., op. cit.*, 125-126; B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, IV ed., Padova, 2009, 191; L. GIZZI, in *Aa. Vv.*, F. COPPI, *op. cit.*, 407; B. ROMANO, *Profili penalistici dell'abuso sessuale sui minori*, cit., 1564; V. ZENO ZENCOVICH, *Il corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica*, in *Politica del diritto*, 1998, 637 ss.; M. BUONO, *Non è reato la condotta di chi fotografa bambini in costume*, in *Strumentario Avvocati. Rivista di diritto e procedura penale*, 2010, 7-8, 65-69.

La dottrina era divisa, inoltre, sull'interpretazione estensiva o restrittiva da dare a tale concetto. In particolare, ci si chiedeva se dovesse essere ricompresa in tale definizione la sola realizzazione di atti sessuali da parte o sul minore, soprattutto sulla base del fatto che solo in tali ipotesi si può avere un effettivo pericolo per l'integrità del minore, oppure anche la semplice rappresentazione ed esibizione lasciva di organi genitali e in generale dell'area pubica del minore¹⁶³, quest'ultima interpretazione preferita dalla giurisprudenza prevalente. Secondo la giurisprudenza, infatti, per potersi parlare di pornografia non è necessario che il minore compia o subisca atti sessuali, in quanto *“hanno natura pornografica le immagini ritraenti persone - integralmente o parzialmente nude - che siano espressione di concupiscenza sessuale, non essendo necessaria la rappresentazione di rapporti sessuali in senso stretto”*¹⁶⁴.

Anche alla luce delle fonti internazionali, la Corte di Cassazione, aveva affermato, nella sentenza n. 10981 del 4 marzo 2010, che *“il giudice italiano,*

¹⁶³ Per la prima tesi v. A. CADOPPI, *Commento all'art. 600-ter, I e II comma c.p., op. cit.*, 2006, 128; F. RESTA, *Pornografia minorile: l'anticipazione dell'intervento penale ed il difficile bilanciamento tra interessi*, in DI, 2003, 824; S. APRILE, *I delitti contro la libertà individuale*, cit., 185. Per la seconda v. B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., 2009, 157; P. PITTARO, *Le norme contro la pedofilia, A) Le norme di diritto penale sostanziale*, in DPP, 1998, 1226; secondo Cass. Pen., Sez. III, 29 novembre 2012, n. 5143 per materiale pedopornografico deve intendersi qualsiasi cosa ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni 18 implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita.

¹⁶⁴ Trib. Chieti, 08 novembre 2006, n. 803, in CP, 2007, 1257. Tale interpretazione è in sintonia con le convenzioni ed i trattati internazionali in tema. Ad esempio, il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, sulla vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini, stipulato a New York il 6 settembre 2000 e ratificato dall'Italia con la L. n. 46/2002 contiene, all'art. 1, come definizione di pornografia minorile *“qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali”*. Ancora, secondo la decisione quadro del Consiglio europeo n. 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, per pornografia infantile si deve intendere il materiale che ritrae o rappresenta visivamente *“i) un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica; ii) una persona reale che sembra essere un bambino, implicata o coinvolta nella suddetta condotta; iii) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta”*.

nell'applicazione dell'art. 600-ter c.p., deve fare riferimento alla nozione di pedopornografia fornita dall'art. 1 della decisione quadro 2004/68/GAI, al fine di rendere compatibile la fattispecie penale ai principi di determinatezza e offensività. Perciò, il materiale pedopornografico previsto dalla norma codicistica come oggetto materiale della condotta criminosa deve essere inteso come quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Com'è evidente, questa è una interpretazione non contra legem, ma secundum legem, perché non fa che restituire alla fattispecie penale un significato costituzionalmente compatibile col principio di determinatezza, laddove richiede alla pedopornografia (e, in generale, alla pornografia) una connotazione esplicitamente sessuale”¹⁶⁵.

In applicazione della Convenzione di Lanzarote¹⁶⁶, il nuovo comma 7 dell'art. 600-ter c.p. contiene ora una definizione di pornografia che in parte si discosta dalla definizione fino a quel momento data dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana¹⁶⁷.

¹⁶⁵ Cfr. F. SERRAINO, *Principio di offensività e favoreggiamento della prostituzione*, in *FI*, 2005, 454 ss.; A. ROIATI, *La nozione di pornografia penalmente rilevante tra diritto sovranazionale e principi di offensività e sufficiente determinatezza*, in *CP*, 2011, 1415; G. COCCO, *Il concetto di pornografia minorile e i principi del diritto penale liberale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, 2073; G. TRIOLO, *La legge sugli abusi sessuali contro l'infanzia: ragionevoli esigenze punitive e principio di offensività*, in *LP*, 2008, 200 ss.

¹⁶⁶ In particolare, l'art. 20.

¹⁶⁷ Tale comma reca: “*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia si intende ogni rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un minore di anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali*”.

Se, da un lato, la L. n. 172/2012 ha fatto sua l'interpretazione oggettiva del termine pornografia minorile, richiedendo che vi sia un coinvolgimento sessuale del minore¹⁶⁸, anche se limitato alla semplice esibizione degli organi sessuali, dall'altro si nota come tale legge abbia preferito una definizione di pornografia particolarmente ampia che va quindi ad estendere notevolmente l'area di applicazione di tale reato.

In primo luogo, infatti, il riferimento alle attività sessuali simulate fa rientrare nel campo di applicazione della norma anche tutte quelle condotte relative a spettacoli o esibizioni in cui il minore è oggetto non di atti sessuali reali ma soltanto simulati. In secondo luogo, viene considerata pornografia anche la semplice rappresentazione di organi sessuali, indipendentemente dal fatto che tale rappresentazione sia lasciva, con l'unico requisito che essa avvenga per scopi sessuali. Sembra quindi tornare in auge l'interpretazione soggettiva dato che la rappresentazione degli organi sessuali del minore diviene rilevante dal punto di vista penale sulla base del fine di trarre un piacere sessuale da parte dello spettatore, il che costituisce la tipica espressione del c.d. diritto penale d'autore¹⁶⁹.

Assumono pertanto rilievo anche il contesto, come gli scenari a sfondo sessuale in cui il minore venga inserito ovvero le fotografie rappresentanti gli organi genitali di una minore esibiti *“con pervicace sfrontatezza non certo connaturale ad una bambina se non appunto perché indottavi dal P., con la complice*

¹⁶⁸ Secondo Cass. Pen., Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 11997 integra il reato di detenzione di materiale pedopornografico la condotta di chi filma di nascosto le effusioni amorose tra ragazzi.

¹⁶⁹ G. COCCO, *La lotta senza esclusione di colpi contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Le questioni dell'error aetatis e del concetto di pornografia minorile*, cit., 1813.

acquiescenza della F., anch'essa fotografata nuda assieme alla figlia esibendo all'obiettivo il proprio organo sessuale. Lo stesso imputato si era fatto ritrarre, a sua volta, dalla F. disteso sul letto, nudo, con gli organi genitali in primo piano e volutamente esibiti con accanto, anch'essa nuda, la piccola M."¹⁷⁰

Incerto è se debbano essere incluse nel concetto di pornografia penalmente rilevante le ipotesi in cui si abbia la rappresentazione di maggiorenni che sembrano essere bambini¹⁷¹.

Alla luce degli ultimi interventi legislativi si ha, in conclusione, un concetto di pedopornografia particolarmente elastico e più ampio rispetto a quello precedentemente seguito da dottrina e giurisprudenza nazionali, concetto che ha il suo limite nella difficoltà di stabilire in maniera oggettiva e sufficientemente precisa quando una rappresentazione sia effettivamente destinata a scopi sessuali e sia, dunque, illecita¹⁷². Tale definizione è stata inoltre criticata in quanto rischia di comprendere anche condotte di scarso impatto lesivo, rilevando più l'intenzione e lo stato psicologico del soggetto agente che il pericolo o il danno che tali condotte effettivamente producono al minore¹⁷³. Un'applicazione letterale di tale definizione rischierebbe infatti di arrivare all'assurdo di considerare pornografia anche la famosa immagine di Kim Phuc, all'epoca una bambina di 9 anni, mentre fugge da un villaggio completamente nuda insieme ad

¹⁷⁰ Cass. Pen., sez. III, 7 giugno 2006, n. 20303; v. G. COCCO, *La lotta senza esclusione di colpi contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Le questioni dell'error aetatis e del concetto di pornografia minorile*, cit., 1813.

¹⁷¹ In senso affermativo dispone la Decisione quadro 2004/68/GAI e AA. VV. *Manifesto sulla politica criminale europea*, in *RIDPP*, 2010, 3, 1267-1272; *contra* G. COCCO, *La lotta senza esclusione di colpi contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Le questioni dell'error aetatis e del concetto di pornografia minorile*, cit., 1818.

¹⁷² L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter, op. cit.*, 241.

¹⁷³ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte Speciale*, cit., 2006, 171.

altri bambini, dopo essere stata gravemente ustionata sulle braccia e sulla schiena da un bombardamento al napalm delle forze aeree del Vietnam del Sud, semplicemente perché idonea a produrre eccitazione in un pedofilo. All'opposto, tale definizione viene criticata perché porta a non considerare più come reato condotte, come la produzione di immagini ritraenti la nudità di minori indipendentemente dal loro carattere esplicitamente sessuale, che prima vi rientravano. Si pensi alle ipotesi in cui la connotazione sessuale della realizzazione o della detenzione non emerga dalle caratteristiche intrinseche all'immagine bensì da altri elementi della condotta, come quando le immagini realizzate o detenute, pur ritraendo la nudità del minore comprensiva dell'esposizione degli organi genitali, non hanno di per sé una vera connotazione sessuale, ma questa è però desumibile, ad esempio, dal numero delle immagini detenute o realizzate, dalle modalità di acquisizione, dal fatto che riguardino minori estranei alla propria famiglia, o dal fatto che i relativi *file* vengano denominati, classificati o archiviati in modo da dimostrare il fine sessuale dell'indagato¹⁷⁴.

La giurisprudenza, nelle prime pronunce successive all'introduzione del comma 7, ha ritenuto che esso abbia esteso l'ambito di applicazione del reato di pornografia minorile, rilevando come la definizione normativa richieda semplicemente una rappresentazione "per scopi sessuali" degli organi genitali del minore, senza richiedere l'esibizione lasciva degli stessi. È stata dunque esclusa

¹⁷⁴ E. ALBAMONTE. *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte I: Le principali modificazioni al codice penale*, in *GM*, 2013, 758.

l'applicabilità di tale comma ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 172/2012¹⁷⁵.

La dottrina è, invece, incerta sul se le opere artistiche possano essere considerate materiale pornografico ai fini del diritto penale. Alcuni autori¹⁷⁶ propendono per la soluzione positiva, mentre altri¹⁷⁷ ritengono che disegni, dipinti, sculture e simili al massimo possono venire in rilievo ai fini dell'art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni) con riguardo al loro contenuto osceno. Questa seconda ipotesi è da preferire considerato che la norma mira a proteggere lo sviluppo fisico, psichico, morale e sociale del minore ed esso non può essere leso, ne posto in pericolo, da un disegno o da una scultura, non riproducendo questi direttamente la realtà, se non per il tramite dell'artista. Gli scritti in particolare possono considerarsi esclusi dal concetto di pornografia minorile, sulla base del riferimento alla fonte Convenzionale cui è data esecuzione e alla Direttiva 2011/93/UE nonché sulla base del confronto con l'art. 528, in tema di atti osceni, che invece fa riferimento espressamente agli scritti¹⁷⁸. Occorre inoltre considerare che le opere d'arte si "realizzano", non si "producono". Si avrà, quindi, commissione del reato in parola solo qualora l'opera d'arte sia realizzata in presenza del minore che faccia da modello¹⁷⁹. Ad esempio, integra il reato in

¹⁷⁵ Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 3110 (udienza 20 novembre 2013); Cass. Pen., Sez. III, 9 gennaio 2013, n. 5874; L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter, op. cit.*, 242.

¹⁷⁶ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte Speciale*, cit., 2006, 151.

¹⁷⁷ A. CADOPPI, *Commento all'art. 600-ter, I e II comma c.p., op. cit.*, 144-145.

¹⁷⁸ G. COCCO, *La lotta senza esclusione di colpi contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Le questioni dell'error aetatis e del concetto di pornografia minorile*, cit., 1811

¹⁷⁹ S. DELSIGNORE, *Pornografia minorile*, in *I reati contro la persona*, A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA, diretto da, vol. III, *Reati contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori*, A. CADOPPI, a cura di, Torino, 2006, 441; contra Trib. Chieti, 08 novembre 2006, n. 803, in CP, 2007, 1257 secondo cui "le immagini pornografiche vanno distinte dalle foto di "nudo artistico", nelle quali

discorso la realizzazione di book fotografici di minori ritratti in pose equivoche, non rilevando in proposito che gli stessi siano stati realizzati esclusivamente a fini pubblicitari¹⁸⁰.

2.2. Bene giuridico protetto

Tale reato è stato inserito, dalla L. n. 269/1998, nel Titolo XII della parte speciale del codice penale, relativo ai delitti contro la persona, in particolare nella Sezione I del Capo III, relativa ai reati contro la personalità individuale insieme allo sfruttamento della prostituzione minorile e al turismo sessuale in danno dei minori i quali vengono definiti le “*nuove forme di riduzione in schiavitù*”. Tralasciando i dubbi sull’aggettivo “*nuove*”, la collocazione della norma all’interno del codice ci mostra come il bene giuridico protetto sia la libertà individuale intesa come *status libertatis*, ossia non una particolare forma di manifestazione della libertà individuale ma l’insieme delle sue manifestazioni la

l’oggetto dell’immagine è il corpo umano, considerato nella sua essenza, e non quale mera espressione di istinti sessuali”.

¹⁸⁰ Cass., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 21392, CED 247601; peraltro, secondo G. COCCO, *La lotta senza esclusione di colpi contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Le questioni dell’error aetatis e del concetto di pornografia minorile*, cit., 1813-1817 non paiono congrue con il dettato normativo le argomentazioni addotte a sostegno della natura pornografica di tali book, dato che non è sanzionata penalmente ogni condotta che leda la dignità del minore ma solo la pornografia minorile. Pertanto “*vanno sicuramente escluse le pose, più o meno erotiche, di minorenni che non esibiscano i genitali in foto di moda, o in film quali American Beauty o Taxi Driver, o in un teatro che rappresenti la tragedia Romeo e Giulietta, notoriamente infraquattordicenne la seconda. Si pensi alla rappresentazione di Romeo e Giulietta nella scena del balcone analogamente al noto dipinto di Ford Madox Brown del 1870, con Romeo a cavalcioni sul balcone che bacia sul collo una Giulietta con generosa scollatura, immagine certamente erotica ma altrettanto certamente non pornografica, e dunque interpretabile da una minorenne (ultraquattordicenne) in un film o a teatro od oggetto di un comunque lecito autoscatto tra fidanzatini.*” Così come in relazione alle attività sessuali simulate, dovrebbe trattarsi comunque di situazioni “*hard core*” ossia fatte per apparire genuine. Infatti, “*diverso è rappresentare in un film il futuro papa Rodrigo Borgia e la quattordicenne Giulia Farnese, interpretata da una minorenne, come esigenze artistiche possono ben richiedere, mentre si contorcono sotto le lenzuola, che lascino immaginare ma non rappresentano visivamente alcunché, dal fornire una rappresentazione hard core, ovvero che rappresenti visivamente gli organi sessuali di almeno uno dei protagonisti simulando un coito*”.

cui negazione comporta l'annientamento stesso della personalità dell'individuo¹⁸¹. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, il legislatore ha ritenuto quindi che ogni forma di sfruttamento sessuale del minore sia idonea a compromettere gravemente il suo sviluppo psicofisico, impedendogli la libera realizzazione come persona¹⁸². Il bene giuridico protetto dal reato in discorso quindi è, come per il reato di prostituzione minorile, la tutela dell'integrità fisica e psichica del fanciullo, al fine di sottrarlo da vicende non consone alla sua età e maturità mentale e sessuale. Peraltro, come confermato dalla giurisprudenza, il reato di pornografia minorile è da considerare un reato plurioffensivo in quanto coinvolge anche l'intangibilità e la libertà sessuale dei minori¹⁸³. Sempre come per il reato di prostituzione minorile, la norma si giustifica per la giovane età degli individui coinvolti, essendo le condotte previste da tale articolo di per sé lecite¹⁸⁴.

2.3. I reati previsti dall'art. 600-ter c.p. comma 1

L'art. 600-ter esordisce prevedendo una serie di fattispecie accomunate dalla medesima pena: la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 24.000€ a 240.000€. In particolare, sono puniti coloro i quali realizzano esibizioni o spettacoli pornografici ovvero producono materiale pornografico utilizzando soggetti minori d'età, nonché coloro che reclutano o quantomeno inducono,

¹⁸¹ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 259; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VIII, 1987, 660;

¹⁸² L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter, op. cit.*, 225.

¹⁸³ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 225; Cass. Pen., Sez. Un., 31 maggio 2000, n. 13, p.m. in proc. C. Bove, in *CP*, 2000, 2983; Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2005, n. 5774.

¹⁸⁴ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1029.

sempre minori di anni 18, a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici e coloro che, pur non partecipando alla produzione del materiale o all'organizzazione degli spettacoli e delle esibizioni pornografiche, ne traggono comunque profitto.

Ci troviamo di fronte a una fattispecie mista alternativa, nel senso che il legislatore ha riunito all'interno dello stesso comma condotte diverse, ognuna delle quali, se commessa, è sufficiente a integrare l'elemento oggettivo del reato, ma, in caso di commissione, nello stesso contesto spazio-temporale, di più condotte previste dallo stesso comma, si avrà comunque la commissione del reato una sola volta e non concorso di reati¹⁸⁵.

Per quanto riguarda il soggetto attivo, non richiedendo la norma una specifica qualifica soggettiva (“*chiunque*”), tale reato può essere commesso da qualsiasi persona, incluso un soggetto minorene¹⁸⁶. Si tratta quindi di un'ipotesi di reato comune.

Per quanto riguarda, invece, il soggetto passivo, deve trattarsi di un minore di anni 18, essendo le condotte previste dal primo comma dell'art. 600-*ter*, di per sé, legali. In realtà la norma parla di “*minori*”, ma l'utilizzo del termine al plurale non deve essere considerato un requisito costitutivo del reato, ma un semplice indice sintomatico della pericolosità della condotta¹⁸⁷. Si avrà, quindi, commissione del reato in parola anche qualora l'esibizione, lo spettacolo ovvero il materiale pornografico siano realizzati utilizzando un solo minorene, non

¹⁸⁵ L. GIZZI, *Il delitto di pornografia minorile*, in Aa. Vv., F. COPPI, a cura di, *I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, II ed., 2007, Torino, 430-431;

¹⁸⁶ Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio 2007, n. 12551.

¹⁸⁷ Cass. Pen., Sez. Un., 31 maggio 2000 (dep. 5 luglio 2000), n. 13, in *CP.*, 2000, 2983.

essendo richiesta la presenza di una pluralità di essi¹⁸⁸. A conferma di ciò, la Legge 1 ottobre 2012 n. 172 ha introdotto, al comma 7 dell'art. 602-ter c.p., un'aggravante speciale per il caso in cui il fatto sia commesso in danno di tre o più persone.

L'eventuale consenso prestato dalla vittima è considerato, dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente, irrilevante in quanto proviene da persona immatura, che non ha la disponibilità di diritti inalienabili, quali la libertà psicofisica¹⁸⁹. E' da notare, peraltro, che una corrente dottrina ritiene che tale consenso, qualora provenga da soggetto che abbia più di 14 anni, da soggetto cioè che abbia raggiunto l'età del consenso per il compimento di atti sessuali, dovrebbe avere efficacia scriminante¹⁹⁰.

Per l'integrazione del reato occorre che effettivamente la rappresentazione dello spettacolo o la produzione del materiale siano stati compiuti con la partecipazione del minore, non essendo sufficiente l'impiego del minore in attività strettamente preparatorie come provini, esercitazioni e prove, potendo queste ultime tutt'al più rilevare ai fini del tentativo¹⁹¹. Peraltro, trattandosi di reato di pericolo concreto, la giurisprudenza ha dedotto l'inconfigurabilità dello stesso¹⁹².

¹⁸⁸ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1036.

¹⁸⁹ Cass. Pen., Sez. III, 16 aprile 2013, n. 39872, in *Guida al diritto* 2013, 45, 70; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1036; *Cfr.* DI GIOVINE, *Commento all'art. 600-ter c.p.*, in LATTANZI-LUPO, a cura di, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2005, 649; Cass. Pen., Sez. III, 5 giugno 2007, n. 27252.

¹⁹⁰ A. CADOPPI, *Commento all'art. 600-ter, I e II comma c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 123.

¹⁹¹ L. GIZZI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 431.

¹⁹² Cass. Pen., Sez. III, 16 aprile 2013, n. 39872, in *Guida al diritto* 2013, 45, 70; L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter c.p.*, *op. cit.*, 230; B. PETROCELLI, *Il delitto tentato*, studi, Padova, 1966.

La consumazione del reato si ha pertanto nel momento in cui viene prodotto il materiale pedopornografico, nel momento in cui sono realizzati gli spettacoli o le esibizioni erotiche, in quello in cui il minore è reclutato o indotto a partecipare a tali rappresentazioni e, infine, nel momento in cui il soggetto consegue il profitto dagli spettacoli predetti. Nel caso dell'induzione occorre peraltro che lo spettacolo o le esibizioni siano effettivamente allestite o realizzate non essendo sufficiente la generica sollecitazione della disponibilità del minore a prendere parte in futuro a esibizioni non ancora effettivamente pianificate¹⁹³.

In passato tale comma puniva lo sfruttamento dei minori per la realizzazione di esibizioni pornografiche o per la produzione di materiale pornografico. Ciò però aveva suscitato molte perplessità quanto alla sua aderenza ai principi costituzionali di tassatività e determinatezza poiché il concetto di sfruttamento appariva troppo ampio per poter definire con precisione il contenuto della condotta tipica ed aveva fatto sorgere dubbi circa la necessità o meno di perseguire uno scopo di lucro¹⁹⁴. Avendo, però, la L. n. 38/2006 provveduto ad eliminare il riferimento allo sfruttamento, affinché si abbia la configurazione del reato non è più necessario lo sfruttamento del minore in quanto basta semplicemente la sua utilizzazione.

¹⁹³ A. CADOPPI, *Commento all'art. 600-ter, I e II comma c.p., op. cit.*, 162-163; L. PICOTTI, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini*, cit., 1295.

¹⁹⁴ P. PITTARO, *Le norme contro la pedofilia*, A) *Le norme di diritto penale sostanziale*, cit., 1222; S. APRILE, *I delitti contro la libertà individuale*, cit., 200-210; V. SANTORO, *op. cit.*, 46; C. RIVIEZZO, *op. cit.*, 7; B. ROMANO, *Profili penalistici dell'abuso sessuale sui minori*, cit., 1567; V. PATALANO, *il d.d.l. anti-pedofilia cerca il consenso, ma "chiede troppo" al diritto penale*, in *GD* 1998, 27, 11; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: Parte speciale*, cit., 2008, 175; L. PICOTTI, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini*, cit., 1291; G. FLORA, *La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori*, in *SJ*, 1999, 731; F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 495; Cass. Pen., Sez. Un., 31 maggio 2000 (dep. 5 luglio 2000), n. 13, p.m. in proc. C Bove, CP 2000, 2983; Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2005, n. 5774; Cass. Pen., sez. III, 20 novembre 2007, n. 1814.

Il dolo è generico non richiedendosi un fine particolare perseguito dall'agente mentre si richiede la coscienza e la volontà di utilizzare soggetti minorenni per la realizzazione di esibizioni ovvero per la produzione di materiale pornografico oppure ancora la coscienza e volontà di indurre tali soggetti a partecipare a tali esibizioni. E' da notare, peraltro, che l'eventuale errore¹⁹⁵ sull'età della persona offesa non esclude il dolo¹⁹⁶, salva l'ipotesi dell'errore inevitabile¹⁹⁷, intendendosi tale l'ignoranza non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa¹⁹⁸. Peraltro, ai fini della configurabilità del reato in discorso, sebbene non siano necessarie finalità commerciali o lucrative, *“le nozioni di “produzione” e di “esibizione” richiedono l’inserimento della condotta in un contesto di organizzazione almeno embrionale e di destinazione, anche potenziale, del materiale pornografico alla successiva fruizione da parte di terzi”*¹⁹⁹, anche perché altrimenti non si comprenderebbe il secondo comma che prevede lo stesso trattamento sanzionatorio in caso di commercializzazione del materiale illecito.

¹⁹⁵ T. PADOVANI, *L'intangibilità sessuale del minore degli anni quattordici e l'irrilevanza dell'errore sull'età: una presunzione ragionevole ed una fictio assurda*, in *RIDPP*, 1984, 429; G. FIANDACA, *Inescusabilità dell'errore sull'età della persona offesa nella violenza carnale e principi costituzionali*, in *FI*, 1983, I, 2652; in relazione al problema relativo alle diverse interpretazioni possibili di una stessa disposizione, derivante dalla pluralità di fonti, europee e nazionali, v. C. E. PALIERO, *Il diritto liquido. Pensieri post-delmāsiani sulla dialettica delle fonti penali*, in *RIDPP*, 2014, 3, 1099-1132.

¹⁹⁶ Tale norma, peraltro, non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. 172/2012. V. G. L. GATTA, *La sentenza sul caso Berlusconi-Ruby, sotto la lente del giurista: un'occasione per riflettere sulla nozione di minaccia penalmente rilevante*, in *DirPenCont*, 2013; L. RISICATO, *Error aetatis e principio di colpevolezza: un perseverare diabolicum?*, in *RIDPP*, 2000, 584 ss.

¹⁹⁷ Art. 602-*quater* c.p.; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1159-1162.

¹⁹⁸ In proposito Cass. Pen., Sez. III, 27 gennaio 2014, n. 3651 ha escluso la sufficienza, ai fini della scusante, della semplice dichiarazione del minore di avere un'età superiore a quella reale, senza che l'imputato abbia effettuato alcuna verifica per controllare la veridicità di tale informazione; L. RISICATO, *L'errore sull'età tra error facti ed error iuris: una decisione “timida” o “storica” della Corte costituzionale?*, in *DPP*, 2007, 1472.

¹⁹⁹ Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio 2007, n. 27252, in *CP*, 2008, 2889 in cui è stato affermato che trasmettere un filmato pedopornografico a più persone tramite cellulare potenzia il carattere diffusivo della trasmissione, facilmente moltiplicabile da ciascun soggetto destinatario, anche qualora il soggetto attivo sia a sua volta un minorenne. V. anche Cass., Sez. III, 11 marzo 2010, n. 17178, CED 246982 in cui la Corte ha escluso che un tale contesto organizzativo e di destinazione possa essere desunto dalla circostanza della mera detenzione di un computer da parte del soggetto agente.

D'altro canto, poiché tale reato *“ha natura di reato di pericolo concreto, la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo l'ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto”*²⁰⁰, dunque non si può escludere che, quando le modalità e le caratteristiche della condotta siano tali da presentare i caratteri della pericolosità e dell'offensività che si pongono a fondamento dell'intervento sanzionatorio, anche un'unica esibizione o la realizzazione di un solo “materiale” siano sufficienti ad integrare la fattispecie criminosa²⁰¹. In particolare, è compito del giudice accertare nel caso concreto la configurabilità di tale pericolo di diffusione sulla base di elementi sintomatici di tale condotta come l'esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale idonea a soddisfare le esigenze del mercato dei pedofili, il collegamento dell'imputato con pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità materiale di strumenti tecnici di riproduzione e/o trasmissione, anche telematica, idonei a diffondere il materiale pedopornografico, l'utilizzo di più minori per la produzione di materiale pornografico, i precedenti penali, la condotta antecedente e le qualità

²⁰⁰ Cass. Pen., Sez. Un., 5 luglio 2000, n. 13, in CP, 2000, 2983; Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2005, n. 5774 ha ritenuto sussistente tale pericolo sulla base dell'imponente apparato informatico, dell'ingente quantità di materiale pedopornografico posseduto dall'imputato e del fatto che lo stesso aveva effettuato con una macchina fotografica numerose foto alle parti intime di una bimba, alla quale era stato celato il volto, foto che poi erano state scaricate sull'hard disk del computer in vista di una loro successiva diffusione.

²⁰¹ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1037.

soggettive dell'imputato, nonché altri indizi significativi suggeriti dall'esperienza²⁰².

D'altro canto, trattandosi di reato di pericolo concreto, si esclude la rilevanza della c.d. pornografia domestica²⁰³, richiedendosi, appunto, *“per il perfezionamento della fattispecie che la condotta dell'agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto. La norma mira a impedire la visione del minore ad una cerchia indeterminata di pedofili e, di conseguenza, non configura l'ipotesi di reato la produzione pornografica destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore”*²⁰⁴.

Ad esempio, secondo la giurisprudenza non sono ravvisabili gli estremi del delitto in discorso a carico del minorenne che col consenso della propria

²⁰² Nel caso di specie Cass. Pen., Sez. Un., 31 maggio 2000, n. 13 ha escluso la ricorrenza del concreto pericolo di diffusione del materiale pedopornografico in un caso in cui l'agente aveva realizzato e detenuto alcune fotografie pornografiche che ritraevano un minorenne, consenziente, per uso puramente *“affettivo”*; Cass. Pen., Sez. III, 7 novembre 2012, n. 43133 ha cassato l'assoluzione di due imputati accusati di produzione di materiale pornografico mediante un video nel quale compariva una minorenne; il giudice di merito aveva ritenuto che l'episodio contestato fosse del tutto estemporaneo e tra soggetti consenzienti, ma la Cassazione ha sottolineato come non potesse mettersi in dubbio l'avvenuta diffusione delle immagini nei confronti di terzi inseriti in un circuito embrionale di fruitori occasionali di immagini pedopornografiche; Cass. Pen., Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 11997 ha ritenuto che sia integrato il reato di detenzione di materiale pedopornografico e non quello di produzione in un caso in cui un soggetto aveva filmato di nascosto le effusioni amorose tra ragazzi, in quanto anche se la condotta incriminata venne posta in essere nell'ambito di una struttura rudimentale essa non era idonea alla diffusione del prodotto su larga scala, ma era limitata a una ristretta cerchia di amici; F. PICCICHÈ, *La pornografia minorile*, in *RP*, 2009, 787 ss.

²⁰³ Nonostante il legislatore italiano abbia escluso le cause di non punibilità previste dalla Convenzione di Lanzarote ed originariamente previste anche dal disegno di legge originario, le quali erano volte per l'appunto ad escludere dall'ambito di applicazione della norma quelle che sono state definite dal (all'epoca) Ministro Prestigiacomo le c.d. *“bambinate”*; A. CASANA, *op. cit.*, 57; *contra* A. PECCIOLI, *La riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopornografia*, cit., 144.

²⁰⁴ Cass. Pen. Sez. III, 14 gennaio 2008, n. 1814, in CP, 2008, 4167; Cass. Pen., Sez. III, 1° dicembre 2009, n. 49604, Pm presso il tribunale di Bologna c. M.M., rv. 245749; Cass. Pen., Sez. III, 20 aprile 2015, n. 16340, RV 263355 ha ritenuto integrati gli estremi della diffusione nell'inserimento di materiale pedopornografico all'interno del social network *“Facebook”*; Cass. Pen., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 8285 ha ritenuto sussistente il concreto pericolo di diffusione da parte dell'imputato di strumenti tecnici per la produzione di materiale e per la sua trasmissione telematica, risultando che il medesimo, gravato tra l'altro da precedenti penali specifici, aveva a disposizione una *“cartella di condivisione”* atta a condividere indiscriminatamente verso gli utenti del network tutte le immagini ed i video ivi presenti.

compagna, anch'essa minorenni, registri con una videocamera i loro rapporti sessuali al solo fine di rafforzare il reciproco legame visionando il tutto tra loro due per poi procedere alla cancellazione, ancorché il filmato sia stato poi trasferito su di un CD e successivamente diffuso dall'imputato tra i conoscenti di entrambi al fine di diffamare e minacciare l'ex compagna per avere quest'ultima interrotto la loro relazione²⁰⁵.

Inoltre, nonostante il rischio e l'avvenuta diffusione, recentemente la giurisprudenza ha sancito l'inconfigurabilità del reato in discorso, "*per difetto di un elemento costitutivo*", nel caso del materiale pornografico autoprodotta e diffuso dal minore stesso "*in modo autonomo, consapevole, non indotto o costretto*"²⁰⁶.

Andando ad analizzare specificatamente il n. 1) occorre dire in primo luogo che originariamente la disposizione si riferiva esclusivamente alle esibizioni. Solo con la l. n. 172/2012 il legislatore ha introdotto la locuzione "spettacoli pornografici". Prima di tale intervento, dottrina e giurisprudenza davano comunque un'interpretazione particolarmente ampia del termine esibizione. Con tale termine si soleva intendere, infatti, qualsiasi rappresentazione di natura pornografica che avvenisse davanti a un pubblico, anche qualora si trattasse di un solo spettatore²⁰⁷. Con l'aggiunta del termine "spettacolo", non potendosi

²⁰⁵ Trib. Min. Perugia, 31 dicembre 2003, in *Dir. Fam.*, 2005, 535, con nota di BASIRICÒ; S. VITTORINI GIULIANO, A. SORGATO, *Reati su soggetti deboli: percorsi giurisprudenziali*, Milano, 2009, 169.

²⁰⁶ Cass. Pen., Sez. III, 21 marzo 2016, n. 11675; <http://www.responsabilecivile.it/pornografia-e-minori-farsi-selfie-a-contenuto-pornografico-e-divulgarli-non-e-reato/> (22-09-2016).

²⁰⁷ A. CADOPPI, *Commento all'art. 600-ter, I e II comma c.p., op. cit.*, 143; DI GIOVINE, *Commento all'art. 600-ter c.p., op. cit.*, 590; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte Speciale*, cit., 2006, 149; S. APRILE, *I delitti contro la libertà individuale*, cit., 195.

quest'ultimo considerare un semplice sinonimo di quello già esistente, si dovrebbe considerare tale la rappresentazione pornografica, più o meno improvvisata, che si svolge davanti a un pubblico, qualunque sia il numero degli spettatori, mentre per "esibizione" si dovrebbe intendere una rappresentazione rivolta esclusivamente a un soggetto determinato²⁰⁸. Resta comunque da stabilire se sia necessario che la relativa offerta sia comunque rivolta al pubblico, salvo poi concentrarsi al momento dell'esecuzione anche su di un unico spettatore, ovvero se la stessa fin dall'origine possa essere destinata esclusivamente a un solo fruitore, soluzione che sembra maggiormente conforme all'intenzione del legislatore²⁰⁹.

E' da notare che non è necessario che il pubblico sia materialmente presente nel luogo dell'esibizione e quindi che le esibizioni siano dal vivo, potendosi trattare anche di trasmissione a distanza, purché l'esibizione non sia stata registrata e la "visione" avvenga in diretta, in quanto altrimenti si rientrerebbe nell'ipotesi di produzione di materiale pedopornografico²¹⁰.

In ogni caso, lo spettatore deve limitarsi alla sola percezione visiva, poiché, qualora ci fosse la diretta sottoposizione del minore ai "comandi" dello spettatore, si tratterebbe di un'ipotesi di sfruttamento della prostituzione (nel caso di specie, minorile), anche nel caso in cui la vendita del proprio corpo dietro

²⁰⁸ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte Speciale*, cit., 2006, 174.

²⁰⁹ R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *op. cit.*, 95.

²¹⁰ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1038.

corrispettivo sia effettuata senza contatto fisico diretto (c.d. prostituzione online)²¹¹.

Non di meno, la giurisprudenza ha ritenuto che sussista il delitto di cui all'art. 600-ter comma 1 anche nell'ipotesi in cui il soggetto minorene non sia protagonista attivo dell'esibizione pornografica, ma si limiti ad assistervi insieme ad altri in quanto anche tale tipo di coinvolgimento sarebbe comunque causa di degradazione della sua personalità²¹².

Il punto 1) fa inoltre riferimento alla produzione di materiale pornografico. Per produzione la dottrina intende sia la condotta di chi sovrintende alla formazione del materiale pornografico, sia chi procede materialmente alla sua realizzazione e al suo confezionamento, ad esempio duplicando il supporto (pellicola, videocassetta, CD, DVD, carta, negativo, supporto digitale, ecc.) in cui è memorizzato il filmato o la fotografia o stampando le rappresentazioni grafiche²¹³. Integra il reato, ad esempio, la registrazione tramite telecamera di un soggetto minorene che si mostra nudo in webcam²¹⁴. L'esistenza di un supporto in cui sia contenuto il materiale pornografico serve proprio a distinguere la produzione dall'esibizione²¹⁵.

²¹¹ L. MONACO, *Commento all'art. 600-ter c.p.*, in A. CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2003, 1659; L. GIZZI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 435; cfr. Cass. Pen., Sez. III, 22 aprile 2004, n. 2546, in *CP*, 2005, p. 3497; Cass. Pen., Sez. III, 22 giugno 2010, n. 37188.

²¹² Cass. Pen., Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 10068, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova c. D.C. (rv. 243086).

²¹³ S. DELSIGNORE, *Pornografia minorile*, cit., 441.

²¹⁴ Trib. Milano, Sez. VI, 28 febbraio 2012; A. CASANA, *op. cit.*, 54.

²¹⁵ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1039.

Il reato di produzione di materiale pedopornografico non può essere contestato in concorso con il reato di detenzione di materiale pornografico, essendo indubitabile che nel momento in cui si realizza un filmato lo si detenga²¹⁶.

E' da notare, poi, che qualora il materiale pedopornografico sia realizzato al fine di realizzare una sorta di catalogo di bambini da mostrare a potenziali "clienti" di viaggi diretti al c.d. turismo sessuale, si avrà applicazione del reato di cui all'art. 600-*quinqüies* c.p. relativo alle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile²¹⁷.

Il n. 2) punisce invece chi recluta o induce minorenni a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici nonché chi da tali spettacoli trae profitto.

Per induzione si intende l'attività di persuasione, convincimento, determinazione o rafforzamento svolta nei confronti di un minorenni, facendo nascere in lui o lei l'idea di prendere parte a tali esibizioni oppure aggiungendo nuovi stimoli o motivi a quelli già presenti nella mente del minore stesso²¹⁸. In proposito non è sufficiente la mera inerzia o tolleranza o anche la semplice proposta, richiedendosi invece un'attività positiva, idonea e concreta la quale deve avere un'efficacia causale determinante o quantomeno rafforzativa della decisione del minore di partecipare allo spettacolo erotico²¹⁹.

²¹⁶ Cass. Pen., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 8285.

²¹⁷ Trib. Milano, Sez. X, 19 luglio 2007, n. 2161, in *GM*, 2007, 11, 59 con nota di A. SORGATO; Cass. Pen., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 2011; Cass. Pen., sez. III, 20 novembre 2007, n. 1814; Cass. Pen., Sez. III, 15 aprile 2015, n. 29883; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1061.

²¹⁸ L. GIZZI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 434; G. PIOLETTI, voce *Prostituzione*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. X, Torino, 1995, 284.

²¹⁹ DI GIOVINE, sub *art. 600-bis c.p.*, in G. LATTANZI, E. LUPO, a cura di, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2005, 513.

Per quanto riguarda, invece, il reclutamento, come per gli “*spettacoli pornografici*”, anche questa è una condotta introdotta con la L. n. 172/2012. Il reclutamento si differenzia dall’induzione perché non consiste in un’attività di persuasione o rafforzamento del proposito altrui, ma piuttosto in un comportamento attivo avente l’effetto di mettere la vittima nella disponibilità del soggetto che intende utilizzarla per la realizzazione di spettacoli o esibizioni pornografiche o per la produzione di materiale pornografico²²⁰.

La L. 1° ottobre 2012, n. 172 ha inoltre introdotto l’ipotesi di chi tragga da tali spettacoli altrimenti profitto. La disposizione fa riferimento ai soli spettacoli e non anche alle esibizioni, probabilmente a causa di una semplice dimenticanza del legislatore, ma potrebbe essere anche dovuto al fatto che, considerato che le esibizioni sono rappresentazioni svolte privatamente, è difficile che potrà configurarsi un profitto per un soggetto terzo ed ulteriore rispetto a coloro che hanno organizzato o comunque concorso nell’allestimento e nella realizzazione dell’esibizione stessa. In ogni caso si tratta di un’ipotesi residuale rispetto alle condotte di induzione, reclutamento e realizzazione di spettacoli pornografici, come confermato dalla presenza dell’avverbio “*altrimenti*”. Entrerà, pertanto, in gioco solo nel caso in cui un soggetto, che non ha partecipato in alcun modo alla realizzazione di tali spettacoli, tragga comunque un guadagno dagli stessi²²¹.

²²⁰ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*,1040; G. DENORA, *II. Oggettivo e soggettivo nell’induzione alla prostituzione minorile*, in *Minorigiustizia*, 2012, 4, 221-227; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *op. cit.*, 94; in senso parzialmente contrario S. TOVANI, *Un ampio spettro di modifiche al codice penale*, in *LP* 2013, 49 per il quale il concetto di reclutamento deve ritenersi ricompreso in quello più ampio di induzione.

²²¹ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*,1040.

La pena prevista per il reato di cui all'art. 600-*ter* comma 1 c.p. è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore²²².

In tema di confisca è opportuno ricordare come l'art. 12-*sexies* L. 7 agosto 1992, n. 356 preveda, in caso di condanna o di applicazione della pena per reato consumato (non, invece, tentato²²³), anche in relazione al materiale di cui all'art. 600-*quater*.1 c.p., l'ablazione obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualunque titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica²²⁴.

Dal punto di vista procedurale occorre notare come la competenza sia del Tribunale collegiale²²⁵; la procedibilità per tale comma, come per tutto l'art. 600-*ter*, è d'ufficio; l'arresto inoltre è obbligatorio mentre il fermo di indiziato di delitto è consentito ma non obbligatorio; consentita, inoltre, è la custodia cautelare così come le altre misure cautelari personali²²⁶.

L'art. 14 della L. n. 269/1998 e successivamente l'art. 9 della L. n. 146/2006 hanno introdotto alcuni particolari strumenti al fine di meglio combattere la pedopornografia, tra cui la possibilità di utilizzare agenti provocatori

²²² Art. 602-*ter* comma 4 c.p.; per situazione di necessità deve intendersi una situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale idonea a condizionare la volontà della persona; cfr. art. 54 c.p. e 1448 c.c.

²²³ Cass. Pen., Sez. II, 23 settembre 2010, n. 36001, Fasano, rv 248164.

²²⁴ L. PISTORELLI, sub art. 600-*septies*, in E. DOLCINI, G. GATTA, *Codice penale commentato*, IV ed. Milano, 2015, 265; M. SERRAINO, *Nuovi presupposti sostanziali per l'applicazione della confisca allargata. Commento all'art. 8 l. 1 ottobre 2012, n. 172*, in *LP*, 2013, 1, 90-92.

²²⁵ A. DE BENEDICTIS, *La rilevanza del principio del giudice naturale nella determinazione della competenza per territorio nel processo penale*, in *GPen*, 2016, 7, 177-184.

²²⁶ L. PISTORELLI, sub art. 600-*ter*, *op. cit.*, 224.

nell'acquisto o nell'intermediazione di materiale pedopornografico e la possibilità di attivare dei siti internet "civetta" in modo da riuscire ad entrare nella rete dei pedofili. Tali strumenti devono in ogni caso essere preventivamente autorizzati, o, a seconda dei casi, addirittura disposti dall'autorità giudiziaria, a pena di nullità²²⁷.

Per tale reato è inoltre ammessa l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione sulla base dell'art. 266, comma 1 c.p.p.

Infine è da considerare che qualora si proceda per tale reato non è ammessa la possibilità di chiedere il c.d. patteggiamento "allargato", quindi si potrà accedere all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti solo qualora la pena detentiva concordata tra accusa e difesa sia inferiore ai due anni di reclusione²²⁸.

2.4. Il reato previsto dall'art. 600-ter c.p. comma 2

L'art. 600-ter comma 2 punisce, con la stessa pena prevista per le condotte disciplinate dal comma 1 (la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 24.000€ a 240.000), "*chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma*".

La *ratio* di tale comma è quella di indebolire l'attività diretta alla produzione di materiale pedopornografico tramite l'attacco ad i canali di distribuzione dello

²²⁷ L. PISTORELLI, *sub art. 600-quater c.p., op. cit.*, 249-250.

²²⁸ Art. 444 c.p.p. comma 1-bis.

stesso²²⁹. Il commercio del materiale pornografico, infatti, non lede direttamente il bene giuridico tutelato, ossia l'integrità psicofisica dei minori, ma il legislatore prevede comunque la sua incriminazione al fine di indebolire il mercato della pedofilia e quindi, a monte, l'abuso sessuale dei minori²³⁰. Si tratta, pertanto, di un'ipotesi di delitto ostacolo²³¹.

La previsione in esame è disposizione speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 528 comma 2 (pubblicazioni e spettacoli osceni) dalla quale si differenzia per l'oggetto del materiale pornografico, i minori di 18 anni.

Il soggetto attivo può essere chiunque pertanto si tratta di un reato comune. Peraltro, considerata la stretta relazione tra il comma in esame e il primo comma, sono da escludere tra i soggetti attivi coloro i quali hanno concorso nella produzione del materiale pornografico successivamente commercializzato. Essi risponderanno esclusivamente dell'art. 600-ter primo comma, essendo il commercio una conseguenza "naturale" della produzione²³².

Il soggetto passivo, come nel primo comma, è il soggetto minore di anni 18 che viene leso, dal punto di vista dell'onorabilità sessuale, dal commercio e quindi dalla circolazione del materiale pornografico che lo rappresenta.

Trattandosi di reato abituale, per aversi "*commercio*" non è sufficiente un singolo ed episodico atto di cessione di una quantità anche ingente di materiale

²²⁹ L. GIZZI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 437.

²³⁰ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1042.

²³¹ L. GIZZI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 437.

²³² F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1042; P. PITTARO, *Le norme contro la pedofilia*, A) *Le norme di diritto penale sostanziale*, cit., 1222; S. APRILE, *I delitti contro la libertà individuale*, cit., 1227; B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., 2013, 196; C. RIVIEZZO, *op. cit.*, 8; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: Parte speciale*, cit., 2008, 175; *contra*, A. MARTINI, *Commento all'art. 3 l. n. 269/1998*, cit., 83.

pornografico, ma occorre un'attività economica organizzata e strutturata avente ad oggetto il commercio di tale materiale²³³. Lo stesso termine “*commercio*”, infatti, dà l'idea di un'attività d'impresa, non episodica o saltuaria, ma stabile ed abituale (“*nella prospettiva di una offerta del prodotto destinata a durare nel tempo*”²³⁴), avente fine di lucro, organizzata, anche in maniera semplice e rudimentale, con adeguati mezzi di distribuzione, finalizzata a compiere un numero indeterminato di operazioni e diretta ad offrire al pubblico, ossia a diffondere su larga scala e non a singoli destinatari, il materiale pedopornografico²³⁵. La singola cessione, anche se inserita all'interno di un'attività organizzata, avrà rilevanza solo ai fini del tentativo, che dunque è configurabile²³⁶. Non è necessario comunque che l'attività sia svolta in via esclusiva e sia l'unica fonte di reddito.

L'esigenza di avere un'attività economica organizzata si nota anche dal confronto con il quarto comma dell'art. 600-ter, che punisce, con pene ben più lievi, il fatto

²³³ L. GIZZI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 437; A. CADOPPI, *Commento all'art. 600-ter, I e II comma c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 164; S. DELSIGNORE, *Pornografia minorile*, cit., 447 e ss.; *contra* A. MARTINI, *Commento all'art. 3 l. n. 269/1998*, cit., 82; S. APRILE, *I delitti contro la libertà individuale*, cit., 215 secondo cui la natura abituale di tale reato sarebbe da escludere e dunque è sufficiente anche un singolo atto dispositivo, sempre purché inserito all'interno di un contesto organizzativo o addirittura anche una semplice offerta al pubblico del materiale pornografico o di gestione della domanda (dato che il legislatore, non utilizzando il concetto di “cessione” non ha collegato la condotta tipica al perfezionamento della vendita).

²³⁴ Cass. Pen., Sez. III, 24 agosto 2000, n. 2421, in *CP*, 2002, 1041; A. MARTINI, *Commento all'art. 3 l. n. 269/1998*, cit., 82.

²³⁵ A. CADOPPI, *Commento all'art. 600-ter, I e II comma c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 163-164; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: Parte speciale*, cit., 2008, 175; S. APRILE, *I delitti contro la libertà individuale*, cit., 214; Cass. Pen., Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 11997 ha ritenuto che sia integrato il reato di detenzione di materiale pedopornografico e non quello di commercio in un caso in cui un soggetto aveva filmato di nascosto le effusioni amorose tra ragazzi, in quanto anche se la condotta incriminata venne posta in essere nell'ambito di una struttura rudimentale essa non era idonea alla diffusione del prodotto su larga scala, ma era limitata a una ristretta cerchia di amici.

²³⁶ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1044; F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 502; L. GIZZI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 439.

di chi cede, gratuitamente o a titolo oneroso, il materiale pedopornografico; ne deriva, quindi, l'esigenza di un *quid pluris* rispetto a un atto meramente occasionale di alienazione²³⁷.

Il requisito dell'organizzazione dell'attività consiste nel fatto che il reo deve disporre di strumenti tecnici idonei a compiere le varie transazioni e deve avere una rete di contatti, come fornitori, intermediari e cessionari, dei quali avvalersi per svolgere la propria attività commerciale.

Il dolo è generico, richiedendosi la consapevolezza del soggetto agente di fare commercio del materiale e, qualora concorra con altri soggetti, di far parte di una struttura commerciale organizzata, quanto meno embrionale²³⁸; peraltro, parte della dottrina²³⁹ ritiene si tratti di un'ipotesi di dolo specifico considerando insito nel concetto di "*commercio*" lo scopo di lucro. Il soggetto attivo deve inoltre essere consapevole del fatto che il materiale che sta commerciando rappresenta individui minorenni, anche se l'eventuale errore sull'età dei soggetti rappresentati non esclude il dolo, salva l'ipotesi dell'errore inevitabile²⁴⁰, intendendosi tale l'ignoranza non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa²⁴¹. L'elemento soggettivo può anche assumere la forma del dolo eventuale, anche se tale ipotesi è piuttosto improbabile.

²³⁷ L. GIZZI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 438;

²³⁸ S. DELSIGNORE, *Pornografia minorile*, cit., 450; L. GIZZI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 439; B. ROMANO, *Profili penalistici dell'abuso sessuale sui minori*, cit., 194.

²³⁹ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 500 e ss.

²⁴⁰ Art. 602-*quater* c.p.; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1159-1162; G. COCCO, *La lotta senza esclusione di colpi contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Le questioni dell'error aetatis e del concetto di pornografia minorile*, cit., 1802-1821.

²⁴¹ Cass. Pen., Sez. III, 27 gennaio 2014, n. 3651.

La modalità del commercio è indifferente, potendo avvenire sia nelle forme tradizionali, come vendita o noleggio, sia per via telematica, tramite internet, telefono cellulare, posta elettronica e simili²⁴².

In tema di confisca è opportuno ricordare come l'art. 12-*sexies* L. 7 agosto 1992, n. 356 preveda, in caso di condanna o di applicazione della pena per reato consumato (non, invece, tentato²⁴³), anche in relazione al materiale di cui all'art. 600-*quater*.1 c.p., l'ablazione obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualunque titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica²⁴⁴.

Dal punto di vista procedurale la competenza è del tribunale collegiale; la procedibilità è d'ufficio; l'arresto è obbligatorio mentre il fermo di indiziato è consentito; consentite sono anche tutte le misure cautelari personali²⁴⁵.

Anche per il reato previsto dal secondo comma è prevista la possibilità di utilizzare particolari strumenti come agenti provocatori nell'acquisto o nell'intermediazione di materiale pedopornografico e la possibilità di attivare dei siti internet "civetta"²⁴⁶.

²⁴² F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1043; peraltro, secondo una parte della dottrina, in caso di commercio tramite strumenti telematici il reato si consumerebbe anche in presenza di una sola trasmissione del contenuto illecito (F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 502).

²⁴³ Cass. Pen., Sez. II, 23 settembre 2010, n. 36001, Fasano, rv 248164.

²⁴⁴ L. PISTORELLI, *sub art. 600-septies*, *op. cit.*, 265.

²⁴⁵ L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter*, *op. cit.*, 224.

²⁴⁶ Art. 14 della l. n. 269/1998 e art. 9 della l. n. 146/2006.

Come per i reati previsti dal primo comma, anche per quello in discorso è ammessa l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione²⁴⁷.

Infine è da considerare che, come per il primo comma, qualora si proceda per tale reato non è ammessa la possibilità di chiedere il c.d. patteggiamento "allargato"²⁴⁸.

2.5. I reati previsti dall'art. 600-ter c.p. comma 3

Al terzo comma dell'art. 600-ter del codice penale vengono punite, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a 51.645, una serie di condotte consistenti nella distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicazione di materiale pornografico, nonché nella distribuzione e divulgazione di notizie ed informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di soggetti minorenni.

Anche il terzo comma è un reato comune, in quanto soggetto attivo può essere "chiunque". Peraltro, trattandosi di condotte residuali ("al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma")²⁴⁹, sono esclusi dai soggetti attivi coloro i quali hanno realizzato, o quanto meno concorso a realizzare, la produzione o il commercio di materiale pornografico di cui ai commi 1 e 2²⁵⁰.

Soggetto passivo è sempre il minore di anni diciotto.

²⁴⁷ Art. 266, comma 1 c.p.p.

²⁴⁸ Art. 444 c.p.p. comma 1-bis.

²⁴⁹ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: Parte speciale*, cit., 2008, 175.

²⁵⁰ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 504.

Il bene giuridico protetto è lo stesso dei commi precedenti, ma attraverso l'incriminazione delle condotte previste soprattutto nella seconda parte del comma terzo, la tutela penale è anticipata anche agli atti precedenti all'effettiva lesione dello stesso²⁵¹.

Tale comma prevede una serie di condotte diverse, che sono però alternative tra di loro. Dunque, qualora un soggetto dovesse commettere più di una di esse in relazione allo stesso oggetto materiale, si avrà comunque una sola violazione del reato in esame²⁵².

Le condotte previste da tale comma sono punibili indipendentemente dal mezzo utilizzato (*"con qualsiasi mezzo"*). Il legislatore, a scanso di equivoci, ha voluto precisare come sia rilevante anche la diffusione realizzata per via telematica, come ad esempio tramite internet. Sebbene tale precisazione non sia necessaria appare comunque opportuna sulla base del fatto che la divulgazione di materiale pedopornografico *online* si sia rivelata un'attività decisamente frequente. In tal caso la consumazione del reato si avrà nel luogo e nel momento in cui l'autore digita il comando di invio del materiale per via internet, introducendo in rete il materiale pedopornografico²⁵³.

Affinché si abbia divulgazione occorre peraltro che si abbia *"l'esistenza di un mezzo di diffusione comunque accessibile ad una indefinita pluralità di utenti,*

²⁵¹ L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter c.p., op. cit.*, 233.

²⁵² F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1046; *cfr.* D. CARCANO, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2010, 892.

²⁵³ L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter c.p., op. cit.*, 234; Cass. Pen., Sez. III, 3 marzo 2005, n. 8296.

*per il cui tramite il soggetto mette a disposizione degli stessi materiale vietato o informazioni*²⁵⁴.

Ai fini della configurabilità del reato in discorso occorre, per tutte le condotte previste, una pluralità di destinatari. In proposito la giurisprudenza ha più volte precisato che *“se da una parte non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, dall'altra è sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga propagato ad un numero indeterminato di destinatari*²⁵⁵.

Tale requisito è stato comprovato dal collegamento dell'imputato a un programma di file-sharing in cui si era avuta attività di download ma anche di *upload*, divulgando così filmati e immagini pedopornografiche a una platea ampia di destinatari, potenzialmente non controllata o controllabile²⁵⁶.

Analizzando nel dettaglio le singole condotte, per divulgazione si intende l'attività con cui l'agente mette in circolazione e rende accessibile a un numero indeterminato di soggetti il materiale pedopornografico²⁵⁷. Si tratta di un concetto piuttosto ampio ed elastico, quasi da riassumere tutte le condotte previste da tale comma, tanto da essere definito, in sede di lavori preparatori, come un *“commercio su scala più ridotta*²⁵⁸.

Ad esempio, commette il reato di divulgazione via internet di materiale pedopornografico previsto da tale comma e non quello di cessione dello stesso

²⁵⁴ Cass. Pen., Sez. III, 27 aprile 2000, n. 1762, in *CP*, 2002, 1041.

²⁵⁵ Cass. Pen., Sez. III, 27 settembre 2000, n. 2842, in *CP*, 2001, 3432.

²⁵⁶ Cass. Pen., Sez. III, 16 aprile 2013, n. 39872, in *Guida al diritto* 2013, 45, 69.

²⁵⁷ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1046.

²⁵⁸ S. CORBETTA, *Osservatorio Corte di cassazione – Diritto penale Rassegna di giurisprudenza*, in *DPP*, 2013, 2, 174-180.

previsto dal comma successivo, non solo chi utilizzi programmi di file-sharing *peer-to-peer (P2P)*²⁵⁹, ma anche chi impieghi una *chat line*, ossia uno spazio virtuale strutturato in canali, nella quale un solo *nickname* venga utilizzato da più persone, alle quali sono state rese note *username* e *password*, le quali possono ricevere e trasmettere materiale pedopornografico, in quanto ciò permette di trasferire tale materiale a molteplici destinatari, sempre che risulti provata in capo all'agente la volontà alla divulgazione, come qualora la trasmissione sia stata reiteratamente rivolta a più persone²⁶⁰.

Qualora, invece, la cessione avvenga in una conversazione "privata" sarà configurabile il reato meno grave di cui al comma 4²⁶¹.

Nel caso di utilizzo di programmi di *file-sharing*, come Emule, occorre che i *file* siano interamente scaricati e visionabili, in quanto altrimenti l'autore potrebbe non essere consapevole del loro reale contenuto, nonché occorre che siano lasciati volontariamente nella cartella dei *file* destinati alla condivisione²⁶².

²⁵⁹ V. S. DESTITO, G. DEZZANI, C. SANTORIELLO. *Il diritto penale delle nuove tecnologie*. PADOVA, 2007, 43; M. Macrì, *Massimario penale*, cit., 2060-2068.

²⁶⁰ Cass. Pen., Sez. III, 7 dicembre 2006, n. 593; secondo Cass. Pen., Sez. III, 27 settembre 2000, n. 2842 si ha commissione del reato in discorso nel caso in cui venga effettuata la cessione a più persone di fotografie pornografiche di minori mediante l'uso di una *chat line*, consistente in un sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi e altre informazioni in formato digitale e che è strutturato come uno spazio virtuale suddiviso in tante stanze in cui i diversi soggetti possono dialogare; peraltro occorrendo che il materiale sia inserito in un sito accessibile a tutti, secondo Cass. Pen., Sez. V, 11 dicembre 2002, n. 4900 occorre verificare che la *chat line* consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi, documenti contenenti le foto pornografiche in questione in modo da essere accessibile a chiunque e da poter essere preso direttamente senza formalità rivelatrici di una volontà specifica e positiva; se invece tale manifestazione di volontà occorre si tratterà della più lieve ipotesi di cui al comma quarto.

²⁶¹ L. CARBONI, *Dolo ed errore nel reato di diffusione di materiale pedopornografico*, in *Famiglia e diritto*, 2013, n. 2, 186.

²⁶² Cass. Pen., Sez. III, 7 novembre 2008, n. 11169; Cass. Pen., Sez. III, 18 gennaio 2012, n. 7371 ha ritenuto configurabile il dolo del reato di diffusione di materiale pedopornografico in un'ipotesi in cui nel caso concreto era emerso che l'imputato era un soggetto esperto e consapevole del funzionamento del programma di *file-sharing*; secondo Cass. Pen., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 45922 qualora il *file* sia

Non integra, invece, il reato di pornografia minorile la divulgazione su internet, tramite programmi di *file-sharing*, di materiale pedopornografico non intenzionalmente detenuto o consapevolmente procurato dall'utente²⁶³.

La distribuzione fa invece riferimento all'attività con cui il materiale pedopornografico viene concretamente, fisicamente²⁶⁴, messo nella sfera di disponibilità di una serie di persone²⁶⁵. La differenza con la divulgazione sta nel numero di potenziali destinatari della condotta. Mentre la divulgazione è indirizzata a un numero imprecisato ed indefinito di persone, in dottrina si discute sull'estensione numerica dei soggetti cui è diretta la condotta di distribuzione, variando tra un numero consistente di persone²⁶⁶, una "*illicita élite di pedofili*"²⁶⁷, una pluralità di persone determinate²⁶⁸, un novero, predefinito o meno, di destinatari²⁶⁹, una cerchia indeterminata di persone²⁷⁰ o una pluralità determinata o comunque determinabile di persone²⁷¹. In ogni caso è necessario

ancora in fase di scaricamento e quindi incompleti, l'esistenza di un dolo diretto oltre che all'acquisizione, anche alla diffusione del *file* stesso, dovrà essere provato in modo concreto e certo.

²⁶³ Fattispecie nella quale è stata ritenuta involontaria la condivisione di un solo *file* temporaneo generato dalla visione di un sito, che è automaticamente registrato dal *browser* di navigazione ed archiviato nella memoria interna del computer: Cass. Pen., Sez. III, 25 ottobre 2012, n. 44914, così come la divulgazione e diffusione via internet di *file* pedopornografici compiute automaticamente dal programma di condivisione dati installato sul computer dell'indagato, in quanto tali *file* erano stati rinvenuti nella memoria *cache* e non all'interno di una cartella: Cass. Pen., Sez. III, 16 ottobre 2008, n. 3194; L. CARBONI, *op. cit.*, 182-193.

²⁶⁴ Cass. Pen., Sez. III, 27 aprile 2000, n. 1762, in *CP*, 2002, 1041; Cass. Pen., Sez. III, 24 agosto 2000, n. 2421; A. MARTINI, *Commento all'art. 3 l. n. 269/1998*, cit., 85.

²⁶⁵ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 443-444.

²⁶⁶ C. RIVIEZZO, *op. cit.*, 10.

²⁶⁷ B. ROMANO, *Delitti contro la libertà sessuale della persona*, in *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., 187.

²⁶⁸ L. PICOTTI, *Commento all'art. 600-ter, III comma c.p.*, *op. cit.*, 191.

²⁶⁹ A. MARTINI, *Commento all'art. 3 l. n. 269/1998*, cit., 85; Cass. Pen., Sez. III, 27 aprile 2000, n. 1762, in *CP*, 2002, 1041.

²⁷⁰ F. IZZO, *Norme contro la pedofilia*, Napoli, 1998, 36; L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter c.p.*, *op. cit.*, 4159 secondo il quale la differenza sta nel fatto che la distribuzione richiede la fisica circolazione del materiale mentre la divulgazione è l'attività di diffusione a distanza o "*smaterializzata*".

²⁷¹ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1047.

che l'attività di distribuzione sia rivolta a più di una persona, entrando in gioco, in caso di scambio tra sole due persone, l'art. 600-ter comma 4²⁷².

La differenza con il commercio di cui al secondo comma, invece, consiste nel fatto che la distribuzione deve essere effettuata prevalentemente a titolo gratuito, applicandosi, in caso contrario, le pene più gravi previste per il commercio.

La terza condotta prevista dal terzo comma dell'art. 600-ter è la diffusione. L'introduzione²⁷³ di tale previsione si è avuta al fine di evitare qualsiasi vuoto di tutela nella repressione della diffusione del materiale pedopornografico²⁷⁴ ma di fatto si tratta di una previsione sovrabbondante in quanto tale condotta è già ricompresa nella più ampia condotta di divulgazione²⁷⁵. Si è solo osservato come la sua introduzione consenta di superare le incertezze presenti nella giurisprudenza in ordine alla configurabilità del reato nell'ipotesi della divulgazione del materiale pornografico nelle *chat-line* o attraverso programmi di condivisione *online* del *file* presenti nel computer, qualora l'accesso al materiale diffuso dipenda da un atto di espressa adesione o acquisizione da parte degli altri utenti online; con l'introduzione della diffusione si avrebbe quindi l'integrazione del reato già al momento della semplice immissione del materiale nella rete²⁷⁶.

²⁷² C. CANTAGALLI, *Il delitto di pornografia minorile*, in Aa. Vv., F. COPPI, a cura di, *I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, II ed., 2007, Torino, 451; Cass. Pen., Sez. V, 11 dicembre 2002, n. 4900 in *CP*, 2003, 3338; Cass. Pen., Sez. III, 24 agosto 2000, n. 2421, in *GPen*, 2001, 386; Cass. Pen., Sez. III, 27 settembre 2000, n. 2842, in *RP*, 2001, 59.

²⁷³ Avvenuta ad opera dell'art. 2, comma primo, lettera b) della L. n. 38/2006 e riproduce la previsione contenuta nella decisione quadro 2004/68/GAI.

²⁷⁴ C. CANTAGALLI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 452.

²⁷⁵ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte speciale*, cit., 2012, 151.

²⁷⁶ L. PICOTTI, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini*, cit., 1306; A. CADOPPI, a cura di, *Commentario delle norme contro la violenza sessuale*, Padova, 1996, 194; Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2009, n. 28524; sul punto con riguardo alla previgente formulazione della norma cfr. Cass. Pen., Sez. III, 7 dicembre 2006, n. 593, in *CP*, 2008, 2446; Cass. Pen., Sez. V, 11 dicembre 2002, n. 4900.

Alla prima parte del terzo comma è menzionata poi la pubblicizzazione del materiale pedopornografico che consiste nel portare tale materiale a effettiva conoscenza di una pluralità più o meno ampia, determinata o indeterminata, di destinatari²⁷⁷. Tali destinatari possono essere sia quelli tipici della divulgazione o della diffusione, sia quelli tipici della distribuzione²⁷⁸. La *ratio* dell'incriminazione sta nella capacità di tale condotta di sollecitare e aumentare la domanda e quindi la produzione di materiale pedopornografico²⁷⁹.

L'oggetto della pubblicizzazione consiste non nel materiale pornografico in sé, ma in ogni genere di notizie, soprattutto a mezzo stampa²⁸⁰, informazioni, messaggi, indirizzi, recapiti telefonici che abbiano il fine di far conoscere al pubblico l'esistenza, le caratteristiche, le qualità e gli strumenti di accesso al materiale pedopornografico stesso²⁸¹.

Ai fini della commissione del reato non è peraltro necessario che si abbia l'effettiva percezione o presa di cognizione dell'oggetto di tale pubblicizzazione da parte dei destinatari²⁸².

La seconda parte del terzo comma dell'articolo in esame costituisce il momento di massima anticipazione della tutela penale prevista da tale articolo; essa punisce infatti una serie di condotte prodromiche rispetto all'effettivo abuso sul

²⁷⁷ L. PICOTTI, *Commento all'art. 600-ter, III comma c.p., op. cit.*, 189; secondo M. TELESCA, *Riflessioni sulla fattispecie soggettiva di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico*, in *CP*, 2015, 11, 4056 la pubblicizzazione consiste nella diffusione a mezzo stampa del materiale vietato.

²⁷⁸ C. CANTAGALLI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 453; Cass. Pen., Sez. III, 27 aprile 2000, n. 1762, in *CP*, 2002, 1041.

²⁷⁹ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1047.

²⁸⁰ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale. Vol. I, Delitti contro la persona*, III ed., Padova, 2008, 461.

²⁸¹ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 444; L. PICOTTI, *Commento all'art. 600-ter, III comma c.p., op. cit.*, 190.

²⁸² L. PICOTTI, *Commento all'art. 600-ter, III comma c.p., op. cit.*, 190.

minore, condotte consistenti nella distribuzione e divulgazione di notizie finalizzate allo sfruttamento o all'adescamento del minore stesso. Secondo la dottrina maggioritaria il legislatore con tale locuzione ha voluto riferirsi a uno stato di condizionamento o di soggezione, riferiti alla sfera sessuale, cui viene ridotto il soggetto minorenne a causa di un inganno o di un espediente che condizionano la sua libertà e quindi la sua capacità di autodeterminarsi²⁸³. Si tratta quindi di una serie di comportamenti strumentali rispetto all'adescamento e all'utilizzazione dei minori nella realizzazione del materiale pornografico, adescamento e utilizzazione che non devono effettivamente aversi in quanto, in caso contrario, il soggetto agente risponderebbe come concorrente eventuale dei più gravi reati di prostituzione minorile o pornografia²⁸⁴. Alcuni in dottrina lo configurano come reato di pericolo astratto²⁸⁵.

Secondo la giurisprudenza non è necessario che le notizie e le informazioni siano né nuove né vere, essendo sufficiente che le stesse abbiano una possibilità concreta di consentire il verificarsi di episodi di sfruttamento sessuale o adescamento di minori²⁸⁶.

Secondo la dottrina nelle due ipotesi previste dalla disposizione in esame si avrebbe una differenza per quanto riguarda i destinatari; nel caso delle informazioni finalizzate all'adescamento i destinatari sarebbero gli stessi minori

²⁸³ S. DELSIGNORE, *Pornografia minorile*, cit. 457.

²⁸⁴ C. CANTAGALLI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 459; V. SANTORO, *op. cit.*, 48.

²⁸⁵ L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter, op. cit.*, 235.

²⁸⁶ Cass. Pen., Sez. III, 5 marzo 2009, n. 15927; Cass. Pen., Sez. III, 5 febbraio 2014 (ud. 17 dicembre 2013), n. 5692.

mentre nel caso delle informazioni strumentali allo sfruttamento i destinatari sarebbero soggetti terzi²⁸⁷.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo il dolo è generico. Con riguardo alle attività di distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione del materiale pornografico occorre la coscienza e volontà del fatto tipico, compresa la natura pornografica del materiale. Nel caso invece della distribuzione e divulgazione di notizie e informazioni occorre che tale attività sia finalizzata all'adescamento o allo sfruttamento del minore. In questo secondo caso il dolo resta generico in quanto la norma non richiede una proiezione della volontà dell'agente diretta al conseguimento di un fine diverso dagli elementi del fatto tipico, ma concorre alla descrizione della fattispecie oggettiva²⁸⁸. E' necessario inoltre che l'autore sia consapevole che ciò che divulga o distribuisce può consentire ad altri di sfruttare o adescare minori²⁸⁹. In entrambe le ipotesi l'eventuale errore sull'età della persona offesa non esclude il dolo, salva l'ipotesi dell'errore inevitabile²⁹⁰, intendendosi tale l'ignoranza non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa²⁹¹. Secondo la giurisprudenza, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, dalla volontà di procurarsi e detenere *file* a contenuto pedopornografico non può ricavarsi automaticamente la volontà di diffonderli, dovendo essa risultare da

²⁸⁷ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 464.

²⁸⁸ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1048; L. PICOTTI, *Commento all'art. 600-ter, III comma c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 207; contra F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 511 per il quale il dolo sarebbe specifico essendo il fine di adescamento o di sfruttamento esterno all'elemento oggettivo.

²⁸⁹ C. CANTAGALLI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 479; L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter, op. cit.*, 238.

²⁹⁰ Art. 602-*quater* c.p.; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1159-1162.

²⁹¹ In proposito Cass. Pen., Sez. III, 27 gennaio 2014, n. 3651 ha escluso la sufficienza, ai fini della scusante, della semplice dichiarazione del minore di avere un'età superiore a quella reale, senza che l'imputato abbia effettuato alcuna verifica per controllare la veridicità di tale informazione.

elementi precisi e inequivocabili²⁹² tra i quali non può includersi il semplice utilizzo di un programma di *file-sharing* o di condivisione automatica. Poiché tali programmi permettono ai terzi l'*upload* senza che sia necessario alcun intervento diretto a condividere i *file* scaricati, occorre valutare il comportamento concreto dell'agente al fine di verificarne l'effettiva volontà di divulgazione, ad esempio mediante il trasferimento dei *file* in apposite cartelle di condivisione²⁹³.

Il reato di cui all'art. 600-ter comma 3 è un reato di pericolo concreto. Lo scopo del legislatore è infatti quello di realizzare un sistema di tutela rafforzato a favore del minore e perciò il reato si consuma nel momento in cui il reo compie l'attività di pubblicizzazione, distribuzione, divulgazione o diffusione del materiale pedopornografico o delle notizie o informazioni, a prescindere dall'effettivo raggiungimento dello scopo di tali attività e dall'effettiva lesione del bene protetto²⁹⁴. Non si richiede in alcun modo che l'autore abbia agito con finalità lucrative²⁹⁵.

Incertezze si hanno invece nella giurisprudenza per quanto riguarda la natura abituale o meno di tale reato. Secondo alcune pronunce esso avrebbe natura abituale, sebbene questa natura possa manifestarsi nelle diverse forme della divulgazione, diffusione, pubblicizzazione o distribuzione anche quando abbia a oggetto elementi di volta in volta diversi provenienti dalla grande quantità di

²⁹² Tale volontà è stata ritenuta sussistente nel caso di un soggetto che aveva modificato il programma Emule Adunanza e aveva impostato la cartella contenente le immagini come directory di *incoming*: Cass. Pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 7763.

²⁹³ Cass. Pen., Sez. III, 11 dicembre 2012, n. 33157; Cass. Pen., Sez. III, 10 novembre 2011, n. 44065; Cass. Pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 19174; Cass. Pen., Sez. III, 12 gennaio 2010, n. 11082; Cass. Pen., Sez. F, 7 agosto 2014, n. 46305; Cass. Pen., Sez. III, 11 ottobre 2012, n. 46736.

²⁹⁴ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1049; Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio 2005, n. 25232.

²⁹⁵ Cass. Pen., Sez. III, 30 novembre 2006, n. 698.

materiale detenuto²⁹⁶. In altre sentenze, invece, si esclude tale natura abituale a favore di quella istantanea e quindi ritenendo sufficiente per la consumazione anche un unico atto di distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione, tra l'altro senza che sia richiesta l'esistenza di una struttura organizzata²⁹⁷.

Incertezze si hanno anche sulla configurabilità o meno del tentativo. Una parte della dottrina lo ritiene possibile sulla base del fatto che, trattandosi di condotta plurisussistente, questa può essere frammentata in più atti²⁹⁸. Contrari a tale idea sono coloro che, sulla base della natura di tale reato, escludono l'applicabilità della clausola estensiva racchiusa nell'art. 56 c.p. per l'eccessiva anticipazione della soglia della punibilità che ne deriverebbe²⁹⁹.

Sulla base di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 600-ter la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi se il materiale distribuito, divulgato, diffuso o pubblicizzato è di ingente quantità, trattandosi di condotta idonea a rafforzare il mercato pedopornografico³⁰⁰. Si tratta di un'aggravante a effetto speciale indefinita, in quanto la norma non indica i parametri sulla base dei quali deve essere valutata l'ingente quantità, valutazione rimessa quindi alla discrezionalità del giudice con le relative perplessità per quanto riguarda il rispetto del principio di tassatività/determinatezza. Si può comunque ritenere che

²⁹⁶ Cass. Pen., Sez. III, 2 agosto 2004, n. 33196, in *RP*, 2005, 46.

²⁹⁷ Cass. Pen., Sez. III, 30 novembre 2006, n. 698, in *CED*, n. 236073 che ha ritenuto integrasse il reato l'aver riversato in un CD, distribuito all'interno di una scuola, un filmato pornografico relativo a una ragazza minorenni, al fine di diffamarla in quanto aveva terminato la relazione con l'imputato; Cass., sez. III, 6 ottobre 2009 - 30 ottobre 2009, n. 41743, *CED* 245263; Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2010, n. 42509.

²⁹⁸ L. PICOTTI, *Commento all'art. 600-ter, III comma c.p., op. cit.*, 205; F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 446; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte speciale*, cit. 2012, 152.

²⁹⁹ C. CANTAGALLI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 480.

³⁰⁰ G. ARIOLLI, *La nozione di "ingente" quantità nella detenzione di materiale pornografico minorile tra esigenze di tutela sociale e di determinatezza della fattispecie*, in *CP*, 2011, 3378.

tale aggravante si applichi qualora le condotte riguardino un'abbondante, copiosa e notevole quantità di supporti e di immagini da essi contenute di natura pedopornografica³⁰¹, quantità idonea a soddisfare le esigenze di un vasto numero di pedofili³⁰².

Dal punto di vista procedurale la competenza, come per i primi due commi, è del tribunale collegiale; la procedibilità è d'ufficio; l'arresto non è obbligatorio ma facoltativo, mentre il fermo di indiziato di delitto non è consentito; consentite sono invece tutte le misure cautelari personali³⁰³.

Anche per i reati previsti dal terzo comma è prevista la possibilità di utilizzare particolari strumenti come agenti provocatori nell'acquisto o nell'intermediazione di materiale pedopornografico e la possibilità di attivare dei siti internet "civetta"³⁰⁴.

Come per i commi precedenti, anche per quello in discorso, pure se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, è inoltre ammessa l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione³⁰⁵.

Infine è da considerare che qualora si proceda per tale reato non è ammessa la possibilità di chiedere il c.d. patteggiamento "allargato"³⁰⁶.

³⁰¹ Cass. Pen., Sez. III, 31 marzo 2011, n. 17211 ha ritenuto configurabile l'aggravante a fronte della detenzione di 175 DVD contenenti numerosi *file* pedopornografici.

³⁰² F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1073.

³⁰³ L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter, op. cit.*, 224.

³⁰⁴ Art. 14 della l. n. 269/1998 e art. 9 della l. n. 146/2006.

³⁰⁵ Art. 266, comma 1 c.p.p.

³⁰⁶ Art. 444 c.p.p. comma 1-*bis*.

2.6. I reati previsti dall'art. 600-ter c.p. comma 4

Altra disposizione a carattere residuale³⁰⁷ rispetto a quelle previste nei commi precedenti (“*al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo*”) è quella del comma quarto, che punisce chi offre o cede ad altri, anche gratuitamente, materiale pedopornografico. Atteso tale carattere, la pena è inferiore rispetto a quella prevista per le condotte di cui ai commi precedenti, e in particolare consiste nella reclusione fino a tre anni e nella multa da 1.549 a 5.164 euro.

Il carattere residuale della condotta prevista da tale condotta comporta anche il fatto che soggetto attivo possa essere qualsiasi persona, maggiorenne o minorenni, a eccezione di colui che ha prodotto, commerciato, distribuito, divulgato, diffuso o pubblicizzato il materiale pornografico oggetto di offerta o cessione il quale risponderà dei reati previsti dai commi precedenti³⁰⁸. L'interprete dovrà quindi condurre un accertamento in negativo, ossia verificare che il soggetto agente non abbia concorso nella produzione del materiale o che comunque non ne abbia fatto commercio, non l'abbia distribuito, divulgato, diffuso o pubblicizzato³⁰⁹.

Con riferimento alla produzione, la successiva attività di cessione od offerta rappresenta un *post factum* non punibile essendo una sua conseguenza naturale.

Per quanto riguarda la commercializzazione, soprattutto la cessione presenta notevoli affinità con la condotta di fare commercio, pur differenziandosi da

³⁰⁷ S. DELSIGNORE, *Pornografia minorile*, cit., 460; F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 512.

³⁰⁸ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1051.

³⁰⁹ Cass. Pen., Sez. III, 24 agosto 2000, n. 2421, in *RP*, 2000, 1007.

quest'ultima per la sua natura di attività più ristretta e limitata. In particolare, mentre affinché si abbia commercio occorre un'organizzazione commerciale che dimostri l'esistenza di una vera e propria attività commerciale, nel caso della cessione tale organizzazione deve necessariamente mancare³¹⁰. Ciò che distingue la cessione dal commercio è in sostanza il carattere privato della condotta³¹¹. Si tratta, infatti, di cessione od offerta di materiale pornografico a singoli destinatari, specificatamente e previamente individuati³¹².

Con riferimento, infine, alle condotte di cui al comma 3, cessione ed offerta si caratterizzano per la natura privata e l'individualità dei destinatari³¹³. La giurisprudenza al principio era molto incerta per quanto riguarda la distinzione tra divulgazione e distribuzione da un lato e cessione dall'altro in relazione alla trasmissione del materiale per via telematica. Come abbiamo visto, affinché si possa applicare il terzo comma, mentre non basta la cessione del materiale pedopornografico a singoli soggetti, applicandosi in caso contrario il comma in esame, dall'altro è sufficiente che, indipendentemente dal fine o meno di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il materiale pedopornografico, tale materiale sia propagato a un numero indeterminato di destinatari. Ora, internet è il veicolo privilegiato attraverso il quale si può diffondere tale materiale ma ciò non vuol dire che ogni volta che si sia in presenza di condotta realizzata tramite internet si abbia la volontà del soggetto agente di voler

³¹⁰ S. DELSIGNORE, *Pornografia minorile*, cit., 460.

³¹¹ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte Speciale*, cit., 2006, 152; A. CADOPPI, *Commento all'art. 1 Legge pedofilia*, cit., 216.

³¹² D. CARCANO, *op. cit.*, 893.

³¹³ L. PICOTTI, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini*, cit., 1312; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1052.

diffondere tale materiale. La comunicazione informatica, infatti, può assumere diverse forme, alcune delle quali, come la posta elettronica, limitano la comunicazione stessa a singoli utenti. Non è quindi sufficiente a integrare il reato di cui al terzo comma il semplice utilizzo di internet, ma è necessario che l'offerta sia diretta a un numero indeterminato di persone, applicandosi in caso contrario il più lieve comma in discorso. Tutto sta, quindi, nell'andare a vedere quale tipo di connessione sia stata utilizzata, ossia se essa sia aperta o riservata, la cui differenza a volte può essere molto sfumata³¹⁴.

Un esempio può essere costituito dalle *chat-line*, nelle quali una singola conversazione può costituire divulgazione o cessione a seconda del tipo di connessione utilizzata; se il programma consente a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi e documenti contenenti le foto pornografiche in questione, in modo da essere accessibile a chiunque e da poter essere preso direttamente senza formalità rivelatrici di una volontà specifica e positiva, si applicherà il comma terzo; in caso contrario, se il prelievo può avvenire solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata, si applicherà il comma quarto³¹⁵.

Altra situazione di incertezza si ha nel caso di utilizzo di programmi di condivisione di *file* (c.d. programmi *peer-to-peer*) i quali si basano sulla messa a

³¹⁴ Cass. Pen., Sez. III, 17 marzo 2003, n. 12372, in *CP*, 2004, 1639; Cass. Pen., Sez. III, 11 febbraio 2002, n. 5397 secondo la quale “*sussiste il delitto di cui all’art. 600-ter comma terzo qualora il soggetto inserisca foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti ovvero quando le propaghi attraverso internet, inviandole ad un gruppo o lista di discussione d cui chiunque le possa scaricare; mentre è configurabile l’ipotesi più lieve di cui all’art. 600-ter, comma 4, quando il soggetto invii dette foto ad una persona determinata allegandole ad un messaggio di posta elettronica, sicché solo questa abbia la possibilità di prelevarle*”.

³¹⁵ Cass. Pen., Sez. V, 11 dicembre 2002, n. 4900; Cass. Pen., Sez. III, 7 dicembre 2006, n. 593.

disposizione di materiale da parte di tutti coloro che hanno scaricato il programma stesso in modo che quando uno di loro richiede un *file*, tutti gli altri che hanno quel *file* automaticamente contribuiscono al trasferimento del *file* stesso al richiedente al fine di ridurre i tempi di trasmissione. In tal caso la giurisprudenza pare orientata a ravvisare il reato previsto dal terzo comma³¹⁶.

Soggetto passivo è sempre il minore di 18 anni, la cui onorabilità sessuale viene compromessa dalla circolazione del materiale pornografico che lo riguarda, causata dall'offerta o dalla cessione dello stesso.

Le due condotte previste da tale comma sono l'offerta e la cessione, entrambe caratterizzate da una minore gravità rispetto a quelle previste nei commi precedenti, in quanto hanno carattere episodico ed estraneo ad ogni logica di organizzazione e sistematicità.

Per cessione si intende la condotta con cui il soggetto agente immette materiale pornografico nella sfera di disponibilità di una persona determinata; occorre quindi che si abbia effettivamente la trasmissione del possesso dal dante causa all'avente causa. Considerato che la norma prevede la possibilità che si abbia cessione anche a titolo gratuito, ne deriva che la stessa potrà verificarsi anche a titolo oneroso. La distinzione con il commercio di cui al secondo comma si fa quindi molto labile e va individuata nel fatto che il cedente agisce in modo

³¹⁶ S. VITTORINI GIULIANO, A. SORGATO, *op. cit.*, 177-178; Cass. Pen., Sez. III, 5 luglio 2006, n. 23164; Cass. Pen., Sez. III, 8 maggio 2015, n. 19174.

occasionale, senza essere supportato da un'organizzazione imprenditoriale, sia pure rudimentale³¹⁷.

L'offerta consiste invece nel proporre a un determinato soggetto il materiale pedopornografico. L'offerta deve essere destinata a un soggetto determinato, in quanto, qualora essa fosse diretta a una cerchia più ampia di soggetti, si applicherebbe il terzo comma. Tale offerta del soggetto attivo non deve essere accettata e dunque non si deve avere lo spostamento del possesso, in quanto altrimenti si tratterebbe di cessione. L'offerta deve apparire seria, nel senso che il soggetto offerente non deve essere un "millantatore" ma deve essere in grado di procurarsi facilmente il materiale pedopornografico, dovendosi escludere, in caso contrario, la punibilità per assenza di offensività³¹⁸. Non è comunque necessario che l'offerente abbia già la disponibilità del materiale oggetto dell'offerta³¹⁹.

Oggetto materiale della condotta è il materiale pedopornografico di cui al primo comma. Non invece le notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento di minori, la cui trasmissione a singola persona è penalmente irrilevante, salvo che il soggetto agente fornisca, con tale condotta, un contributo materiale o morale causalmente rilevante alla realizzazione di qualche reato da parte del ricevente le notizie stesse, nel qual caso risponderà a titolo di concorso³²⁰.

³¹⁷ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 449; A. CADOPPI, *Commento all'art. 600-ter, IV comma c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 216.

³¹⁸ A. CADOPPI, *Commento all'art. 600-ter, IV comma c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 224.

³¹⁹ A. PECCIOLI, *Lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia (commento alla l. 6 febbraio 2006 n. 38)*, cit., 945.

³²⁰ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1052.

Recentemente la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità del reato di cessione, oltre che di quello di produzione di materiale pedopornografico, nel caso in cui lo stesso sia stato autoprodotta e ceduto dal minore stesso³²¹.

Il dolo è generico³²². L'elemento soggettivo richiesto è, cioè, la coscienza e la volontà di cedere od offrire materiale pedopornografico³²³ anche nella forma del dolo eventuale³²⁴. Come per gli altri commi l'eventuale errore sull'età della persona offesa non esclude il dolo, salva l'ipotesi dell'errore inevitabile³²⁵.

La consumazione si ha nel momento e nel luogo in cui, nel caso della cessione, si verifica il trasferimento del materiale e, nel caso dell'offerta, si ha l'offerta del materiale pedopornografico da parte del soggetto agente a uno o più destinatari singolarmente individuati.

Per quanto riguarda il tentativo esso è generalmente ritenuto configurabile³²⁶. Parte della dottrina, peraltro, lo esclude poiché altrimenti verrebbe eccessivamente anticipata la soglia di punibilità³²⁷.

Sulla base di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 600-ter, come per il comma terzo, la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi se il materiale offerto o ceduto è di ingente quantità.

³²¹ Cass. Pen., Sez. III, 21 marzo 2016, n. 11675; <http://www.responsabilecivile.it/pornografia-e-minori-farsi-selfie-a-contenuto-pornografico-e-divulgarli-non-e-reato/> (22-09-2016).

³²² L. GIZZI, in Aa. Vv., F. COPPI, *op. cit.*, 439; B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., 2013, 194.

³²³ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1054.

³²⁴ L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter c.p.*, *op. cit.*, 239.

³²⁵ Art. 602-quater c.p.; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1159-1162.

³²⁶ A. CADOPPI, *Commento all'art. 600-ter, IV comma c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 222-239; F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 451.

³²⁷ C. CANTAGALLI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 484; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte speciale*, cit., 2012, 152.

Nota procedurale: la competenza, a differenza dei commi precedenti, è del tribunale monocratico; la procedibilità invece è sempre d'ufficio; l'arresto è facoltativo mentre il fermo di indiziato di delitto non è consentito; non consentite sono anche la custodia cautelare e le altre misure cautelari personali, salvo quella di cui all'art. 282-*bis* c.p.p. e nel caso in cui il delitto venga commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente³²⁸.

Infine è da considerare il fatto che qualora il materiale sia di ingente quantità non è ammessa la possibilità di chiedere il c.d. patteggiamento "allargato"³²⁹.

2.7. I reati previsti dall'art. 600-ter c.p. comma 6

Le ultime condotte punite dall'art. 600-*ter* del codice penale, previste dal sesto comma, sono il fatto di chi assiste ad esibizioni o spettacoli pornografici, fattispecie introdotte dalla L. n. 172/2012³³⁰.

Si tratta di condotte residuali in quanto tale comma entrerà in gioco solo qualora il fatto non costituisca più grave reato.

Ad esempio, lo spettatore deve limitarsi alla sola percezione visiva, poiché, qualora ci fosse la diretta sottoposizione del minore ai "comandi" dello spettatore, si potrebbe tratterebbe di un'ipotesi di prostituzione minorile (art. 600-*bis*, secondo comma c.p.), anche nel caso in cui la vendita del proprio corpo dietro corrispettivo venga effettuata senza contatto fisico diretto (c.d.

³²⁸ L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter, op. cit.*, 224.

³²⁹ Art. 444 c.p.p. comma 1-*bis*.

³³⁰ Per una critica sulla legittimità di tale comma e per un paragone con il proibizionismo in tema di consumo di sostanze alcoliche negli Stati Uniti ed in tema di consumo di stupefacenti in Italia, v. A. MANNA, *Considerazioni introduttive sulla Convenzione di Lanzarote e sulle nuove fattispecie di reato dalla stessa introdotte*, cit., 135.

prostituzione online)³³¹ ovvero di atti sessuali con minorenne (609-*quater* c.p.) ovvero ancora di corruzione di minorenne (art. 609-*quinqüies*).

Analizzando nel dettaglio la disposizione, gli spettacoli e le esibizioni sono gli stessi previsti dal primo comma alla cui analisi si rimanda.

Per quanto riguarda, invece, il termine “assistere”, esso consiste nella coesistenza spazio-temporale fra chi guarda e la rappresentazione eseguita dai minorenni. La norma è circoscritta soltanto a chi assiste dal vivo agli spettacoli o alle esibizioni, escludendo, quindi, che tale comma possa trovare applicazione nel caso di visione dell’esibizione da casa, come nell’ipotesi di visione di un film pedopornografico³³².

Il reato in discorso si consuma nel momento in cui si svolge l’esibizione o lo spettacolo.

Il tentativo è configurabile.

In relazione all’elemento soggettivo la dottrina maggioritaria propende per considerare la fattispecie in esame come richiedente il dolo generico³³³, anche nella forma del dolo eventuale³³⁴. Secondo le regole generali occorre da parte dello “spettatore” la consapevolezza di stare assistendo all’esibizione o allo spettacolo eseguito da un soggetto minorenne. Una corrente minoritaria propende peraltro per il dolo specifico, richiedendo che l’agente debba perseguire scopi

³³¹ L. MONACO, *Commento all’art. 600-ter c.p., op. cit.*, 1659; L. GIZZI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 435; *cf.* Cass. Pen., Sez. III, 22 aprile 2004, n. 2546, in *CP*, 2005, p. 3497; Cass. Pen., Sez. III, 22 giugno 2010, n. 37188.

³³² F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1055; C. MORSELLI, *Il trattamento della semplice “visione” di materiale pedopornografico in Belgio*, in *RP*, 2012, 11, 1084-1088.

³³³ L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter, op. cit.*, 238; L. GIZZI, in *Aa. Vv.*, F. COPPI, *op. cit.*, 439; B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., 2013, 194.

³³⁴ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1056.

sessuali³³⁵. In ogni caso l'eventuale errore sull'età della persona offesa non esclude il dolo, salva l'ipotesi dell'errore inevitabile³³⁶, intendendosi tale l'ignoranza non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa³³⁷.

Per quanto riguarda la parte procedurale, la competenza è del tribunale monocratico; la procedibilità d'ufficio; l'arresto, a differenza dei commi precedenti, non è consentito, così come non è consentito il fermo di indiziato di delitto; non consentite sono anche la custodia cautelare e le altre misure cautelari personali, ad eccezione di quella di cui all'art. 282-*bis* c.p.p. e nel caso in cui il delitto venga commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente³³⁸.

³³⁵ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 500 e ss.

³³⁶ Art. 602-*quater* c.p.; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1159-1162.

³³⁷ In proposito Cass. Pen., Sez. III, 27 gennaio 2014, n. 3651 ha escluso la sufficienza, ai fini della scusante, della semplice dichiarazione del minore di avere un'età superiore a quella reale, senza che l'imputato abbia effettuato alcuna verifica per controllare la veridicità di tale informazione.

³³⁸ L. PISTORELLI, *sub art. 600-ter*, *op. cit.*, 224.

SEZIONE II

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il reato di detenzione di materiale pornografico. – 3. La pornografia virtuale. – 4. Il reato di adescamento di minorenni. – 5. Il reato di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia. – 6. La contravvenzione concernente la divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

1. *Premessa*

Sebbene l'art. 600-*ter* c.p. sia la disposizione centrale in tema di pornografia minorile, il codice penale disciplina altre condotte, e, quindi, contempla altri reati, connessi al tema della pedopornografia.

All'analisi di queste fattispecie criminose è dedicata questa seconda sezione. Si tratta, in particolare, del reato di detenzione di materiale pornografico, anche se virtuale, del reato di adescamento di minorenni, del reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e, per ultimo, della contravvenzione concernente la divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

La loro analisi risulta opportuna in quanto, da un lato, alcune di esse si pongono come complementari rispetto all'art. 600-*ter* c.p. Si tratta, in particolare, dell'art. 600-*quater*.1, il quale estende la punibilità delle fattispecie previste dall'art. 600-*ter* anche alle ipotesi in cui esse abbiano ad oggetto pornografia virtuale. Ma si può anche fare l'esempio dell'art. 600-*quater*, in quanto da una parte viene punito chi produce e diffonde il materiale pornografico, dall'altra viene punito chi si procura e detiene tale materiale, l'utilizzatore finale di tale materiale.

L'analisi delle altre fattispecie risulta opportuna, invece, perché esse si riferiscono a condotte prodromiche rispetto alla lesione del bene giuridico tutelato, come nel caso dell'istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia e dell'adescamento di minorenni, ovvero perché hanno il fine di tutelare la *privacy* dei minorenni vittime della lesione di tale bene, nel caso della divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

2. *Il reato di detenzione di materiale pornografico*

Il reato di detenzione di materiale pornografico è disciplinato dall'art. 600-*quater* del codice penale e incrimina la condotta di chi consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di 18 anni³³⁹.

Si tratta di una fattispecie residuale in quanto si applica solo qualora il fatto non sia punibile ai sensi dell'art. 600-*ter* (“*al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter*”)³⁴⁰. E', quindi, una norma di chiusura, con la quale il legislatore, nella convinzione che la repressione della domanda di materiale pedopornografico sia fondamentale al fine di ridurre l'offerta³⁴¹, ha inteso punire la semplice detenzione di materiale pedopornografico, condotta che costituisce l'ultimo

³³⁹ [1] Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

[2] La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

³⁴⁰ M. TELESCA, *op. cit.*, 4052-4060.

³⁴¹ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 515.

anello di una catena contenente varie condotte di diversa offensività, catena con al vertice la produzione del materiale pedopornografico stesso³⁴². La condotta tipica, infatti, non lede direttamente il bene giuridico tutelato, ma ha il fine di ostacolare e di prevenire la commissione di reati più gravi, quelli effettivamente lesivi del bene protetto, anticipando quindi la soglia di punibilità. Si tratta, perciò, di un'ipotesi di reato ostativo³⁴³ o di pericolo indiretto³⁴⁴.

Secondo parte della dottrina, invece, tale fattispecie sarebbe una variante applicativa del delitto di ricettazione, classificandola tra i reati di danno in quanto consoliderebbe la lesione del bene cagionata dal delitto presupposto³⁴⁵.

In ogni caso il bene giuridico tutelato è lo stesso di quello protetto dall'art. 600-ter, ossia l'integrità fisica e psichica del minore³⁴⁶. Non viene in rilievo, invece, la tutela della moralità pubblica o del buon costume. In altre parole, la norma non ha il fine di evitare che dalla visione di immagini o di filmati a contenuto pedopornografico si possa turbare il pudore dell'osservatore o causare una sensazione di disgusto, ma tutelare il sano ed equilibrato sviluppo del minore³⁴⁷.

³⁴² F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1057; G. MARRA, *La detenzione di materiale pornografico minorile*, in *RIDPP*, 2003, 422.

³⁴³ G. MAZZI, *Commento all'art. 600-quater c.p.*, *op. cit.*, 2598; P. CORDERO, *Considerazioni in tema di detenzione di materiale pedo-pornografico*, in *DPP*, 2003, 1167 parla invece di "reato di pericolo di creare pericolo".

³⁴⁴ E. VENAFFRO, *Commento all'art. 4 L. n. 269/1998*, in *LP*, 1999, 88; M. BIANCHI, S. DELSIGNORE, *Commento all'art. 600-quater*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 229; S. APRILE, *I delitti contro la libertà individuale*, cit., 242.

³⁴⁵ V. SANTORO, *op. cit.*, 49; B. ROMANO, *Profili penalistici dell'abuso sessuale sui minori*, cit., 1567; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: Parte speciale*, cit., 2008, 177.

³⁴⁶ M. BIANCHI, S. DELSIGNORE, *Commento all'art. 600-quater*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 478-479.

³⁴⁷ L. GIZZI, *Detenzione di materiale pornografico*, in Aa. Vv., F. COPPI, a cura di, *I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, II ed., 2007, Torino, 496; D. PETRINI, *La tutela del buoncostume*, in *DINF*, 2011, 3, 445-456.

In dottrina si è molto discusso sulla legittimità costituzionale della norma in questione, soprattutto dal punto di vista dell'assenza della necessaria offensività, in quanto la condotta tipica si colloca a distanza dall'interesse protetto³⁴⁸. La detenzione di materiale pedopornografico è infatti un comportamento successivo e del tutto autonomo rispetto alla produzione del relativo materiale e quindi allo sfruttamento del minore. Tale condotta, pertanto, non aggraverebbe un'offesa che si è già avuta³⁴⁹ anche perché la detenzione viene punita a prescindere dall'eventuale successiva divulgazione o utilizzazione del materiale posseduto³⁵⁰. Per quanto riguarda, invece, il contrasto con il principio di colpevolezza, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito, ha dichiarato infondata la relativa eccezione di incostituzionalità. Secondo la Corte, la norma in esame ha il fine di offrire una tutela maggiore per il minore, sanzionando non solo l'offerta ma anche la domanda di materiale pedopornografico in quanto l'offerta di tale materiale esiste proprio perché esiste una sua domanda³⁵¹.

³⁴⁸ M. BIANCHI, *Il reato di detenzione di materiale pornografico minorile è incostituzionale? Riflessioni su un recente caso canadese*, in *Indice Penale*, 2005, I, 291; L. FIORAVANTI, *La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri*. Milano, 2001 evidenzia il rischio di criminalizzare condotte che non hanno un'offensività diretta nei confronti del bene giuridico tutelato, in quanto si tratta di "espressioni di inclinazioni" e "gusti personali" o comunque scelte "in ordine alla propria sfera intima", un campo in cui il legislatore dovrebbe muoversi con grande cautela; A. CADOPPI, *Commento all'art. 600-quater*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, III ed., Padova, 2002, 629 arriva ad affermare che punire il mero detentore di materiale pornografico va "contro la tradizione del nostro diritto penale, che ha sempre tendenzialmente rispettato la privacy del domicilio dei cittadini e ha dunque tendenzialmente permesso ogni attività senza vittime in carne e ossa che si svolgesse nell'intimità del focolare domestico. Una tradizione che neppure l'arcigno codice Rocco, pur garante di beni vaghi e fumosi quali la moralità pubblica ed il buon costume, aveva interrotto. Anche nel codice del '30, infatti, varie condotte in tema di osceno venivano punite, ma non il possesso da parte di privati senza fine di farne commercio".

³⁴⁹ L. GIZZI, *Detenzione di materiale pornografico*, cit., 496.

³⁵⁰ Cass. Pen., Sez. III, 7 giugno 2006, n. 20303, CED 234699; Cass. Pen., Sez. V, 27 settembre 2006, n. 36094 ha ritenuto integrato il reato nella detenzione di materiale pedopornografico, conservato in un vecchio quaderno, custodito in un armadio di cui era garantito l'accesso in ogni tempo.

³⁵¹ Cass. Pen., Sez. III, 20 settembre 2007, n. 41570, in *CP*, 2008, 2888.

Il soggetto attivo può essere “*chiunque*”, anche un minorenni. Si tratta quindi di un reato comune. Peraltro, trattandosi di un reato sussidiario rispetto al 600-*ter*³⁵², soggetti attivi non possono essere coloro che abbiano commesso tale reato³⁵³. Ciò in ossequio al principio del *ne bis in idem* sostanziale, in quanto la detenzione è naturale presupposto di tutte le condotte previste dal 600-*ter* in cui, dunque, rimane assorbita³⁵⁴.

Inoltre deve ritenersi esclusa l'applicazione di tale articolo nel caso di fatti dal carattere prettamente individuale, come quelli relativi alla detenzione di video pornografici autoprodotti e destinati all'uso privato³⁵⁵.

Pertanto la detenzione penalmente rilevante in maniera autonoma è solo quella di chi, senza farne commercio o cederlo ovvero diffonderlo in altro modo, possiede il materiale pedopornografico³⁵⁶.

Soggetto passivo è sempre il minore di 18 anni. Assolutamente lecita è infatti la detenzione di materiale pornografico non contenente minorenni³⁵⁷.

La norma in discorso punisce le condotte alternative del procurarsi o detenere materiale pedopornografico. Nel dettaglio, per procurarsi si intende qualsiasi

³⁵² F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 514; E. VENAFRO, *Commento all'art. 4 L. n. 269/1998*, cit., 89.

³⁵³ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1058.

³⁵⁴ Cass. Pen., Sez. III, 10 luglio 2008, n. 36364; Cass. Pen., Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 11997.

³⁵⁵ M. BIANCHI, S. DELSIGNORE, *Commento all'art. 600-quater*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 239; Cass. Pen., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 8285; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: Parte speciale*, cit., 2008, 177; F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 516; *contra* E. VENAFRO, *Commento all'art. 4 L. n. 269/1998*, cit., 90;

³⁵⁶ L. PISTORELLI, *sub art. 600-quater c.p.*, *op. cit.*, 247; M. COLAMUSSI, *Il Materiale pedopornografico: l'allocazione sull'hard disk è comunque detenzione*, in *Minorigiustizia*, 2012, 4, 213-220; Cass. Pen., Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 11997 ha ritenuto che sia integrato il reato di detenzione di materiale pedopornografico in un caso in cui un soggetto aveva filmato di nascosto le effusioni amorose tra ragazzi, in quanto anche se la condotta incriminata venne posta in essere nell'ambito di una struttura rudimentale essa non era idonea alla diffusione del prodotto su larga scala, ma era limitata ad una ristretta cerchia di amici.

³⁵⁷ Cass. Pen., Sez. III, 23 settembre 2003, n. 36390.

attività idonea a far entrare tale materiale nella sfera di disponibilità del detentore, come ad esempio può esserlo un'attività di ricerca e di conseguente acquisizione dello stesso tramite noleggio, acquisto, ecc. Tale termine evidenzia il carattere complementare della norma *de qua* rispetto a quelle previste nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 600-ter (da un lato, infatti, si punisce chi commercia, diffonde o comunque cede il materiale pedopornografico, dall'altro si punisce chi attraverso tali condotte acquisisce detto materiale)³⁵⁸. La fonte di approvvigionamento è irrilevante³⁵⁹.

E' quindi necessario che l'agente effettivamente consegua la disponibilità di detto materiale³⁶⁰.

Il concetto di detenzione è stato invece introdotto con la L. n. 38/2006, sostituendolo a quello più ampio e generico di disposizione, presente in precedenza e che aveva fatto molto discutere in dottrina per l'eccessiva genericità e per la mancanza di relazione fisica tra il contegno vietato e l'oggetto illecito.

Per detenzione si intende qualsiasi situazione giuridica, anche la più sfuggente, che permetta di far ritenere il materiale pedopornografico nell'effettiva e concreta disponibilità dell'agente, disponibilità che può essere non solo materiale ma anche virtuale (si pensi alle immagini scaricate su internet)³⁶¹.

Si tratta, quindi, di una fattispecie comune, a forma libera, di mera condotta³⁶².

³⁵⁸ L. PISTORELLI, *sub art. 600-quater c.p.*, *op. cit.*, 247.

³⁵⁹ S. APRILE, *Idelitti contro la libertà individuale*, *cit.*, 245.

³⁶⁰ L. GIZZI, *Detenzione di materiale pornografico*, *cit.*, 499.

³⁶¹ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1059.

³⁶² ³⁶² M. TELESCA, *op. cit.*, 4053.

Affinché sussista il reato in discorso non occorre che vi sia il concreto pericolo di diffusione, essendo sufficiente il mero fatto storico della detenzione³⁶³. Non è nemmeno necessario l'effettivo uso di tale materiale, purché lo stesso sia liberamente accessibile e utilizzabile³⁶⁴.

Penalmente irrilevante è, invece, la semplice visione di materiale pedopornografico³⁶⁵, ad esempio su internet³⁶⁶ o in un album fotografico, senza che tale materiale entri nella sfera di disponibilità del soggetto, in quanto la norma non punisce la visione in sé del materiale, ma la relazione del possessore di materiale pedopornografico con il mercato dello stesso³⁶⁷. Il semplice visore di tale materiale, infatti, con la sua condotta non ha contribuito ad aumentare la domanda dello stesso e inoltre, non avendo acquisito la disponibilità del materiale non potrà mai diffonderlo e quindi aumentare l'offesa al bene giuridico protetto³⁶⁸.

Il fatto che il procurarsi e il detenere il materiale siano condotte alternative comporta che le stesse non possano concorrere tra loro in quanto si tratta semplicemente di due diverse modalità di realizzazione del fatto tipico e non di

³⁶³ Cass. Pen., Sez. II, 7 giugno 2006, n. 20303; Cass. Pen., Sez. V, 31 ottobre 2006, n. 36094, RV 235488; Cass. Pen., Sez. III, 23 settembre 2003, n. 36390, in *CP*, 2004, 2812.

³⁶⁴ Cass. Pen., Sez. V, 27 settembre 2006, n. 36094.

³⁶⁵ G. COCCO, *Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?*, in *RIDPP*, 2006, 882.

³⁶⁶ Cass. Pen., Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 12458; Cass. Pen., Sez. III, 21 settembre 2005, n. 39282; Cass. Pen., Sez. III, 16 ottobre 2008, n. 3194; A. PECCIOLI, *Lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia (commento alla l. 6 febbraio 2006 n. 38)*, cit., 945; *contra* Cass. Pen., Sez. III, 21 aprile 2015, n. 24345.

³⁶⁷ Cass. Pen., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 15119.

³⁶⁸ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte speciale*, cit., 2012, 158.

due diversi, autonomi, reati³⁶⁹. Qualora un soggetto dovesse compiere entrambe le condotte, dunque, si avrà sempre commissione di un solo reato.

Oggetto materiale del reato è il materiale pornografico prodotto utilizzando minori di 18 anni, non rilevando in proposito l'eventuale consenso del minore stesso in quanto il sistema di incriminazioni in tema di pedopornografia, in sintonia con le fonti internazionali, considera implicitamente che lo stesso non possa comunque ritenersi liberamente dato³⁷⁰.

In caso di possesso virtuale del materiale si avrà rilevanza penale solo qualora l'immagine o il filmato siano stati scaricati, anche a pagamento³⁷¹, e trasferiti su di un supporto fisico, come hard-disk, CD o DVD³⁷² e siano consapevolmente detenuti dall'agente. Non si avrà invece rilevanza penale, nel caso di dati automaticamente e temporaneamente salvati sulla memoria *cache* del computer a seguito di consultazione di un sito internet, in quanto, appunto, ciò avviene autonomamente e non è, invece, frutto di una scelta consapevole e volontaria del soggetto³⁷³.

Pertanto, qualora dovessero essere trovati nell'hard-disk di un soggetto delle immagini o dei video pedopornografici, occorrerà verificare in quale cartella si trovino tali *file*, se in una cartella ordinaria o in quella contenente i c.d. *file* temporanei. Nella prima ipotesi si avrà la commissione del reato di detenzione di materiale pornografico dato che in tal caso immagini e filmati sono stati salvati

³⁶⁹ Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2008, n. 43189, RV 241425.

³⁷⁰ Cass. Pen., Sez. III, 23 novembre 2011, n. 1181.

³⁷¹ Cass. Pen., Sez. III, 20 settembre 2007, n. 41570, in *CP*, 2008, 2888.

³⁷² L. PICOTTI, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini*, cit., 1316.

³⁷³ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1059.

volontariamente dal soggetto. Qualora invece dovessero trovarsi nella cartella “cache” allora mancherà il requisito della consapevolezza e quindi la condotta non rientrerà nel penalmente rilevante³⁷⁴.

Il dolo è generico. Si richiede quindi la consapevolezza e la volontà di procurarsi o detenere il materiale pedopornografico. Peraltro, la presenza dell’avverbio “consapevolmente” nel primo comma circoscrive la punibilità alle sole condotte caratterizzate da dolo diretto o intenzionale³⁷⁵, escludendo quindi rilevanza al dolo eventuale³⁷⁶. Tale consapevolezza non fa solo riferimento al procurarsi o detenere il materiale, ma anche al contenuto del materiale stesso. Si puniscono cioè solo i soggetti che si procurano o detengono materiale che apertamente raffigura minori e non coloro che solo accettano la possibilità che tale materiale sia di natura pedopornografica. Potrebbe accadere, infatti, soprattutto su programmi di *file-sharing*, che un utente attivi il download di un *file* pedopornografico credendo che si tratti invece di un semplice film a causa del fatto che chi ha immesso il *file online* lo abbia rinominato per renderlo meno facilmente rintracciabile³⁷⁷. Ciò al fine di ridurre l’ampiezza delle condotte

³⁷⁴ Cass. Pen., Sez. III, 20 settembre 2007, n. 41907, in *FI*, 2008, II, 344; sempre purché i *file* non siano stati volontariamente inseriti in tale cartella, v. Cass. Pen., sez. III, 11 novembre 2010, n. 43246 in cui è stata confermata la pena inflitta all’imputato che deteneva consapevolmente *file* pedopornografici nella cartella dei *file* temporanei del proprio computer, consapevolezza dedotta dal fatto che l’uomo aveva offerto tale materiale in cambio di altro; E. APRILE, *E’ reato “scaricare” da internet anche poche immagini pedopornografiche, memorizzarle nel proprio computer e poi cancellarle*, in *DI*, 2008, I, 61-62.

³⁷⁵ Cass. Pen., Sez. III, 20 settembre 2007, n. 41067.

³⁷⁶ A. CADOPPI, *Commento all’art. 600-ter, IV comma c.p.*, *op. cit.*, 2006, 219; B. ROMANO, *Voce Pedofilia*, in *DDP*, Aggiornamento, Torino, 2004, 619; F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 471; L. PICOTTI, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini*, cit., 1317; E. VENAFRO, *Commento all’art. 4 L. n. 269/1998*, cit., 91; B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., 2013, 208; G. COCCO, *Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile*, cit., 883; L. MONACO, *Commento all’art. 600-quater c.p.*, in A. CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ, *op. cit.*, 1959.

³⁷⁷ L. CARBONI, *op. cit.*, 187.

passibili di incriminazione, bilanciando la lontananza tra il soggetto attivo ed il bene meritevole di tutela³⁷⁸. Peraltro, come per il 600-ter, l'eventuale errore sull'età della persona offesa non esclude il dolo, salva l'ipotesi dell'errore inevitabile³⁷⁹, intendendosi tale l'ignoranza non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa³⁸⁰.

La consumazione si ha nel momento e nel luogo in cui il soggetto agente acquista la concreta disponibilità del materiale³⁸¹. Mentre la condotta di procurarsi delinea un reato istantaneo a effetti permanenti, quella del detenere richiede che la condotta si protragga nel tempo e quindi si tratta di un reato commissivo permanente³⁸² la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale (ad esempio da quando il soggetto scarica sul proprio computer le immagini pornografiche³⁸³) e si protrae per tutto il tempo in cui lo stesso permane nella disponibilità dell'agente³⁸⁴. Tale disponibilità deve essere valutata caso per caso. Ad esempio, è stato ritenuto integrato il reato in discorso nel caso di *file* pedopornografici scaricati da internet e successivamente cancellati, mediante il

³⁷⁸ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1060.

³⁷⁹ Art. 602-quater c.p.; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1159-1162.

³⁸⁰ In proposito Cass. Pen., Sez. III, 27 gennaio 2014, n. 3651 ha escluso la sufficienza, ai fini della scusante, della semplice dichiarazione del minore di avere un'età superiore a quella reale, senza che l'imputato abbia effettuato alcuna verifica per controllare la veridicità di tale informazione.

³⁸¹ L. PISTORELLI, *sub art. 600-quater c.p.*, *op. cit.*, 247.

³⁸² M. BIANCHI, S. DELSIGNORE, *Commento all'art. 600-quater*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 495.

³⁸³ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 515; L. PICOTTI, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini*, cit., 1315.

³⁸⁴ Cass. Pen., Sez. III, 24 giugno 2010, n. 29721 in applicazione di tale principio ha individuato il momento di cessazione della permanenza in quello in cui venne eseguito il sequestro del materiale; Cass. Pen., Sez. III, 21 aprile 2010, n. 22043 ha, invece, individuato il momento di cessazione della permanenza nell'esecuzione della perquisizione domiciliare all'esito della quale venne sequestrato il materiale che l'imputato aveva scaricato in tempi diversi.

loro inserimento nel “cestino” del computer, in quanto tali *file* possono sempre essere tolti dallo stesso³⁸⁵.

Il tentativo non è configurabile in quanto altrimenti si punirebbe il pericolo di un pericolo³⁸⁶ il che determinerebbe un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità³⁸⁷.

La pena prevista per tali condotte è la reclusione fino a tre anni e la multa non inferiore a 1.549 euro.

Il secondo comma dell'art. 600-*quater* prevede un'aggravante a effetto speciale indefinita, che comporta un aumento di pena in misura non eccedente i due terzi se il materiale detenuto è di ingente quantità.

Un aumento di pena si ha inoltre se il reato è commesso da più persone riunite³⁸⁸, da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività³⁸⁹ o se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave³⁹⁰. La pena è inoltre aumentata in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche³⁹¹.

³⁸⁵ Cass. Pen., Sez. III, 6 ottobre 2010, n. 639 ha precisato che solo per i *file* definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e quindi la detenzione; L. GIZZI, *Integra il reato di cui all'art. 600-*quater* c.p. anche la semplice visione di materiale pedopornografico scaricato da internet*, in *CP*, 2012, 2, 537-541.

³⁸⁶ A. CASANA, *op. cit.*, 54.

³⁸⁷ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte speciale*, cit., 2012, 158.

³⁸⁸ Art. 602-*ter*, comma 8, lettera a.

³⁸⁹ Art. 602-*ter*, comma 8, lettera b.

³⁹⁰ Art. 602-*ter*, comma 8, lettera c.

³⁹¹ Art. 602-*ter*, comma 9.

Ed è previsto che le circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 114 c.p., concorrenti con tali circostanze aggravanti, non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste all'esito del giudizio di bilanciamento. Pertanto le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti³⁹². Ciò vuol dire che in caso di concorso fra attenuanti e una o più delle circostanze aggravanti previste dall'art. 602-ter o dal secondo comma del 600-quater (ingente quantità), il giudice non potrà applicare la regola ordinaria di bilanciamento ex art. 69 c.p. e quindi eventualmente dichiarare prevalenti le attenuanti ovvero l'equivalenza fra attenuanti ed aggravanti³⁹³.

In base al disposto dell'art. 36 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, per tutti i delitti del Capo III, incluso quindi il 600-quater, si avrà un aumento di pena da un terzo alla metà, qualora gli stessi vengano commessi “*in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale*”.

Si ha invece un'attenuante soggettiva che comporta una diminuzione di pena da un terzo fino alla metà quando l'imputato si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, fornendo un concreto aiuto all'autorità di polizia o a quella giudiziaria nella raccolta di elementi di prova

³⁹² Art. 602-ter, comma 10. Per i dubbi sulla legittimità costituzionale di questa e altre disposizioni simili v. G. MAZZI, *op. cit.*, 3375.

³⁹³ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1076.

decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e cattura di coloro che hanno eventualmente concorso nel reato³⁹⁴.

Occorre notare come l'art. 416, comma settimo, del codice penale preveda il reato di associazione per delinquere diretta a commettere, tra gli altri, il reato di detenzione di materiale pornografico, anche nella forma virtuale.

In tale ipotesi si applicherà la reclusione da quattro a otto anni nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, e la reclusione da due a sei anni nei confronti di coloro che partecipano all'associazione stessa³⁹⁵.

Per tale reato associativo, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dalla Direzione Distrettuale Antimafia istituita presso la Procura avente sede nel capoluogo del distretto nel cui ambito si trova il giudice competente³⁹⁶.

Occorre poi considerare che la giurisprudenza ha escluso il reato in discorso da quelli per i quali si applica l'indulto ex L. 31 luglio 2006, n. 241, in relazione ad entrambi i commi, in quanto il riferimento alla condotta aggravata contenuto nell'art. 1, comma 2, numero 16 di tale legge, è inserito solo al fine di precisare che l'esclusione dal beneficio riguarda anche la detenzione di materiale pedopornografico virtuale, ma solo se di ingente quantità³⁹⁷.

³⁹⁴ Art. 600-septies.1 c.p.; S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, G.L. GATTA, *op. cit.*, 113.

³⁹⁵ P. PITTARO, *Ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale: le modifiche al codice penale*, cit., 403-404

³⁹⁶ Art. 51 c.p.p.; M. MONTELEONE, *op. cit.*, 1484-1486.

³⁹⁷ Cass. Pen., Sez. III, 6 giugno 2007, n. 32179.

Come per il 600-*ter*, anche qui, secondo quanto stabilito dall'art. 600-*septies* c.p., a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ma anche in caso di proscioglimento per estinzione del reato³⁹⁸, il giudice deve obbligatoriamente disporre la confisca dei beni che costituiscono il prezzo, il profitto o il prodotto del reato, salvo i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni e sempre che il loro conseguimento sia stato accertato. Qualora la confisca in forma diretta non sia possibile³⁹⁹, è prevista la confisca per equivalente dei beni di cui il soggetto agente abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, profitto o prodotto, prescindendo da qualsiasi vincolo di pertinenzialità con l'illecito; essa può essere eseguita anche su beni di cui il condannato abbia la disponibilità solo indirettamente o per interposta persona.

Ciò non esclude l'operatività della disposizione generale di cui all'art. 240 c.p. in base alla quale è prevista la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

Il codice prevede, inoltre, all'art. 600-*septies*.2, in caso di condanna o di applicazione della pena ex 444 c.p.p., che si applichino *ipso iure*⁴⁰⁰, come pene accessorie:

1) La perdita perpetua⁴⁰¹ della potestà genitoriale, qualora la stessa sia circostanza aggravante del reato⁴⁰², in relazione a tutti i figli minori del

³⁹⁸ Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2006, n. 24054.

³⁹⁹ Cass. Pen., Sez. V, 3 luglio 2002, n. 32797.

⁴⁰⁰ Cass. Pen., Sez. III, 22 gennaio 2008, n. 8280, CED 239283.

⁴⁰¹ G. AMBROSINI, *op. cit.*, 80.

⁴⁰² Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2008, n. 35414, CED 240754; M. DIGLIO, *op. cit.*, 483.

condannato e non solo a quello vittima del reato⁴⁰³; Il riferimento è all'art. 602-*ter* comma 6 c.p.;

2) L'interdizione perpetua da qualunque ufficio inerente la tutela, curatela o l'amministrazione di sostegno prescindendo da ogni connessione fra la qualità dell'agente come tutore o curatore o amministratore di sostegno e il delitto di natura sessuale, essendo sufficiente la mera condanna per tale reato⁴⁰⁴;

3) La perdita degli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa⁴⁰⁵;

4) L'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni a seguito di condanna a pena detentiva compresa fra i tre e i cinque anni, salva l'applicazione dell'art. 29 c.p., comma 1, che comporta l'interdizione perpetua in caso di condanna superiore ai cinque anni;

5) L'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado;

6) L'interdizione perpetua da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture, sia pubbliche che private, frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi, come night club e circoli privati, la cui attività risulti finalizzata a commettere il reato in discorso, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive⁴⁰⁶.

⁴⁰³ Cass. Pen., Sez. III, 16 maggio 2008, n. 19729, CED 240042.

⁴⁰⁴ G. AMBROSINI, *op. cit.*, 80; A. VERRI, *sub art. 609-nonies c.p.*, *op. cit.*, 492.

⁴⁰⁵ V. A. VERRI, *sub art. 609-nonies c.p.*, *op. cit.*, 493-494; M. DIGLIO, *op. cit.*, 484-485.

⁴⁰⁶ Art. 600-*septies.2* comma 3 c.p.

Si segnala, ancora, la previsione che impone al soggetto che intenda assumere una persona per lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportano contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per il reato in discorso; la sanzione prevista per il datore di lavoro che non adempie è il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro⁴⁰⁷. Occorre notare che per i reati previsti dal *600-quater* i termini di prescrizione sono raddoppiati⁴⁰⁸.

Dal punto di vista procedurale la competenza è del tribunale monocratico, che diviene del tribunale in composizione collegiale in caso di ingente quantità; la procedibilità, come per il *600-ter*, è d'ufficio; l'arresto, sebbene non consentito per l'ipotesi base, diviene facoltativo in caso di ingente quantità; non consentito resta in ogni caso il fermo di indiziato di delitto; per quanto riguarda le misure cautelari personali, queste non sono consentite nell'ipotesi base, ad eccezione di quella di cui all'art. 282-*bis* c.p.p. e nel caso in cui il delitto venga commesso in danno dei prossimo congiunti o del convivente; divengono, invece, tutte consentite in caso di ingente quantità⁴⁰⁹.

Sulla base dell'art. 51 c.p.p., quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui al *600-quater*, anche se relativo al materiale di cui al *600-quater.1*, le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero

⁴⁰⁷ Art. 25-*bis* d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

⁴⁰⁸ Art. 157 c.p.

⁴⁰⁹ L. PISTORELLI, *sub art. 600-quater c.p., op. cit.*, 245.

presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente⁴¹⁰.

Occorre poi notare come la L. n. 269/1998 abbia introdotto l'utilizzo di agenti provocatori nell'acquisto o nell'intermediazione di materiale pedopornografico, ovvero l'attivazione di siti "civetta". Peraltro, inizialmente tali strumenti non erano teoricamente utilizzabili per il reato in questione⁴¹¹, anche se comunque la giurisprudenza di fatto li ammetteva in alcune ipotesi, sulla base del principio del *male captum, bene retentum*⁴¹². A seguito dell'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha esteso a tutti i delitti contro la personalità individuale la disciplina di cui all'art. 4 della L. 15 dicembre 2001, n. 438, che disciplina degli strumenti simili, tali problemi sembrano ormai superati⁴¹³.

Infine è da considerare che qualora si proceda sulla base del secondo comma dell'art. 600-*quater* non è ammessa la possibilità di chiedere il c.d. patteggiamento "allargato"⁴¹⁴.

In materia di attività di polizia giudiziaria diretta alla repressione dei delitti di pornografia, non costituisce "attività di contrasto", soggetta ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'attività di accertamento di intercorsa connessione tra

⁴¹⁰ M. MONTELEONE, *op. cit.*, 1484-1486.

⁴¹¹ Cass. Pen., Sez. III, 26 maggio 2004, n. 24000, CED 228693; Cass. Pen., Sez. III, 28 gennaio 2005, n. 13500, 231605; Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 8380, CED 239407.

⁴¹² Cass. Pen., Sez. III, 22 aprile 2004, n. 2546, in D&G, 2004, 31, 31; Cass. Pen., Sez. III, 3 giugno 2008, n. 26763, CED 240269; Cass. Pen., Sez. III, 25 settembre 2008, n. 40036, CED 241297.

⁴¹³ L. PISTORELLI, *sub art. 600-quater c.p., op. cit.*, 249-251.

⁴¹⁴ Art. 444 c.p.p. comma 1-bis.

un indirizzo IP ed un sito internet al fine di verificare che si sia avuto l'acquisto di materiale pedopornografico⁴¹⁵.

In tema di testimonianza da parte del minore, qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 600-*quater*, anche se relativo al materiale di cui al 600-*quater*.1, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa o della persona sottoposta alle indagini, può procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza del soggetto minore, in particolare qualora esso versi in condizione di particolare vulnerabilità, anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal primo comma dell'art. 392 c.p.p.⁴¹⁶

Il reato di cui all'art. 600-*quater* è stato inserito, dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228, nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti, configurata dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nel quale è stato all'uopo introdotto l'art. 25-*quinquies*. Quest'ultima disposizione, al comma 1 lettera c prevede che, in relazione a tale reato, anche se relativo a pornografia virtuale, all'ente venga applicata la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. L'u.c., del citato art. 25-*quinquies* prevede, infine, che, qualora l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione dei reati in discorso, invece della sanzione pecuniaria si faccia luogo all'applicazione della

⁴¹⁵ Cass. Pen., Sez. III, 8 luglio 2010, n. 29616.

⁴¹⁶ Art. 392 c.p.p. comma 1-*bis*; v. A. PROCACCINO, *op. cit.*, 845-856.

sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 231/2001⁴¹⁷.

Al fine di assicurare una tutela universale ai minori vittime di abusi sessuali, il codice penale prevede, all'art. 604, che tale reato si applichi anche quando il fatto è commesso interamente⁴¹⁸ all'estero da un cittadino italiano⁴¹⁹ o in danno di un cittadino italiano⁴²⁰.

3. *La pornografia virtuale*

L'introduzione dell'articolo 600-*quater*.1⁴²¹ all'interno del codice penale, operata dall'art. 4, comma 1 della L. n. 38/2006, rappresenta una novità di un certo rilievo all'interno del panorama penalistico italiano, in quanto si tratta del primo caso di parificazione esplicita del virtuale al reale e in particolare di assimilazione dell'immagine realizzata con gli artifici grafici all'immagine prodotta tramite l'utilizzo di minori in carne e ossa⁴²².

Tale articolo ha il fine di estendere l'ambito di applicazione dei due articoli precedenti, il 600-*ter* e il 600-*quater*, che quindi divengono applicabili anche nel

⁴¹⁷ L. PISTORELLI, *sub art. 600-quater c.p.*, *op. cit.*, 251.

⁴¹⁸ Ai fatti commessi parzialmente all'estero si applica comunque la legge italiana sulla base dell'art. 6 c.p.

⁴¹⁹ Per la nozione di cittadino italiano ai fini del diritto penale v. l'art. 4 del codice penale.

⁴²⁰ F. VIGANÒ, A. GALLUCCIO, *sub art. 604. c.p.*, *op. cit.*, 296-298.

⁴²¹ [1] Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

[2] Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

⁴²² M. BIANCHI, *Commento all'art. 600-quater.1 c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 243-244; R. RAFFAELLI, *La pedopornografia virtuale. Analisi della disciplina introdotta dalla l. n. 38 del 2000 alla luce dell'esperienza comparatistica* in *CP*, 2009, 781; A. VALSECCHI, *Pedopornografia virtuale: la prima applicazione giurisprudenziale dell'art. 600 quater.1 c.p.*, in *Il corriere del merito*, 2010, 721; F. DI LUCIANO, *Lineamenti critici del reato di pedopornografia "virtuale"*, in *CP*, 2006, 2617 ss.

caso in cui l'oggetto materiale della condotta illecita sia costituito da immagini pornografiche realizzate non con persone reali bensì tramite la modificazione ed il fotomontaggio di loro immagini, in modo da far apparire “*come vere situazioni non reali*”.

In dottrina sono sorti alcuni dubbi circa la sua qualificazione, vale a dire se si tratti di una nuova, autonoma figura criminosa⁴²³ o se, semplicemente, il legislatore abbia voluto estendere l'oggetto materiale degli articoli precedenti, estendendone di conseguenza l'ambito applicativo⁴²⁴ oppure ancora se si tratti soltanto di una loro circostanza attenuante⁴²⁵. La dottrina prevalente, in attesa di una presa di posizione ad opera della giurisprudenza, propende per la prima ipotesi⁴²⁶. Pronuncia giurisprudenziale che si è avuta, invece, per quanto riguarda il carattere innovativo della norma e non meramente ricognitivo e chiarificatore di norme precedenti, di conseguenza affermando la non punibilità dei fatti di pedopornografia virtuale commessi prima della sua entrata in vigore⁴²⁷.

⁴²³ In suo favore depone l'art. 11 della L. n. 38/2006 che, al fine di sottrarre i principali reati contro la libertà individuale al patteggiamento c.d. allargato, espressamente elenca tra i reati esclusi anche quello in discorso.

⁴²⁴ Elementi in tal senso provengono dall'art. 9 della L. n. 38/2006, il quale, andando a modificare l'art. 734-bis c.p. relativo alla divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, non sembra riferirsi a un autonomo reato quando utilizza l'espressione “*anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1*”, riferendosi al 600-ter ed al 600-quater. Espressione identica è inoltre prevista all'art. 25-quinquies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁴²⁵ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1033.

⁴²⁶ Cfr. D. CARCANO, *op. cit.*, 897-898; A. CADOPPI, M. BIANCHI, *Commento all'art. 600-quater.1 c.p., Commentario delle norme contro la violenza sessuale*, cit., 2006, 262 e 288; B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., 2013, 210; F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 462; L. PICOTTI, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini*, cit., 1300; A. PECCIOLI, *Lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia (commento alla l. 6 febbraio 2006 n. 38)*, cit., 946; Secondo A. NATALINI, *Stretta contro la pedopornografia in rete. Così Roma si allinea ai dettami della UE*, in *D&G*, 2006, 9, 114 si tratterebbe in parte di circostanza attenuante speciale in quanto reca la diminuzione di un terzo, ed in parte di una clausola estensiva della punibilità “*perché, combinandosi con gli articoli 600-ter e 600-quater c.p., ne duplica la tipicità in funzione di appendice incriminatrice degli stessi*”.

⁴²⁷ Cass. Pen., Sez. III, 6 maggio 2010, n. 21631, CED 247642.

Secondo alcuni si tratta di un reato di pericolo astratto in quanto il bene giuridico che caratterizza i reati di cui al 600-ter e al 600-quater rimane sullo sfondo⁴²⁸; secondo altra dottrina si tratta, invece, di un vero e proprio reato “ostacolo”, dato che le immagini la cui diffusione, il cui commercio o la cui semplice detenzione costituiscono illecito penale possono non avere come effettivo protagonista un minore⁴²⁹; altra parte della dottrina si rifiuta del tutto, invece, di classificare il reato in questione ritenendolo non tecnicamente giustificabile, dato che un’interpretazione letterale della norma incriminatrice rivela come essa faccia riferimento a fatti inidonei a mettere anche solo in pericolo un qualsiasi bene giuridico⁴³⁰.

In ogni caso, l’introduzione di tale articolo è dovuta essenzialmente alla preoccupazione che la crescente presenza e diffusione di materiale pedopornografico su internet possa da un lato contribuire ad aumentare la domanda e dall’altro favorire l’adescamento di minori al fine di essere sfruttati a fini sessuali⁴³¹. Studi dimostrano, infatti, che la pornografia virtuale, così come quella reale, è in grado di stimolare gli istinti sessuali dei pedofili e quindi spingerli a compiere abusi sessuali sui minori in carne ed ossa. Altre motivazioni sono da ricercare in esigenze di ordine pratico, come la semplificazione probatoria, a causa della difficoltà che si incontra a volte, di stabilire se si tratti di

⁴²⁸ L. PISTORELLI, sub art. 600-quater.1, in E. DOLCINI, G. GATTA, *Codice penale commentato*, IV ed., Milano, 2015, 255.

⁴²⁹ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 518; A. PECCIOLI, *Lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia (commento alla l. 6 febbraio 2006 n. 38)*, cit., 946.

⁴³⁰ M. BIANCHI, *Commento all’art. 600-quater.1 c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 268 e ss.

⁴³¹ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1034; C. GIULI, *L’epifania improbabile del reato di pornografia virtuale tra perplessità ed esigenze di tutela*, in *RP*, 2011, 9, 935-939.

immagini reali o virtuali⁴³². In ogni caso la presunzione che la detenzione di materiale pedopornografico virtuale possa istigare alla commissione di reati di pedofilia o di violenza sessuale sui minori è assai fragile e comunque prescinde da ogni accertamento dell'effettiva pericolosità soggettiva del detentore, qualificandosi quindi come presunzione assoluta, rischiando di punire soggetti che proprio utilizzando materiale pedopornografico virtuale cercano di tenere a bada i propri istinti⁴³³.

Non essendoci sfruttamento diretto di persone in carne ed ossa, e in particolare di minori, la norma si spiega poiché la fruizione di materiale pedopornografico è idonea a stimolare un processo psicologico che potrebbe portare il pedofilo a compiere azioni lesive dell'integrità psicofisica dei minori⁴³⁴ ed è stata introdotta al fine di dare attuazione alla decisione quadro 2004/68/GAI⁴³⁵. Nonostante le buone intenzioni, però, è evidente che l'attenzione del legislatore si sia spostata dalla tutela del minore alla lotta alle perversioni dei pedofili ed in proposito si è parlato proprio di guerra al "nemico" pedofilo⁴³⁶.

Numerosi dubbi di legittimità costituzionale sono stati sollevati sotto il profilo dell'opportunità politico-criminale della norma, data l'assenza di un qualsiasi legame diretto tra la condotta incriminata e l'interesse protetto e, quindi,

⁴³² M. BIANCHI, *Commento all'art. 600-quater.1 c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 266, in particolare si veda la nota 52 in cui sono contenuti i riferimenti alla letteratura anglosassone ed americana che ha condotto studi in merito.

⁴³³ G. COCCO, *Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?*, cit., 877.

⁴³⁴ D. CARCANO, *op. cit.*, 2010, 899.

⁴³⁵ L. PICOTTI, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini*, cit., 1299.

⁴³⁶ A. CADOPPI, *L'assenza delle cause di non punibilità mette a rischio le buone intenzioni*, cit., 40; V. PLANTANAMURA, *Lo "Stalker", il Pervertito e il Clandestino: il ritorno del tipo d'autore nel diritto penale del terzo millennio*, in *Indice penale*, 2012, 2, 371-410.

l'assenza di dannosità sociale della stessa con conseguente mancato rispetto dei principi di offensività e necessaria lesività⁴³⁷.

Tali dubbi hanno spinto la dottrina prevalente a proporre un'interpretazione restrittiva della norma al fine di restringere l'ambito di applicazione della stessa alle sole ipotesi in cui il materiale sia prodotto utilizzando immagini raffiguranti, almeno in parte, minorenni e sempre che si tratti di una parte riconoscibile del minore, come il volto oppure un segno distintivo. In particolare facendo leva sulla presenza del termine "parte", non essendo sufficiente la presenza di parti del corpo che per la loro conformazione appaia probabile che siano di un minore, che però non è identificabile. Solo in questo caso vi sarebbe infatti un effettivo danno al corretto sviluppo della personalità del minore in quanto l'associazione del volto di un determinato minore con immagini pornografiche può comprometterne seriamente la reputazione e la considerazione di cui gode nella società ed il sentimento che il minore stesso ha del proprio valore sociale, in relazione, in particolare, alla sfera sessuale⁴³⁸.

Se, invece, si propendesse per l'interpretazione letterale della norma si avrebbero dei risultati assurdi sul piano applicativo in quanto si condannerebbe con la reclusione fino a 8 anni, ad esempio, colui che assembla il braccio di un minore

⁴³⁷ L. MONACO, *Commento all'art. 600-quater.1 c.p.*, in A. CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ, *op. cit.*, 1662; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte speciale*, cit., 2012, 159; C. E. PALIERO, *Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali*, cit., 1121-1122 ha invece sostenuto che un conto è riconoscere come manifestare morbosi interessi sessuali nei confronti di immagini pornografiche virtuali aventi ad oggetto minori sia difficilmente giustificabile, un altro è punire tali comportamenti fin quando rientrano nei limiti del non immediatamente lesivo, in termini di danno o di pericolo, di beni giuridici afferrabili, sicché in definitiva la punizione si fonderebbe sul mero "essere bruto".

⁴³⁸ M. BIANCHI, *Commento all'art. 600-quater.1 c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 263-264; G. COCCO, *Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?*, cit., 889.

con una figura artificiale, oppure chi unisce il corpo nudo di un minore, realmente esistente, con un volto adulto ed inserisce l'immagine in un contesto sessuale⁴³⁹. In tali ipotesi manca, infatti, una qualsiasi offesa all'interesse protetto. Occorre quindi che si tratti, non di un'immagine realistica di un minore in realtà inesistente o comunque non riconoscibile, ma di un'immagine che ritragga o rappresenti un minore esistente e riconoscibile. Il carattere virtuale deriva dal fatto che l'immagine del minore è associata, in tutto o in parte, a situazioni non reali, in modo da inserire il minore stesso in contesti sessuali mai avvenuti⁴⁴⁰.

D'altronde, lo stesso diritto comunitario, a differenza di quanto previsto in passato⁴⁴¹, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2011/93/UE, non impone più di punire anche la detenzione del materiale pedopornografico originariamente virtuale⁴⁴².

La giurisprudenza, comunque, in alcune sentenze ha ritenuto integrato il reato anche nel caso in cui il minore utilizzato per la realizzazione di materiale pornografico virtuale non sia effettivamente riconoscibile⁴⁴³.

⁴³⁹ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1035.

⁴⁴⁰ L. GIZZI, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 417.

⁴⁴¹ "immagini realistiche di un bambino inesistente" come stabilito dall'art. 1 della decisione quadro 2004/68/GAI.

⁴⁴² C. SOTIS, *La "mossa del cavallo". La gestione dell'incoerenza nel sistema penale europeo*, in *RIDPP*, 2012, 2, 506-507, anche in relazione alla risoluzione del contrasto tra interpretazione conforme al diritto comunitario, che chiedeva di punire anche la detenzione del materiale pedopornografico originariamente virtuale e l'interpretazione conforme al principio costituzionale di offensività che impone, invece, di limitare l'applicazione della norma alle immagini ottenute a partire dalla elaborazione grafica di immagini contenenti minori esistenti.

⁴⁴³ Trib. Milano, Sez. IX, 11 novembre 2010 ha sostenuto che non si richiede l'identificazione del minore purché realmente esistente; Cass. Pen., Sez. III, 24 aprile 2013, n. 40748 ha ritenuto che le foto trovate nel cellulare di un soggetto rappresentanti la vagina ed il sedere di una infraquattordicenne, di cui però non viene rappresentato il volto, integrano il reato di cui al 600-*quater*, in quanto "nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato non solo che è indiscusso che le immagini rappresentano gli organi genitali

Non dovrebbero invece essere punibili condotte relative alla c.d. pornografia integralmente virtuale, ossia che hanno ad oggetto, ad esempio, scene pornografiche tra minori in forma di fumetti o di cartoni animati⁴⁴⁴. Secondo la giurisprudenza, non rientra nell'ambito di applicazione della norma, sebbene la formulazione originaria del testo di legge all'esame in parlamento lo contenesse, anche la c.d. pornografia apparente, comprendente il materiale che rappresenti soggetti *“efebici o comunque di aspetto adolescenziale o persone affette da nanismo, con l'aspetto di bambini”*⁴⁴⁵.

Facendo leva sull'espressione *“la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”* si limita ulteriormente l'ambito di applicazione della norma in questione, togliendo dall'area del penalmente rilevante quel materiale che non è in grado di produrre nello spettatore un effetto di realtà (si pensi ai *collage* di fotografie grossolani)⁴⁴⁶.

Considerato, inoltre, che la norma parla solo di “immagini”, essa non può riguardare materiali non raffigurativi a contenuto pornografico e in grado di

di una minore di anni 14 (e non è affatto condivisibile l'assunto difensivo che ritiene indispensabile considerare la natura pedopornografica di un'immagine la riproduzione dell'effigie del minore), ma anche che le stesse furono richieste dall'imputato, e spedite dalla P. stessa in cambio di una ricarica del telefono cellulare, al fine di evocare nel ricevente A., il soddisfacimento sessuale connesso ai rapporti sessuali posti o da porre in essere con la minore. Pertanto risulta evidente che è stata realizzata quella “esibizione lasciva dei genitali” di un soggetto minore necessaria, ratione temporis (ossia prima della modifica apportata con la legge n. 172/2012), alla realizzazione della fattispecie contestata”.

⁴⁴⁴ Cass. Pen., Sez. III, 23 settembre 2003, n. 36390, CED 225876; E. VENAFRO, *Commento all'art. 4 L. n. 269/1998*, cit., 90; M. BIANCHI, *Commento all'art. 600-quater.1 c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 276; *contra* L. PICOTTI, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini*, cit., 1300 e ss. secondo cui sarebbe più aderente alla volontà del legislatore un'interpretazione che ponga l'accento sulla verosimiglianza dell'immagine virtuale sicché anche rappresentazioni di minori virtuali possono integrare l'oggetto tipico del reato.

⁴⁴⁵ Trib. Milano, Sez. IX, 11 novembre 2010.

⁴⁴⁶ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte speciale*, cit., 2012, 161; M. BIANCHI, *Commento all'art. 600-quater.1 c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 281; *contra* L. PISTORELLI, sub art. 600-quater.1, *op. cit.*, 258 secondo cui risultati grossolani o eventuali motivazioni goliardiche saranno comunque ininfluenti ai fini dell'applicazione del reato in discorso a causa dell'inoffensività che caratterizza in toto la fattispecie.

evocare la presenza di minori, anche se effettivamente non utilizzati (si pensi a registrazioni vocali prodotte utilizzando attori in grado di simulare la voce di un bambino)⁴⁴⁷.

Chiaramente le immagini originarie utilizzate per creare le immagini virtuali non devono avere un contenuto pornografico in quanto altrimenti si avrebbe l'applicazione dei più gravi reati di cui all'art. 600-ter e 600-quater⁴⁴⁸.

Il dolo richiede non solo la rappresentazione del carattere pornografico del materiale ma anche la consapevolezza dell'utilizzazione, per la sua realizzazione, di immagini, o di loro parti, di soggetti minorenni⁴⁴⁹. Pertanto il dolo è escluso dal convincimento che si tratti di pornografia integralmente virtuale⁴⁵⁰. In particolare si tratta di dolo diretto in caso di detenzione di materiale pedopornografico e di dolo generico negli altri casi⁴⁵¹. Peraltro, l'eventuale errore sull'età della persona offesa non esclude il dolo, salva l'ipotesi dell'errore inevitabile⁴⁵².

Quella dell'art. 600-quater.1 è una disposizione a fattispecie plurime autonome, ciascuna dotata di una propria cornice edittale di pena derivante da quella prevista per la corrispondente fattispecie avente a oggetto il materiale pornografico reale, diminuita poi di un terzo⁴⁵³.

⁴⁴⁷ G. COCCO, *Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?*, cit., 257.

⁴⁴⁸ L. PISTORELLI, sub art. 600-quater.1, *op. cit.*, 257.

⁴⁴⁹ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 518.

⁴⁵⁰ G. COCCO, *La lotta senza esclusione di colpi contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Le questioni dell'error aetatis e del concetto di pornografia minorile*, cit., 1820.

⁴⁵¹ M. BIANCHI, *Commento all'art. 600-quater.1 c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 282.

⁴⁵² Art. 602-quater c.p.; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1159-1162.

⁴⁵³ M. BIANCHI, *Commento all'art. 600-quater.1 c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, cit., 2006, 262.

Nonostante il generico rinvio a tutto l'art. 600-*ter*, la pornografia virtuale è oggettivamente incompatibile con la condotta di utilizzazione di minori nell'allestimento di esibizioni pornografiche e con le condotte relative alla divulgazione di notizie ed informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minorenni⁴⁵⁴.

Un aumento di pena si ha se il reato è commesso da più persone riunite⁴⁵⁵, da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività⁴⁵⁶ e se è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave⁴⁵⁷.

La pena è inoltre aumentata in misura non eccedente i due terzi qualora il reato sia compiuto con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche⁴⁵⁸.

Anche in questo caso le circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 114 c.p., concorrenti con tali circostanze aggravanti, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste all'esito del giudizio di bilanciamento⁴⁵⁹. Ciò vuol dire che in caso di concorso fra attenuanti e una o più delle circostanze aggravanti previste dall'art. 602-*ter* o dal secondo comma del 600-*quater*, il giudice non potrà applicare la regola ordinaria di bilanciamento ex

⁴⁵⁴ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 2014, 518.

⁴⁵⁵ Art. 602-*ter*, comma 8, lettera a.

⁴⁵⁶ Art. 602-*ter*, comma 8, lettera b.

⁴⁵⁷ Art. 602-*ter*, comma 8, lettera c.

⁴⁵⁸ Art. 602-*ter*, comma 9.

⁴⁵⁹ Art. 602-*ter*, comma 10. Per i dubbi sulla legittimità costituzionale di questa e altre disposizioni simili v. G. MAZZI, *op. cit.*, 3375.

art. 69 c.p. e quindi eventualmente dichiarare prevalenti le attenuanti ovvero l'equivalenza fra attenuanti ed aggravanti⁴⁶⁰.

In base al disposto dell'art. 36 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, per tutti i delitti del Capo III, incluso quindi il 600-*quater.1*, si avrà un aumento di pena da un terzo alla metà, qualora gli stessi vengano commessi “*in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale*”.

Una diminuzione di pena da un terzo fino alla metà è invece prevista qualora l'imputato si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e cattura dei correi⁴⁶¹.

Anche nel caso di immagini virtuali, secondo quanto stabilito dall'art. 600-*septies* c.p., a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ma anche in caso di proscioglimento per estinzione del reato⁴⁶², il giudice deve obbligatoriamente disporre la confisca dei beni che costituiscono il prezzo, il profitto o il prodotto del reato, salvo i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni e sempre che il loro conseguimento sia stato accertato. Qualora la confisca in forma diretta non sia possibile⁴⁶³, è prevista la confisca per equivalente dei beni di cui il soggetto agente abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, profitto

⁴⁶⁰ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1076.

⁴⁶¹ Art. 600-*septies.1* c.p.; S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, G.L. GATTA, *op. cit.*, 113.

⁴⁶² Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2006, n. 24054.

⁴⁶³ Cass. Pen., Sez. V, 3 luglio 2002, n. 32797.

o prodotto, prescindendo da qualsiasi vincolo di pertinenzialità con l'illecito; essa può essere eseguita anche su beni di cui il condannato abbia la disponibilità solo indirettamente o per interposta persona.

Comunque non si esclude l'operatività della disposizione generale di cui all'art. 240 c.p. in base alla quale è prevista la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

Sempre in tema di confisca è opportuno ricordare come l'art. 12-*sexies* L. 7 agosto 1992, n. 356 preveda, in caso di condanna o di applicazione della pena per reato consumato (non, invece, tentato⁴⁶⁴), ma solo in relazione alle condotte di produzione o commercio di materiale pornografico, l'ablazione obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualunque titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica⁴⁶⁵.

Il codice prevede, inoltre, all'art. 600-*septies*.2, in caso di condanna o di applicazione della pena ex 444 c.p.p., che si applichino *ipso iure*⁴⁶⁶, come pene accessorie:

1) La perdita perpetua⁴⁶⁷ della potestà genitoriale, qualora la stessa sia circostanza aggravante del reato⁴⁶⁸, in relazione a tutti i figli minori del

⁴⁶⁴ Cass. Pen., Sez. II, 23 settembre 2010, n. 36001, FASANO, rv 248164.

⁴⁶⁵ L. PISTORELLI, *600-septies. Confisca*, *op. cit.*, 265.

⁴⁶⁶ Cass. Pen., Sez. III, 22 gennaio 2008, n. 8280, CED 239283.

⁴⁶⁷ G. AMBROSINI, *op. cit.*, 80.

⁴⁶⁸ Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2008, n. 35414, CED 240754; M. DIGLIO, *op. cit.*, 483.

condannato e non solo a quello vittima del reato⁴⁶⁹; Il riferimento è all'art. 602-*ter* comma 6 c.p.;

2) L'interdizione perpetua da qualunque ufficio inerente la tutela, curatela o l'amministrazione di sostegno prescindendo da ogni connessione fra la qualità dell'agente come tutore o curatore o amministratore di sostegno e il delitto di natura sessuale, essendo sufficiente la mera condanna per tale reato⁴⁷⁰;

3) La perdita degli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa⁴⁷¹;

4) L'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni a seguito di condanna a pena detentiva compresa fra i tre e i cinque anni, salva l'applicazione dell'art. 29 c.p., comma 1, che comporta l'interdizione perpetua in caso di condanna superiore ai cinque anni;

5) L'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado;

6) L'interdizione perpetua da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture, sia pubbliche che private, frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi, come night club e circoli privati, la cui attività risulti finalizzata a commettere il reato in discorso, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive⁴⁷².

⁴⁶⁹ Cass. Pen., Sez. III, 16 maggio 2008, n. 19729, CED 240042.

⁴⁷⁰ G. AMBROSINI, *op. cit.*, 80; A. VERRI, *sub art. 609-nonies c.p.*, *op. cit.*, 492.

⁴⁷¹ V. A. VERRI, *sub art. 609-nonies c.p.*, *op. cit.*, 493-494; M. DIGLIO, *op. cit.*, 484-485.

⁴⁷² Art. 600-*septies.2* comma 3 c.p.

Dal punto di vista procedurale la competenza è del tribunale collegiale qualora le immagini virtuali siano relative al primo e al secondo comma dell'art. 600-ter, del tribunale monocratico negli altri casi; la procedibilità è sempre d'ufficio; l'arresto è obbligatorio per i primi due commi del 600-ter, facoltativo nel caso del comma quarto dello stesso articolo e nel caso del 600-quater; non è consentito, invece, nel caso del terzo comma del 600-ter; il fermo di indiziato di delitto è consentito solo per i primi due commi del 600-ter; la custodia cautelare è consentita per i commi 1, 2 e 4 del 600-ter; le altre misure cautelari personali sono, invece, consentite per i primi tre commi del 600-ter e per il secondo comma del 600-quater.

Infine è da considerare che qualora si proceda per tale reato non è ammessa la possibilità di chiedere il c.d. patteggiamento "allargato"⁴⁷³.

Al fine di assicurare una tutela universale ai minori vittime di abusi sessuali, il codice penale prevede, all'art. 604, che tale reato si applichi anche quando il fatto è commesso interamente⁴⁷⁴ all'estero da un cittadino italiano⁴⁷⁵ o in danno di un cittadino italiano⁴⁷⁶.

⁴⁷³ Art. 444 c.p.p. comma 1-bis.

⁴⁷⁴ Ai fatti commessi parzialmente all'estero si applica comunque la legge italiana sulla base dell'art. 6 c.p.

⁴⁷⁵ Per la nozione di cittadino italiano ai fini del diritto penale v. l'art. 4 del codice penale.

⁴⁷⁶ F. VIGANÒ, A. GALLUCCIO, *sub art. 604. c.p., op. cit.* 296-298.

4. *Il reato di adescamento di minorenni*

Altro reato collegato e prodromico rispetto al reato di pornografia minorile è il 609-*undecies*, che punisce l'adescamento di minorenni. Tale reato è stato inserito, dall'art. 4, comma 1, lettera z della Legge 172/2012, nella Sezione II, sempre del Capo III, relativa ai delitti contro la libertà personale,⁴⁷⁷.

Si tratta anche in questo caso di un reato residuale in quanto si subordina la punibilità della condotta di adescamento all'impossibilità di ricondurre la stessa a un altro più grave reato⁴⁷⁸.

Il bene giuridico tutelato è, secondo una corrente dottrina, la libertà di autodeterminazione dell'individuo, nel particolare ambito della libertà sessuale e della libera esplicazione della propria volontà⁴⁷⁹; secondo un'altra parte della dottrina esso è, invece, la libertà e l'equilibrio psico-sessuale della persona minore⁴⁸⁰. La tesi da preferire è, comunque, la seconda, in quanto valorizza il nucleo essenziale di disvalore dei reati oggetto del dolo specifico del delitto in esame. Tali reati, infatti, pur essendo diversi, hanno tutti lo scopo di prevenire

⁴⁷⁷ [1] Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

⁴⁷⁸ C. ROSSI, *Il reato di adescamento di minorenni ed il suo rapporto con i reati-fine*, in *CP*, 2015, 11, 4044-4046.

⁴⁷⁹ M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, in *GM*, 5, 2013, 7; M. MONTANARI, *Adescamento di minorenni tramite Facebook: tra tentativo di violenza sessuale mediante induzione con inganno e nuovo art. 609-undecies*, nota a T. Bassano del Grappa, Ufficio GIP, 20 giugno 2013, Giudici Sandrini, Bianchi, Majolino, in *DirPenCont*, 17.

⁴⁸⁰ S. DE BONIS, *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)*, in A. CADOPPI, P. VENEZIANI, a cura di, *Elementi di diritto penale. Parte Speciale. Vol. II. I reati contro la persona*. Tomo I, 2014, 98.

forme di abusi e sfruttamento che minacciano il fragile sviluppo della personalità delle vittime minorenni⁴⁸¹.

Tale reato punisce la condotta che va sotto il nome di “*grooming*” (dall’inglese “*to groom*” ossia “curare”, “preparare” o “accarezzare”), in particolare il “*child grooming*”, che consiste nel compiere azioni dirette ad indebolire progressivamente la volontà del minore in modo da ottenerne il controllo⁴⁸². Con tali azioni il soggetto agente, con tecniche di manipolazione psicologica, conquista gradualmente la fiducia del minorenne portandolo a ridurre, o addirittura azzerare, ogni tipo di resistenza in modo da poter ottenere favori sessuali.

Tale attività di solito viene condotta utilizzando i canali di comunicazione utilizzati dai giovani (*victim selection and information gathering*), come *social network* (Facebook, Twitter, ecc.)⁴⁸³ e telefono cellulare (Whatsapp, Snapchat, ecc.), instaurando con la vittima, dopo aver valutato l’assenza di controllo genitoriale o di una sua supervisione nell’uso del computer (*risk assessment stage*), una relazione amichevole (*friendship forming stage*) ed assicurandosi

⁴⁸¹ M. VIZZARDI, sub art. 609-undecies, in E. DOLCINI, G. GATTA, *Codice penale commentato*, IV ed. Milano, 2015, 507.

⁴⁸² Secondo M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, cit., 6 parlando la norma di “*qualsiasi atto*” essa suggerisce l’idea che ad integrare la condotta sia sufficiente anche la realizzazione di un singolo atto il quale sia in concreto idoneo a carpire la fiducia della vittima.

⁴⁸³ La Convenzione di Lanzarote faceva riferimento esclusivamente alle condotte commesse “*through information and communication technologies*” e dunque sostanzialmente attraverso la rete internet o mezzi analoghi di comunicazione, mentre il legislatore italiano ha attribuito rilevanza penale a qualsiasi forma di adescamento, limitandosi a richiamare “*l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi comunicazione*” solo come una delle possibili modalità di commissione del fatto, potendo quindi il reato essere commesso anche, ad esempio, nei parchi pubblici. Tale impostazione è stata comunque valutata favorevolmente dalla dottrina, v. M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, cit., 8; L. PICOTTI, *I diritti fondamentali nell’uso ed abuso dei “social network”*: aspetti penali, cit., 2522-2547.

quindi la sua fiducia, ad esempio aprendosi a confidenze personali, anche a causa della curiosità e dell'ingenuità tipica dei minori immaturi (*relationship forming stage*)⁴⁸⁴. Tale opera di convincimento ha il fine principale di convincere il minore, anche tramite l'invio e lo scambio di materiale pedopornografico (*sexual stage*), della normalità dei rapporti sessuali tra adulti e bambini.

Il lato subdolo di tale attività è dato dal fatto che il soggetto agente gode dell'anonimato grazie al tipo di canali di comunicazione utilizzati, il che gli permette di nascondere la propria vera identità e soprattutto la propria età⁴⁸⁵.

Peraltro, trattandosi di reato di mera condotta a forma vincolata⁴⁸⁶, verranno in rilievo solo le condotte che rientrano nella definizione di artifici, lusinghe o minacce.

Per artificio si intende qualsiasi “*simulazione, dissimulazione, espediente subdolo o menzognero capace di trarre in inganno la vittima ed attirarla nella trama criminosa ideata dal reo*”⁴⁸⁷. Si pensi al caso di chi crei un falso profilo su Facebook millantando di essere un agente di moda al fine di ingannare delle giovani aspiranti modelle⁴⁸⁸.

⁴⁸⁴ M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, cit., 989 ss.

⁴⁸⁵ L. CUOMO, R. RAZZANTE, *La nuova disciplina dei reati informatici*. XIV ed., Torino, 2009.

L. PICOTTI, *Diritti fondamentali nell'uso ed abuso dei social network. Aspetti penali*, in *GM*, 12, 2012, 2522 ss. definisce l'identità virtuale come “un facile paravento”; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1156-1157.

⁴⁸⁶ M. MONTANARI, *op. cit.*, 17; M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, cit., 13.

⁴⁸⁷ M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, cit., 8.

⁴⁸⁸ M. VIZZARDI, sub art. 609-undecies, *op. cit.*, 509-510.

Il concetto di lusinghe fa invece riferimento all'attività di “*adulare, gratificare falsamente, rivolgere finte ed eccessive attenzioni al fine di accattivarsi la simpatia e la benevolenza di qualcuno per indurlo ad un determinato comportamento*”⁴⁸⁹.

La minaccia consiste invece nel prospettare un male futuro e ingiusto la cui verifica dipende dalla volontà dell'agente. Peraltro non si capisce come si possa carpire la fiducia di un minore minacciandolo. Inoltre, ciò comporta una sovrapposizione con la commissione in forma tentata dei reati perseguiti dall'adescatore. Infatti, nel momento in cui l'adescatore minacciasse un minore per costringerlo a compiere atti sessuali, si rientrerebbe già nell'ipotesi della violenza sessuale tentata⁴⁹⁰.

Trattandosi di norma a più fattispecie, l'aver agito con diverse modalità, ad esempio sia con lusinghe che con minacce, comporta comunque la commissione di un unico reato⁴⁹¹.

Tali attività devono essere compiute al fine di commettere alcuni delitti determinati, tra cui il 600-ter ed il 600-quater, anche se relativi al materiale di cui al 600-quater.1.

Il soggetto attivo può essere “*chiunque*”⁴⁹², anche un minore⁴⁹³. Si tratta, perciò, di un reato comune. Peraltro occorre rilevare come alcune caratteristiche

⁴⁸⁹ S. BALZANI, *Adescamento di minorenni*, in S. TROVANI, A. TRINCI, a cura di, *I delitti contro la libertà sessuale. Aggiornato al d. lgs. 4 marzo 2014, N. 39, 2014, 425*; M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, cit., 8.

⁴⁹⁰ S. DE BONIS, *op. cit.*, 100; M. VIZZARDI, sub art. 609-undecies, *op. cit.*, 510.

⁴⁹¹ M. VIZZARDI, sub art. 609-undecies, *op. cit.*, 513.

⁴⁹² S. DE BONIS, *op. cit.*, 99.

soggettive del soggetto agente possono essere rilevanti al fine della commissione o meno del reato in esame. In particolare, qualora il soggetto passivo sia una persona di età compresa fra i 14 ed i 16 anni ed il soggetto agisca semplicemente al fine di compiere atti sessuali con il minore consenziente, la situazione dell'insegnante o dell'allenatore di calcio del soggetto passivo è molto diversa dalla situazione di un perfetto estraneo; l'insegnante o l'allenatore di calcio hanno, infatti, agito al fine di commettere un fatto che se consumato costituirebbe reato di atti sessuali con minorenni⁴⁹⁴; il soggetto estraneo, invece, non sarebbe punibile per il delitto di adescamento in quanto agirebbe allo scopo di perseguire un fine pienamente lecito⁴⁹⁵.

Soggetto passivo deve invece essere un minore di anni sedici (e non diciotto, come per gli altri reati)⁴⁹⁶. L'eventuale errore sull'età della persona offesa non esclude il dolo, salva l'ipotesi dell'errore inevitabile⁴⁹⁷, intendendosi tale l'ignoranza non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa⁴⁹⁸. La norma ha la

⁴⁹³ A. VERZA, "Sexting" e pedopornografia: i paradossi, cit., 579.

⁴⁹⁴ Art. 609-quater c.p.

⁴⁹⁵ M. VIZZARDI, sub art. 609-undecies, op. cit., 508.

⁴⁹⁶ Nonostante la Convenzione di Lanzarote faccia riferimento a minori che non abbiano raggiunto l'età del consenso, in Italia fissata a 14 anni dall'art. 609-quater c.p.

⁴⁹⁷ Art. 609-sexies c.p.; Corte Cost., 24 luglio 2007, n. 322, in DPP, 2007, 1461, con nota di L. RISICATO; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, op. cit., 1159-1162; P. PITTARO, *La consulta introduce nei reati sessuali l'ignoranza inevitabile dell'età del minore*, in *Famiglia e diritto*, 2007, 979.

⁴⁹⁸ "detta ignoranza inevitabile non può tuttavia fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva essendo richiesto a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un impegno conoscitivo proporzionale alla presenza dei valori in gioco" Cass. Pen., Sez. III, 7 agosto 2008, n. 32235, RV 237654; Cass. Pen., Sez. III, 25 settembre 2013, n. 42873, nota di A. FERRETTI, *Mistificare l'età della persona offesa non costituisce ignoranza inevitabile*, in *D&G online*, 2013, 1333; Cass. Pen., Sez. IV, 12 giugno 2015, n. 24820, RV 263734 ha escluso rilevanza anche al caso dell'infraquattordicenne che frequentava un sito per adulti ed abbia affermato falsamente di andare alle superiori; secondo G. ARIOLLI, *L'ignoranza dell'età della vittima nell'ambito dei delitti contro la libertà sessuale; un necessario contemperamento tra il principio di colpevolezza e le esigenze di tutela dell'intangibilità sessuale dei soggetti deboli*, in *CP*, 2008, 30 non rilevarebbe nemmeno l'errore indotto dal precoce sviluppo fisico del minore o dal comportamento smaliziato e disinibito dello stesso; Secondo A. VERRI, sub art. 609-sexies, in E. DOLCINI,

funzione di tutelare maggiormente il minore nonché funzione di semplificazione probatoria⁴⁹⁹.

Il dolo è specifico, in quanto è necessario che l'agente sia animato dal fine di commettere uno dei reati previsti dal 609-*undecies*. Il legislatore, infatti, non vuole punire qualsiasi forma di adescamento, anche se realizzato con lusinghe, minacce o artifici, ma solo l'adescamento che sia finalizzato, e quindi preparatorio, alla commissione di determinati reati sessuali, il che deve risultare dagli atti compiuti dal soggetto agente⁵⁰⁰. Il giudice dovrà valutare, inoltre, la generale idoneità della condotta compiuta a conseguire il fine perseguito dall'agente⁵⁰¹.

Il reato in discorso fa parte dei reati c.d. di pericolo indiretto, in quanto il legislatore punisce condotte prettamente preparatorie di reati di pericolo per i quali non è nemmeno configurabile il tentativo essendo ancora nella mente del soggetto, il che fa sempre sorgere numerosi dubbi circa la loro compatibilità con i principi costituzionali di offensività e proporzionalità⁵⁰².

Il tentativo è inammissibile in quando altrimenti verrebbe palesemente violato il principio di offensività a causa dell'eccessivo arretramento della soglia di

G. GATTA, *op. cit.*, 452 potrebbe rilevare invece il caso del minore che abbia esibito documenti falsificati in maniera non grossolana e che abbia un aspetto fisico particolarmente sviluppato.

⁴⁹⁹ G. ARIOLLI, *L'ignoranza dell'età della vittima nell'ambito dei delitti contro la libertà sessuale; un necessario temperamento tra il principio di colpevolezza e le esigenze di tutela dell'intangibilità sessuale dei soggetti deboli*, cit., 441.

⁵⁰⁰ L. PICOTTI, *Diritti fondamentali nell'uso ed abuso dei social network. Aspetti penali*, cit., 2522; M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, cit., 8.

⁵⁰¹ M. VIZZARDI, sub art. 609-undecies, *op. cit.*, 512.

⁵⁰² M. VIZZARDI, sub art. 609-undecies, *op. cit.*, 506; M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, cit., 1003 e L. PICOTTI, *Diritti fondamentali nell'uso ed abuso dei social network. Aspetti penali*, cit., 2522 ss. parlano, invece, di pericolo concreto.

punibilità di un delitto che di per sé punisce condotte meramente preparatorie di ulteriori reati sessuali⁵⁰³.

Occorre considerare come, se da un lato, il tentativo di adescamento non è punibile, dall'altro l'art. 600-ter al terzo comma punisce chi distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento, in misura anche più severa rispetto allo stesso adescamento. Ciò si spiega in considerazione del maggior numero di potenziali soggetti coinvolti nella seconda ipotesi⁵⁰⁴.

Il momento consumativo si ha con la realizzazione della condotta tipica, che determina anche il luogo della consumazione⁵⁰⁵. L'individuazione del luogo, peraltro, potrebbe essere non particolarmente agevole, soprattutto nel caso di condotte commesse tramite internet.

Il reato avuto di mira dal soggetto agente non si deve realizzare, nemmeno nella forma tentata, in quanto altrimenti, essendo quello in discorso un reato residuale, si avrà l'applicazione del più grave reato perseguito e realizzato⁵⁰⁶. Si nota, quindi, il drastico arretramento della soglia di punibilità, in quanto si puniscono i fatti di adescamento anche quando non vi è stata alcuna proposta di incontro con

⁵⁰³ M. VIZZARDI, sub art. 609-undecies, *op. cit.*, 513; M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, cit., 989-1010.

⁵⁰⁴ M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, cit., 989-1010.

⁵⁰⁵ S. DE BONIS, *op. cit.*, 101.

⁵⁰⁶ Cass. Pen., Sez. III, 20 aprile 2015, n. 16329, RV 263335; di diverso avviso M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, cit., 9 e S. BALZANI, *Adescamento di minorenni*, cit., 433.

il minore⁵⁰⁷. Ciò comunque esclude che si possa avere il concorso tra questo reato e quello perseguito⁵⁰⁸.

La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

Occorre però notare come l'art. 416, comma settimo, del codice penale preveda il reato di associazione per delinquere diretta a commettere, tra gli altri, il reato di adescamento di minorenni.

In tale ipotesi si applicherà la reclusione da quattro a otto anni nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, e la reclusione da due a sei anni nei confronti di coloro che partecipano all'associazione stessa⁵⁰⁹.

Per tale reato associativo, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dalla Direzione Distrettuale Antimafia istituita presso la Procura avente sede nel capoluogo del distretto nel cui ambito si trova il giudice competente⁵¹⁰.

Anche per il 609-*undecies* si avrà un aumento di pena da un terzo alla metà, qualora tale reato sia commesso “*in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale*”⁵¹¹.

⁵⁰⁷ G. ANDREAZZA, L. PISTORELLI, *L. 1 ottobre 2012, n. 172 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”*, *Relazione del Massimario della corte di cassazione*, in *DirPenCont*, 2012, 3, 20; S. BALZANI, *Adescamento di minorenni*, cit., 420.

⁵⁰⁸ Cass. Pen., Sez. III, 20 aprile 2015, n. 16329, RV 263335.

⁵⁰⁹ P. PITTARO, *Ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale: le modifiche al codice penale*, cit., 403-404

⁵¹⁰ Art. 51 c.p.p.; M. MONTELEONE, *op. cit.*, 1484-1486.

⁵¹¹ Art. 36 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

La pena è inoltre aumentata in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui tale reato sia compiuto con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche⁵¹².

Secondo quanto stabilito dall'art. 600-*septies* c.p., a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ma anche in caso di proscioglimento per estinzione del reato⁵¹³, il giudice deve obbligatoriamente disporre la confisca dei beni che costituiscono il prezzo, il profitto o il prodotto del reato, salvo i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni e sempre che il loro conseguimento sia stato accertato.

Qualora la confisca in forma diretta non sia possibile⁵¹⁴, è prevista la confisca per equivalente dei beni di cui il soggetto agente abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, profitto o prodotto, prescindendo da qualsiasi vincolo di pertinenzialità con l'illecito; essa può essere eseguita anche su beni di cui il condannato abbia la disponibilità solo indirettamente o per interposta persona.

Ciò comunque non esclude l'operatività della disposizione generale di cui all'art. 240 c.p. in base alla quale è prevista la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

⁵¹² Art. 609-*duodecies* c.p.

⁵¹³ Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2006, n. 24054.

⁵¹⁴ Cass. Pen., Sez. V, 3 luglio 2002, n. 32797.

Il codice prevede, inoltre, all'art. 609-*nonies*, in caso di condanna o di applicazione della pena ex 444 c.p.p., che si applichino *ipso iure*⁵¹⁵ e per una durata minima di un anno⁵¹⁶, come pene accessorie:

- 1) La perdita perpetua⁵¹⁷ della potestà genitoriale, qualora la stessa sia elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato⁵¹⁸, in relazione a tutti i figli minori del condannato e non solo a quello vittima del reato⁵¹⁹;
- 2) L'interdizione perpetua da qualunque ufficio inerente la tutela, curatela o l'amministrazione di sostegno, prescindendo da ogni connessione fra la qualità dell'agente come tutore o curatore o amministratore di sostegno e il delitto di natura sessuale, essendo sufficiente la mera condanna per tale reato⁵²⁰;
- 3) La perdita degli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa⁵²¹;
- 4) L'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni a seguito di condanna a pena detentiva compresa fra i tre e i cinque anni, salva l'applicazione dell'art. 29 c.p., comma 1, che comporta l'interdizione perpetua in caso di condanna non inferiore ai cinque anni;
- 5) La sospensione dall'esercizio di una professione o arte;
- 6) L'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado;

⁵¹⁵ Cass. Pen., Sez. III, 22 gennaio 2008, n. 8280, CED 239283.

⁵¹⁶ v. A. MANNA, *Considerazioni introduttive sulla Convenzione di Lanzarote e sulle nuove fattispecie di reato dalla stessa introdotte*, cit., 137.

⁵¹⁷ G. AMBROSINI, *op. cit.*, 80.

⁵¹⁸ Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2008, n. 35414, CED 240754; M. DIGLIO, *op. cit.*, 483.

⁵¹⁹ Cass. Pen., Sez. III, 16 maggio 2008, n. 19729, CED 240042.

⁵²⁰ G. AMBROSINI, *op. cit.*, 80; A. VERRI, *sub art. 609-nonies c.p.*, *op. cit.*, 492.

⁵²¹ V. A. VERRI, *sub art. 609-nonies c.p.*, *op. cit.*, 493-494; M. DIGLIO, *op. cit.*, 484-485.

7) L'interdizione perpetua da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture, sia pubbliche che private, frequentate abitualmente da minori.

Si segnala, ancora, la previsione che impone al soggetto che intenda assumere una persona per lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportano contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per il reato in discorso; la sanzione prevista per il datore di lavoro che non adempie è il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro⁵²². La competenza per tale reato è del tribunale monocratico⁵²³; il reato in discorso è procedibile d'ufficio; a differenza degli altri reati analizzati in precedenza, arresto, fermo di indiziato di delitto e custodia cautelare non sono consentiti.

Sulla base dell'art. 51 c.p.p., quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui al 600-ter, le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente⁵²⁴.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, tale reato è stato incluso nel novero dei reati per i quali è possibile disporre le intercettazioni telefoniche e telematiche⁵²⁵.

Occorre poi notare come qualora si proceda per tale reato, come per il 600-ter, il Procuratore della Repubblica deve dare notizia del procedimento al Tribunale per

⁵²² Art. 25-bis d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

⁵²³ Art. 33-ter c.p.p.

⁵²⁴ M. MONTELEONE, *op. cit.*, 1484-1486.

⁵²⁵ Art. 266, comma 1, c.p.p.

i minorenni, al fine di attivare un supporto di assistenza affettiva e psicologica per i minori vittime del reato⁵²⁶.

In tema di testimonianza da parte del minore, è previsto che qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 609-*undecies*, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa o della persona sottoposta alle indagini, possa procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza del soggetto minorenne, in particolare qualora esso versi in condizione di particolare vulnerabilità, anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal primo comma dell'art. 392 c.p.p.⁵²⁷.

Di particolare importanza la possibilità che la persona offesa da tale reato possa essere ammessa al patrocinio gratuito anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge⁵²⁸.

Al fine di assicurare una tutela universale ai minori vittime di abusi sessuali, il codice penale prevede, all'art. 604, che tale reato si applichi anche quando il fatto è commesso interamente⁵²⁹ all'estero da un cittadino italiano⁵³⁰ o in danno di un cittadino italiano⁵³¹.

⁵²⁶ Art. 609-*decies* c.p.

⁵²⁷ Art. 392 c.p.p. comma 1-*bis*; v. A. PROCACCINO, *op. cit.*, 845-856.

⁵²⁸ Art. 76, comma 4-*ter* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

⁵²⁹ Ai fatti commessi parzialmente all'estero si applica comunque la legge italiana sulla base dell'art. 6 c.p.

⁵³⁰ Per la nozione di cittadino italiano ai fini del diritto penale v. l'art. 4 del codice penale.

⁵³¹ F. VIGANÒ, A. GALLUCCIO, *sub art. 604. c.p., op. cit.*, 296-298.

5. Il reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

Il reato in esame⁵³², contenuto nel Titolo V, relativo ai delitti contro l'ordine pubblico, sempre del libro II del codice penale⁵³³ e disciplinato dall'art. 414-*bis*⁵³⁴, prevede delle fattispecie a carattere residuale rispetto a quelle analizzate in precedenza (“*salvo che il fatto costituisca più grave reato*”)⁵³⁵. Pertanto, considerata anche la mancanza dell'espressione “per il solo fatto dell'istigazione”, è impossibile ipotizzare il concorso con l'eventuale reato commesso da chi abbia accolto l'istigazione. Dunque, se, ad esempio, qualcuno “accoglie” l'istigazione a realizzare spettacoli pedopornografici, tale istigazione integra un reato sanzionato con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 24.000 a 240.000 euro, sulla base degli articoli 110 e 600-*ter* comma 1, ossia un “*più grave reato*”, che assorbe quello previsto dall'articolo in discorso. In tal caso, quindi, l'innovazione può risultare “*più favorevole*” al reo, ai fini dell'art. 2⁵³⁶.

⁵³² Sull'illegittimità costituzionale del delitto di pubblica apologia, seppure con riferimento a quello relativa al fascismo, ma con considerazioni chiaramente estensibili alla fattispecie qui in analisi, v. A. MANNA, voce *Fascismo (sanzioni contro il)*, in R. SACCO, *Digesto delle discipline Penalistiche*, V ed., Torino, 1991, 137 ss. e specialmente 146 e ss.

⁵³³ Tale reato è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lettera b) della L. 172/2012.

⁵³⁴ [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*quinqüies* è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

[2] Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

[3] Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

⁵³⁵ Per un'analisi più approfondita del reato di Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia v. S. BALZANI, *Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia*, in S. TROVANI, A. TRINCI, a cura di, *I delitti contro la libertà sessuale. Aggiornato al d. lgs. 4 marzo 2014, N. 39*, 2014, 438 e ss.

⁵³⁶ A. VALLINI, *Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) sessuale e del minore nella “famiglia”*, in *DPP*, 2013, 166.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è l'ordine pubblico ossia l'interesse dello Stato a proteggere la generalità dei consociati da quelle condotte che, istigando pubblicamente a commettere taluno dei reati previsti dal presente articolo, ovvero facendo apologia degli stessi, creano allarme nella collettività, minacciandone la tranquillità e la sicurezza⁵³⁷. Ciò spiega la collocazione della norma nel Titolo V, invece che nel Titolo XII⁵³⁸. Anche tale articolo, peraltro, ha il fine di proteggere i minori, contrastando condotte prodromiche e correlate alla pedopornografia⁵³⁹.

Tale reato si affianca ad altre ipotesi "speciali" di reato relative all'apologia ed all'istigazione, come la pubblica istigazione e apologia del delitto di genocidio di cui all'art. 8, L. 9 ottobre 1967, n. 962 o il reato di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o lo svolgimento di attività di proselitismo per tale uso di cui all'art. 82 d.P.R. n. 309/1990⁵⁴⁰.

Potendo essere commesso da "*chiunque*", non si richiede una specifica qualifica in capo all'autore del reato e dunque si tratta di un reato comune.

La pena prevista per tutte le fattispecie contemplate da tale reato è la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Maggiore gravità della pena che costituisce di fatto l'unica differenza rispetto al più generale art. 414⁵⁴¹.

⁵³⁷ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 511.

⁵³⁸ G. FORNASARI, S. RIONDATO, *Reati contro l'ordine pubblico*, Torino, 2013, 14.

⁵³⁹ In accordo con i lavori preparatori della Legge 1° ottobre 2012, n. 172, in particolare dalla seduta del 18 gennaio 2010, Resoconto stenografico dell'assemblea, 14.

⁵⁴⁰ G. ANDREAZZA, L. PISTORELLI, *L. 1 ottobre 2012, n. 172 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*, *Relazione del Massimario della corte di cassazione*, in *DirPenCont*, 2012, 3, 1 ss.

⁵⁴¹ P. PITTARO, *Ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale: le modifiche al codice penale*, cit., 404.

Analizzando nel dettaglio il primo dei tre commi previsti dall'articolo in discorso, si nota come esso punisca i soggetti che, con qualunque mezzo e forma di espressione, istighino pubblicamente a commettere, in danno di soggetti minorenni, uno o più delitti relativi alla protezione di minorenni stessi. In particolare si tratta dei reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, anche se virtuale, oltre ai reati di prostituzione minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenni.

La condotta di istigazione consiste nell'incitamento sulla psiche di altri soggetti in modo da indurli a compiere uno o più dei reati suindicati, sia facendo nascere un desiderio criminoso prima inesistente, sia rafforzando uno stimolo preesistente.

Occorre, peraltro, che si tratti di una condotta idonea, secondo un giudizio svolto *ex ante*, a provocare in altri il compimento di delitti, a meno che risulti concretamente ed in maniera chiara ed univoca l'intenzione del soggetto agente di far compiere ad altri il reato istigato, valutazione da effettuare sulla base del contesto spazio-temporale ed economico-sociale in cui avviene la condotta, oltre alla qualità dei soggetti destinatari dell'istigazione ed in relazione alla contiguità e continuità spazio-temporale tra l'istigazione e l'effettiva commissione del reato⁵⁴².

⁵⁴² A. VALLINI, *op. cit.*, 166; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 512; G. ANDREAZZA, L. PISTORELLI, *L. 1 ottobre 2012, n. 172 cit.*, 4.

L'istigazione può essere compiuta con qualsiasi mezzo (non solo, quindi, esternazioni *coram populo* ma anche comunicazioni a mezzo stampa, radio, televisione o anche internet) e con qualsiasi forma di espressione (linguaggio verbale o ad esempio grafico-visivo), a patto che ciò avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico ed abbia come destinatari una pluralità indeterminata di persone⁵⁴³.

Il dolo richiesto è quello generico e consiste nella coscienza e volontà di istigare a commettere i fatti previsti espressamente dal primo comma. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo sono irrilevanti, invece, i motivi e le finalità perseguite dall'autore del reato.

A differenza dei reati analizzati in precedenza, in tal caso non si applica l'art. 602-*quater*, pertanto la conoscenza dell'età minorenni rientra nelle normali regole sul dolo che deve conoscere gli elementi della fattispecie criminosa⁵⁴⁴.

Pertanto, occorre notare come l'autore della condotta prevista dal primo comma non possa invocare a propria scusa motivi o finalità di natura artistica, letteraria, storica o di costume, sulla base di quanto previsto dal terzo comma dello stesso articolo 414-*bis*⁵⁴⁵. Pertanto l'articolo in esame potrebbe essere applicato anche

⁵⁴³ G. FORNASARI, S. RIONDATO, *op. cit.*, 15; G. ANDREAZZA, L. PISTORELLI, *L. 1 ottobre 2012, n. 172*, cit., 3; M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, cit., 990; per una critica a tale comma, in relazione al contrasto tra istigazione al reato e libertà costituzionali v. M. STRAMAGLIA, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, cit., 990 ss., secondo il quale, inoltre, in tal caso l'autore verrebbe punito anche a titolo colposo.

⁵⁴⁴ P. PITTARO, *Ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale: le modifiche al codice penale*, cit., 408-409.

⁵⁴⁵ G. FORNASARI, S. RIONDATO, *op. cit.*, 15; per il contrasto di tale disposizione con l'art. 33 della Costituzione, che afferma che l'arte e la scienza sono liberi e libero ne è l'insegnamento, si veda A.

“a libri o film ove si tratta della prostituzione minorile o di attrazioni sessuali verso giovanissime lolite, a ricostruzioni giornalistiche o romanzate delle imprese di pedofili e violentatori seriali, a telegiornali che, trattando della scoperta di organizzazioni pedopornografiche, lascino intravedere qualche immagine scabrosa, sia pure criptata, a contributi storici sulle abitudini sessuali degli antichi greci, a pubblicità di pannolini, ad interviste provocatorie di scrittori trasgressivi”, naturalmente ricorrendone i presupposti⁵⁴⁶.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la condotta incriminata si manifesta pubblicamente.

Quanto al tentativo, secondo la giurisprudenza questo sarebbe da escludere, essendo il reato in esame un reato di pericolo concreto. Parte della dottrina lo ritiene invece configurabile, ad esempio, in caso di mancata percezione dell'istigazione da parte dei destinatari.

Per quanto riguarda, invece, la condotta prevista dal secondo comma, essa consiste nella condotta di chi fa pubblicamente apologia di uno o più dei reati previsti dal comma precedente⁵⁴⁷.

Anche in questo caso la fattispecie criminosa può essere realizzata con qualsiasi mezzo e forma di espressione.

Per apologia si intende l'esaltazione di un fatto o del suo autore, al fine di incitare il pubblico alla sua emulazione (c.d. apologia diretta) ovvero

MANNA, *Considerazioni introduttive sulla Convenzione di Lanzarote e sulle nuove fattispecie di reato dalla stessa introdotte*, cit., 134.

⁵⁴⁶ A. VALLINI, *op. cit.*, 166.

⁵⁴⁷ Per l'illegittimità costituzionale del reato di apologia, in relazione al contrasto con l'art. 21 della Costituzione, v. A. MANNA, *Considerazioni introduttive sulla Convenzione di Lanzarote e sulle nuove fattispecie di reato dalla stessa introdotte*, cit., 134.

l'approvazione dello stesso fatto o dello stesso autore al fine di attenuarne il giudizio di disvalore (c.d. apologia indiretta). Non integra il reato, invece, una semplice riflessione aperta e problematica, anche di carattere artistico, sul fenomeno dell'attrazione verso la sessualità minorile⁵⁴⁸.

L'apologia, dunque, a differenza dell'istigazione, è finalizzata a incidere esclusivamente sull'intelletto dei destinatari, senza però essere diretta ad influenzarne la volontà⁵⁴⁹.

Anche per il secondo comma il dolo è generico. Esso consiste nella coscienza e volontà della condotta, accompagnate dalla consapevolezza degli effetti che la condotta stessa può avere sui destinatari. Occorre inoltre la coscienza e la volontà della pubblicità del luogo in cui viene realizzata la condotta di apologia.

Come previsto per il primo comma, anche per l'apologia non è prevista la possibilità di invocare come scusante ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo, pubblico o aperto al pubblico, in cui il soggetto agente compie la condotta.

Anche il secondo comma contempla un reato di pericolo, dunque è discussa la configurabilità del tentativo.

Sulla base dell'art. 600-*septies*.2, in caso di condanna o di applicazione della pena ex 444 c.p.p., si applicano *ipso iure*⁵⁵⁰, come pene accessorie:

⁵⁴⁸ A. VALLINI, *op. cit.*, 167.

⁵⁴⁹ F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 513.

⁵⁵⁰ Cass. Pen., Sez. III, 22 gennaio 2008, n. 8280, CED 239283.

- 1) La perdita perpetua⁵⁵¹ della potestà genitoriale, qualora la stessa sia circostanza aggravante del reato⁵⁵², in relazione a tutti i figli minori del condannato e non solo a quello vittima del reato⁵⁵³;
- 2) L'interdizione perpetua da qualunque ufficio inerente la tutela, curatela o l'amministrazione di sostegno prescindendo da ogni connessione fra la qualità dell'agente come tutore o curatore o amministratore di sostegno e il delitto di natura sessuale, essendo sufficiente la mera condanna per tale reato⁵⁵⁴;
- 3) La perdita degli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa⁵⁵⁵;
- 4) L'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni a seguito di condanna a pena detentiva compresa fra i tre e i cinque anni, salva l'applicazione dell'art. 29 c.p., comma 1, che comporta l'interdizione perpetua in caso di condanna superiore ai cinque anni;
- 5) L'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado;
- 6) L'interdizione perpetua da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture, sia pubbliche che private, frequentate abitualmente da minori.

Per il reato di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia la competenza è del tribunale in composizione monocratica; la procedibilità d'ufficio; l'arresto è

⁵⁵¹ G. AMBROSINI, *op. cit.*, 80.

⁵⁵² Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2008, n. 35414, CED 240754; M. DIGLIO, *op. cit.*, 483.

⁵⁵³ Cass. Pen., Sez. III, 16 maggio 2008, n. 19729, CED 240042.

⁵⁵⁴ G. AMBROSINI, *op. cit.*, 80; A. VERRI, *sub art. 609-nonies c.p.*, *op. cit.*, 492.

⁵⁵⁵ V. A. VERRI, *sub art. 609-nonies c.p.*, *op. cit.*, 493-494; M. DIGLIO, *op. cit.*, 484-485.

facoltativo mentre non è consentito il fermo di indiziato di delitto. Al contrario, sono consentite la custodia cautelare e le altre misure cautelari personali.

Sulla base dell'art. 51 c.p.p., quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui al 600-ter, le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente⁵⁵⁶.

6. La contravvenzione concernente la divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale

Ultimo reato connesso al tema della pedopornografia, questa volta una contravvenzione, è quello previsto dall'art. 734-bis⁵⁵⁷, che punisce chi divulghi le generalità o l'immagine di qualcuno che sia stato vittima di una serie di reati, in particolare del reato di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico, anche se virtuale, oltre a quello di prostituzione minorile, di violenza sessuale, anche se di gruppo, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, di atti sessuali con minorenni e di corruzione di minorenni⁵⁵⁸, nonostante la rubrica dell'articolo in discorso si riferisca esclusivamente alla violenza sessuale⁵⁵⁹.

⁵⁵⁶ M. MONTELEONE, *op. cit.*, 1484-1486.

⁵⁵⁷ [1] Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.

⁵⁵⁸ Pret. Roma – Ufficio del GIP, 16 ottobre 1998, in *DINF*, 1999, 94, con nota di G. CORRIAS LUCENTE; A. MANNA, commento all'art. 734-bis c.p., in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la*

Trattandosi di una contravvenzione, esso è inserito nel Titolo II-*bis* del Libro III del codice penale, Titolo aggiunto dalla stessa Legge che ha introdotto il reato in esame, che tra l'altro è l'unico reato contenuto in esso⁵⁶⁰.

La norma mira a tutelare, per ciò che concerne il bene giuridico, la privacy di coloro che siano stati "offesi" da uno di questi reati⁵⁶¹.

Anche questo è un reato comune, potendo essere commesso da "chiunque"⁵⁶².

Quanto alla condotta, essa consiste nel divulgare, ossia nel comunicare a una o più persone⁵⁶³, nel rendere di pubblico dominio, l'immagine o le generalità della persona offesa di uno dei summenzionati reati.

Tale divulgazione può avvenire con qualsiasi mezzo, non solo attraverso mezzi di comunicazione di massa tradizionali, quali radio, televisione⁵⁶⁴ e stampa⁵⁶⁵, ma anche attraverso i c.d. nuovi media, come siti internet, *blog*, *social network*, *mailing list*, etc. ed in generale con qualsiasi modalità che risulti concretamente idonea a realizzare tale divulgazione, come la divulgazione in sede "congressuale" (sostenuta da scopi scientifici)⁵⁶⁶ e il c.d. "libro inchiesta"⁵⁶⁷.

pedofilia, cit., 2006, 859 ha fatto notare la lacuna derivante dalla mancata inclusione dell'art. 601, relativo alla tratta di persone, tra i reati i cui soggetti passivi necessitano di tutela dal punto di vista della privacy.

⁵⁵⁹ P. PARISE, *La tutela della riservatezza della persona offesa dai delitti sessuali*, in F. COPPI, a cura di, *I reati sessuali*, Torino, 2000, 249; B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., 2013, 263.

⁵⁶⁰ In particolare dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66.

⁵⁶¹ T. PADOVANI, a cura di, *Codice Penale*, tomo II, Milano, 2007, 4359-4361; G. LEINERI, (*In tema di reato sessuale*), in *FI*, 2015, 5, 2, 272-274.

⁵⁶² G. MULLIRI, sub art. 734-*bis* c.p., in G. LATTANZI, E. LUPO, a cura di, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. XIII, Libro III, Milano, 2010, 713; A. MANNA, *Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734-*bis* c.p.)*, cit., 2006, 849

⁵⁶³ A. GALLUCCIO, sub art. 734-*bis*, in E. DOLCINI, G. GATTA, *op. cit.*, 1806.

⁵⁶⁴ G. LE PERA, *Critica giudiziaria e cronaca scandalistica*, in *GP*, 2013, 4, 1, 121-128.

⁵⁶⁵ P. PERINI, *Divulgazione delle immagini di persona offesa da atti di violenza sessuale: lo scoop giornalistico non legittima la violazione della riservatezza*, in *Famiglia e diritto*, 2014, 8-9, 800-806.

⁵⁶⁶ A. MANNA, *Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734-*bis* c.p.)*, cit., 2006, 850.

Occorre inoltre che manchi il consenso del soggetto passivo, dissenso della vittima che costituisce quindi un elemento costitutivo del reato in discorso⁵⁶⁸.

L'eventuale consenso non avrà, pertanto, funzione scriminante, bensì renderà il fatto non conforme alla fattispecie legale⁵⁶⁹. D'altro canto, la richiesta esplicita del consenso della vittima non lascia spazi a eventuali "limiti logici" quali il diritto di cronaca, le esigenze dell'imputato o della giustizia⁵⁷⁰.

Quanto al concetto di generalità, esso ricomprende l'insieme dei dati anagrafici della vittima⁵⁷¹. Occorre, peraltro, che tali dati siano idonei a una individuazione immediata e precisa del soggetto cui si riferiscono. Il reato in discorso non sarà, quindi, integrato qualora siano divulgati, ad esempio, solo i nomi propri dei genitori e l'iniziale del nome del bambino vittima del reato, essendo essi insufficienti a garantire la sicura identificazione del minore⁵⁷².

Essendo in presenza di un'ipotesi di reato di pericolo, il giudice non dovrà accertare la sussistenza di un danno, ma dovrà limitarsi a verificare l'esistenza del comportamento sanzionato in quanto potenzialmente e normalmente pericoloso per il minore⁵⁷³.

⁵⁶⁷ Cass. Pen., Sez. III, 19 novembre 2014, n. 2447 relativo a un libro in cui, al fine di raccontare le vicende controverse avvenute in un asilo e salite alla ribalta nazionale, l'autore rivelava dei dati personali dei minori vittime di abusi.

⁵⁶⁸ S. BELTRANI, R. MARINO, *op. cit.*, 116; G. MULLIRI, *op. cit.*, 714; F. CARINGELLA, M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *op. cit.*, 1423.

⁵⁶⁹ S. BELTRANI, R. MARINO, *op. cit.*, 116.

⁵⁷⁰ G. MULLIRI, *op. cit.*, 715.

⁵⁷¹ G. MULLIRI, *op. cit.*, 713.

⁵⁷² Cass. Pen., Sez. III, 19 novembre 2014, n. 2447.

⁵⁷³ Cass. Pen., Sez. III, 12 dicembre 2013, n. 2887.

Occorre sottolineare come la contravvenzione *de quo* sia applicabile a prescindere dall'esistenza di un procedimento penale⁵⁷⁴.

Trattandosi di contravvenzione e non di delitto, l'art. 734-*bis* richiede, per la sua applicazione, la semplice colpa⁵⁷⁵. Pertanto, la mancata verifica della sussistenza del consenso della persona offesa dal reato alla divulgazione dei dati personali, o anche la semplice erronea ed ingiustificata convinzione dell'esistenza del consenso stesso, non sarà sufficiente ad evitare l'applicazione del reato in discorso⁵⁷⁶.

Altra conseguenza derivante dal fatto che si tratta di contravvenzione è l'inconfigurabilità del tentativo, ai sensi dell'art. 56 del codice penale.

La consumazione di tale reato si ha nel momento in cui viene realizzata la condotta, ossia nel momento e nel luogo in cui vengono divulgate le generalità o l'immagine della persona offesa.

La pena prevista per chi commette il reato in esame è l'arresto dai tre ai sei mesi⁵⁷⁷.

⁵⁷⁴ A. GALLUCCIO, *734-bis*, *op. cit.*, 1807.

⁵⁷⁵ T. PADOVANI, a cura di, *Codice Penale*, *cit.*, 2007, 4361.

⁵⁷⁶ Cass. Pen., Sez. III, 25 giugno 2013, n. 42324.

⁵⁷⁷ Secondo la dottrina, peraltro, si tratta di una sanzione particolarmente lieve, rischiando di far diventare il 734-*bis* uno dei reati del c.d. "diritto penale simbolico".

⁵⁷⁷ A. MANNA, *Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734-bis c.p.)*, *cit.*, 2006, 843.

CONCLUSIONI

L'analisi svolta ha consentito di ricostruire il panorama normativo in materia di contrasto alla pornografia minorile e ha permesso di mettere in evidenza alcune linee di sviluppo della disciplina di settore.

Un primo dato di interesse è dato dal fatto che solo in tempi relativamente recenti si è assistito ad un penetrante interesse verso la tutela del minore rispetto a queste forme di aggressione: indicativamente possiamo fissare nel 1989 la prima vera mobilitazione sul piano internazionale con la Convenzione internazionale sui Diritti del fanciullo.

Da quel momento in poi si è assistito a un crescente interesse a livello sovranazionale nei confronti del minore e delle sue esigenze di protezione sullo specifico versante qui in considerazione.

Sono significativi i numerosi atti normativi che abbiamo esaminato e che, proprio negli ultimi anni, si sono caratterizzati per una sempre più penetrante tutela: è sufficiente citare in questo contesto la Convenzione di Lanzarote e le direttive dell'Unione europea in materia.

L'indagine compiuta ha messo in risalto come il legislatore interno si sia mosso, su questi fronti, sulla spinta di tali strumenti normativi: è dunque quello qui analizzato un classico settore in cui le scelte di politica criminale interna hanno dovuto fare i conti con sempre più pressanti obblighi di tutela di matrice internazionale ed europea.

Si è infatti evidenziato come l'intera normativa italiana si sia sviluppata in conseguenza delle indicazioni che di volta in volta maturavano a livello

sovranaZIONALE.

La tendenza emergente in quest'ultima sede è senza dubbio verso una penalizzazione a tutto tondo delle condotte afferenti alla pornografia minorile, con un largo ricorso alla anticipazione della tutela.

Va peraltro detto che tale anticipazione risulta essere, a volte, decisamente eccessiva, in quanto si fanno rientrare nell'ambito del penalmente rilevante anche condotte prive di qualsiasi attitudine a incidere, anche fermandosi alla soglia del pericolo, nei confronti dei beni fondamentali che dovrebbero essere protetti dalle norme sulla pedopornografia.

Tendenza che non a caso ha indotto autorevoli studiosi a stigmatizzare il *trend* di tutela e a parlare, avuto almeno riguardo ad alcune delle incriminazioni passate in rassegna – il riferimento è alla pornografia integralmente virtuale – di un diritto penale del tipo d'autore⁵⁷⁸.

Alcune norme sembrano dunque rispondere al crescente senso di insicurezza diffuso nella società, spesso amplificato dai *mass media*.

Il rischio è, in taluni casi, che si punisca un soggetto non per “quello che fa” ma per “quello che è”, il che contrasta con il nostro sistema penale incentrato sul fatto e sulla colpevolezza.

Ora, come abbiamo visto, soprattutto in sede di attuazione di direttive comunitarie, il legislatore nazionale si è mosso entro limiti piuttosto stretti. Tali direttive, infatti, spesso prevedevano l'introduzione di determinate fattispecie da

⁵⁷⁸ C. E. PALIERO, *Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali*, in *RIDPP*, 2014, 3, 1099-1132.

punire con pene ricomprese entro determinati limiti edittali, lasciando poco margine di manovra al legislatore italiano. In relazione a queste ipotesi, per il futuro, si dovrà agire in sede sovranazionale al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia penale, cercando di limitare l'intervento penale a fatti dotati di un chiaro sostrato lesivo.

Un esempio positivo in tal senso proviene dalla pedopornografia virtuale. Sebbene, infatti, in principio il diritto eurounitario prevedesse l'incriminazione anche della pornografia realizzata utilizzando bambini inesistenti, la direttiva 2011/93/UE che, come si è detto, ha sostituito la decisione quadro 2004/68/GAI, nella misura in cui non parla più di "bambini inesistenti", potrebbe essere interpretata nel senso di escludere la volontà di punire la pedopornografia realizzata con materiale solo virtuale.

D'altro canto, in alcuni casi, alcuni problemi sono sorti a causa di precise scelte del legislatore italiano. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui, sebbene la fonte sovranazionale richiedesse di incriminare meno, il legislatore interno ha comunque deciso di anticipare la soglia di tutela.

Esemplare, in tal senso, è la legge n. 172/2012, che ha introdotto l'art. 602-*quater* c.p., in tema di ignoranza dell'età della persona offesa per tutti i delitti contro la personalità individuale, nonostante ciò non sia previsto né dalla Convenzione di Lanzarote, cui tale legge dà attuazione, né dalla Direttiva 2011/93/UE, la quale richiede che gli Stati membri adottino misure necessarie affinché siano punite le "condotte intenzionali". L'introduzione di tale articolo ha aumentato il numero delle fattispecie formalmente dolose in cui il criterio di

imputazione soggettivo interno alla tipicità è complesso, configurandosi come dolo (per quanto attiene la struttura oggettiva) misto a colpa (per quanto attiene la minore età), con tutti i problemi che ne derivano.

Allo stesso modo per quanto attiene al delitto di adescamento dei minori che ha visto il legislatore interno penalizzare di più di quanto richiesto tanto dalla Convenzione di Lanzarote quanto dalla direttiva del 2011.

Su altro versante occorre notare come spesso sia importante che accanto alla pena carceraria siano previsti adeguati programmi terapeutici al fine di contrastare l'elevata recidività dei comportamenti pedofili.

È da apprezzare, pertanto, il recente intervento legislativo volto a permettere alle persone condannate per alcuni reati, come quelli previsti dagli artt. 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 609-undecies, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno⁵⁷⁹. Tale trattamento non si sostituisce, ma si accompagna alla pena carceraria e la partecipazione ad esso è valutata ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-quinquies dell'ordinamento penitenziario ai fini della concessione dei benefici ivi previsti, come l'assegnazione al lavoro all'esterno e i permessi premio.

È da apprezzare anche il fatto che tale trattamento sia facoltativo e non obbligatorio, in quanto è un dato di comune esperienza che, oltre agli eventuali profili di illegittimità *ex art. 32* della Costituzione, il trattamento obbligatorio rischierebbe di essere del tutto inefficace poiché un trattamento psicoterapico, per

⁵⁷⁹ P. PITTARO, *Ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale: le modifiche al codice penale*, cit., 412; A. MANNA, *Considerazioni introduttive sulla Convenzione di Lanzarote e sulle nuove fattispecie di reato dalla stessa introdotte*, cit., 137-139.

poter avere effetti positivi, necessita del consenso e della collaborazione del paziente.

D'altro canto, la concessione di benefici, sebbene di per sé legittima e apprezzabile, rischia avere come conseguenza che a tale trattamento si sottopongano anche soggetti che non sono assolutamente interessati a curarsi, ma solo ad ottenere i benefici che derivano dalla partecipazione allo stesso.

In conclusione, possiamo dire che sebbene i valori in gioco siano di particolare importanza, sebbene i beni giuridici oggetto di tali norme debbano essere tutelati con la previsione di pene particolarmente severe nei confronti di coloro che li minacciano o, addirittura, danneggiano, attualmente il codice penale prevede un assetto di tutela che, nonostante molti punti di forza, si espone per taluni profili a riserve critiche se non a vere e proprie censure di illegittimità costituzionale.

La speranza è, quindi, che in futuro il legislatore, sia nazionale che eurounitario, intervenga al fine di adeguare le norme attualmente in vigore con i principi sanciti dalla Costituzione, senza attendere che tale compito sia assunto dalla giurisprudenza.

Elenco delle principali abbreviazioni

ANPP.....	Archivio della Nuova Procedura Penale
Art./artt.....	Articolo/Articoli
Cass. Pen.	Cassazione Penale
c.....	Comma
c.d.....	così detto
c.p.....	Codice penale
c.p.p.....	Codice di procedura penale
Cfr.....	Confronta
CED.....	Centro Elettronico di Documentazione
Cost.	Costituzione
CP.....	Cassazione Penale
d.l.	decreto legge
d.lgs.	decreto legislativo
d.m.	decreto ministeriale
DDP.....	Digesto delle Discipline Penalistiche
DFP.....	Diritto di famiglia e delle persone
D&G.....	Diritto e Giustizia
DI.....	Diritto dell'Internet
Dig. Disc. Pen.	Digesto delle Discipline Penalistiche
DINF.....	Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica
Dir. Fam.	Diritto di famiglia e delle persone
DirPenCont.....	Diritto Penale Contemporaneo

DPP.....	Diritto Penale Processo
FI.....	Il Foro Italiano
FM.....	Famiglia e Minori
GD.....	Guida al Diritto
Giust. Pen.	La Giustizia Penale
GM.....	Giurisprudenza di Merito
GPen.....	Giustizia Penale
l.	legge
Lett.	lettera
LP.....	Legislazione Penale
op. cit.	Opera citata
RIML.....	Rivista Italiana di Medicina Legale
RIDPP.....	Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale
RP.....	Rivista Penale
Sez.	Sezione
Sez. Un.	Sezioni Unite
SJ.....	Studium Iuris
ss.	Seguente
Trib. Min.	Tribunale minorenni

BIBLIOGRAFIA

VOLUMI

- AA. VV. *Scritti per Federico Stella*. Volume II, Napoli, Jovene, 2007.
- ALEO S. – PICA G., *Diritto penale. I reati del codice penale e le disposizioni collegate. Parte speciale*. Volumi I e II. Padova, Cedam, 2011.
- ALPA G. – GAROFOLI R., *Codice di procedura penale e leggi speciali – annotato con la giurisprudenza*. Roma, Neldiritto, 2015.
- AMBROSINI G., *Le nuove norme sulla violenza sessuale*. Milano, Giuffrè, 1997
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale: Parte generale*. XVI edizione, Milano, Giuffrè, 2003.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale: Parte speciale*. Volume II, XIV edizione, Milano, Giuffrè, 2003.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale: Parte speciale*. Volume I, XV edizione, Milano, Giuffrè, 2008.
- APRILE S., *I delitti contro la libertà individuale*. Padova, Cedam, 2006.
- APRILE S., *I delitti contro la personalità individuale*. Padova, Cedam, 2006.
- BAVIERA I., *Diritto minorile*. Milano, Giuffrè, 1965.
- BELTRANI S. – MARINO R., *Le nuove norme contro la violenza sessuale: Commento sistematico alla L. 15.2.96*. Napoli, Simone, 1996.

- BELTRANI S., *Corso di diritto penale. Parte generale e parte speciale*. IV edizione, Padova, Cedam, 2009.
- BERTOLINO M., *Il minore vittima di reato*. Torino, Giappichelli, 2010.
- BIANCHI M. – Delsignore S., *I delitti di pedo-pornografia tra tutela della moralità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori*. Padova, Cedam, 2008.
- CADOPPI A., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*. Padova, Cedam, 1996.
- CADOPPI A., *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*. II edizione, Padova, Cedam, 1999.
- CADOPPI A., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*. III edizione, Padova, Cedam, 2002.
- CADOPPI A., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*. IV edizione, Padova, Cedam, 2006.
- CADOPPI A., *Trattato. I reati contro la persona*. Volume III, Torino, Utet, 2006.
- CADOPPI A. – GARUTI G. – VENEZIANI P., *Enti e responsabilità da reato. Commentario al d. lgs. N. 231/2001*. Torino, Utet, 2010.
- CADOPPI A. – VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale. Parte Speciale*. IV edizione, Padova, Cedam, 2012.
- CADOPPI A. – VENEZIANI P., *Diritto penale. Parte speciale*. Padova, Cedam, 2014.

- CADOPPI A. – VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale. Parte Speciale*.
Volume II, Tomo I, Padova, Cedam, 2014.
- CADOPPI A. – CANESTRARI S. – MANNA A. – PAPA M., *Trattato di diritto penale – Parte generale e speciale – Riforme 2008-2015*. Torino, Utet, 2015.
- CANESTRARI S., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*. Milano, Giuffrè, 2010.
- CARCANO D., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*. Milano, Giuffrè, 2010.
- CARINGELLA F. – DE PALMA M. – FARINI S. – TRINCI A., *Manuale di diritto penale - Parte speciale*. VI edizione, Roma, Dike, 2016.
- CHALMERS D. – DAVIES G. – MONTI G., *European Union Law*. Cambridge, U.K., Cambridge University Press, 2006.
- CHALMERS D. – DAVIES G. – MONTI G., *European Union Law*. II edizione, Cambridge, U.K., Cambridge University Press, 2010.
- CHALMERS D. – DAVIES G. – MONTI G., *European Union Law*. III edizione, Cambridge, U.K., Cambridge University Press, 2014.
- COCCO G. – AMBROSETTI E. M., *Manuale di diritto penale. Parte speciale, I reati contro le persone*. Padova, Cedam, 2010.
- CONSO G. – GREVI V. – BARGIS M., *Compendio di procedura penale*. VII edizione, Padova, Cedam, 2014.
- COPPI F., *I reati sessuali*. Torino, Giappichelli, 2000.
- COPPI F., *I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione*

in schiavitù per fini sessuali. II edizione, Torino, Giappichelli, 2007.

- CORBETTA S. – DELLA BELLA A. – GATTA G. L., *Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009*. Milano, Ipsoa, 2009.
- COVELLI A. M., *Diritto penale. Parte generale e parte speciale*. Roma, Edipress, 2009.
- CRESPI A. – STELLA F. – ZUCCALÀ G., *Commentario breve al codice penale*. Padova, Cedam, 2003.
- CRESPI A. – STELLA F. – ZUCCALÀ G., *Commentario breve al codice penale*. V edizione, Padova, Cedam, 2008.
- CRESPI A. – STELLA F. – ZUCCALÀ G., *Commentario breve al codice penale. Complemento giurisprudenziale*. Padova, Cedam, 2011.
- CUOMO L. – RAZZANTE R., *La nuova disciplina dei reati informatici*. XIV edizione, Torino, Giappichelli, 2009.
- DASSANO F. – VINCIGUERRA S., *Scritti in memoria di Giuliano Marini*. Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2010.
- DAVIDSON J. – GOTTSCHALK P., *Internet child abuse: current research and policy*. Abingdon, U.K., Routledge. 2011.
- DELPINO L., *Diritto penale. Parte speciale*. IV edizione, Napoli, Simone, 2014.
- DELPINO L. – PEZZANO R., *Manuale di diritto penale (parte speciale)*. XXIII edizione, Napoli, Simone, 2016.
- DESTITO V. S. – DEZZANI G. – SANTORIELLO C., *Il diritto penale delle nuove tecnologie*. Padova, Cedam, 2007.

- DI PIRRO M., *Compendio di diritto penale. Parte generale e speciale*. IV edizione, Piacenza, La Tribuna, 2015.
- DOLCINI E. – GATTA G. L., *Codice penale commentato*. IV edizione, Milano, IPSOA, 2015.
- FACCIOLI M., *Minori nella rete*. Frosinone, Key editore, 2015.
- FARINA S. – TRINCI A., *Compendio di diritto penale. Parte speciale aggiornato alla depenalizzazione 2016*. Varese, Dike, 2016.
- FÉRAL-SCHUHL C., *Cyberdroit, 2016/2017: Le droit à l'épreuve d'Internet*. VII edizione, Paris, France, Dalloz-Sirey, 2016.
- FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto Penale Parte Speciale*. Volume II, tomo I, IV edizione, Bologna, Zanichelli, 2007.
- FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto Penale Parte generale*. VI edizione, Bologna, Zanichelli, 2009.
- FIANDACA G. – MUSCO E., *I delitti contro la persona*. Bologna, Zanichelli, 2011.
- FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto Penale Parte speciale*. Volume II, Tomo I, V edizione, Bologna, Zanichelli, 2012.
- FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto Penale Parte speciale*. Volume II, tomo I, IV edizione, Bologna, Zanichelli, 2013.
- FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto Penale Parte generale*. VII edizione, Bologna, Zanichelli, 2014.
- FIORAVANTI L., *La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri*. Milano, Giuffrè, 2001.

- FIORELLA A., *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*. Torino, Giappichelli, 2012.
- FLORA G., *Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale*. Volume I, Padova, Cedam, 2009.
- FOCARELLI C., *Diritto internazionale*. Volume I, II edizione, Trento, Cedam, 2012.
- FORNASARI G. – RIONDATO S., *Reati contro l'ordine pubblico*. Torino, Giappichelli, 2013.
- FORTUNA F. S., *Reati contro la famiglia e i minori*. Milano, Giuffrè, 2006.
- FURFARO S., *Pedofilia, Un fenomeno sociologico e giuridico*, 2004, disponibile all'indirizzo <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/devianza/furfaro>.
- GAROFOLI R., *Codice delle leggi penali speciali. Annotato con la giurisprudenza. Con aggiornamento online*. III edizione, Roma, Neldiritto, 2015.
- GAROFOLI R., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*. Volume II, Roma, Nel diritto editore, 2015.
- GAROFOLI R., *Compendio di diritto penale - Parte speciale*. III edizione, Roma, Nel diritto editore, 2015.
- GAROFOLI R., *Codice delle leggi penali speciali. Annotato con la giurisprudenza. Con aggiornamento online*. Roma, Neldiritto, 2016.

- GAROFOLI R., *Codice civile e penale. Annotati solo con la giurisprudenza più recente. Con aggiornamento online.* IV edizione, Roma, Neldiritto, 2016.
- GAROFOLI R., *Codice penale e delle leggi penali speciali. Annotato con la giurisprudenza. Con aggiornamento online.* IX edizione, Roma, Neldiritto, 2016.
- GAROFOLI R., *Manuale di diritto penale. Parte generale e speciale. Con espansione online.* II edizione, Roma, Neldiritto, 2016.
- GIOVAGNOLI R., *Studi di diritto penale, Parte speciale.* Milano, Giuffrè, 2008.
- GRASSO G. – PICOTTI L. – SICURELLA R., *L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del trattato di Lisbona.* Catania, Giuffrè, 2011.
- IZZO F., *Norme contro la pedofilia.* Napoli, Simone, 1998
- IZZO F., *Compendio di diritto processuale penale.* XXVII edizione, Napoli, Simone, 2016.
- LATTANZI G. – LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina.* Milano, Giuffrè, 2005.
- LATTANZI G. – LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina.* Milano, Giuffrè, 2010.
- LATTANZI G. – LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina.* Milano, Giuffrè, 2012.

- MACRÌ F., *Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia*. Firenze, Firenze University Press, 2010.
- MANNA A., *Reati contro la persona*. Volume I, Torino, Giappichelli, 2007.
- MANNA A., *Trattato di diritto penale – parte speciale*. volume VIII, Torino, Utet, 2010.
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte generale*. Padova, Cedam, 1979.
- MANTOVANI F., *Diritto Penale. Parte Speciale*. Volumi II e III. Padova, Cedam, 1995.
- MANTOVANI F., *Diritto Penale. Parte Speciale*. Volume I, III edizione, Padova, Cedam, 2008.
- MANTOVANI F., *Diritto Penale. Parte Speciale*. Volume I, IV edizione, Padova, Cedam, 2011.
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale*. Volume I, V edizione, Padova, Cedam, 2014.
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte generale*. IX edizione, Padova, Cedam, 2015.
- MANTOVANI F., *Trattato di diritto penale italiano*. Volume VIII, V edizione, Torino, Utet, 1987.
- MARANI S. – FRANCESCHETTI P., *I reati in materia sessuale*, Milano, Giuffrè, 2006.

- MARINUCCI G. – DOLCINI E., *Corso di diritto penale*. Milano, Giuffrè, 2001
- MARINUCCI G. – DOLCINI E., *Trattato di diritto penale. I delitti contro la persona*. Padova, Cedam, 2015.
- MOECKLI D. – SHAH S. – SIVAKUMARAN S., *International human rights law*. II edizione. Oxford, U.K., Oxford University Press, 2014.
- MORO A. C., *Manuale di diritto minorile*. V edizione. Bologna, Zanichelli, 2014.
- PADOVANI T., *Codice penale*. Milano, Giuffrè, 2005.
- PADOVANI T., *Codice penale*. Tomo II, Milano, Giuffrè, 2007
- PAGLIARO A., *Principi di diritto penale. Parte generale*. VIII edizione, Milano, Giuffrè. 2003.
- PAGLIARO A., *Principi di diritto penale. Parte generale*. Volume II, Milano, Giuffrè, 2007.
- PALAZZO F. C. – PALIERO C. E., *Trattato teorico-pratico di diritto penale*. Volume VII, II edizione, Torino, Giappichelli, 2015.
- PATERNITI C. – PATERNITI F., *Manuale dei reati. Le singole previsioni*. Volume I, Milano, Giuffrè, 2011.
- PETROCELLI B., *Il delitto tentato, Studi*. Padova, Cedam, 1966.
- PICCININNO D., *Diritto penale. Parte speciale*. Padova, Primiceri, 2016.
- PISA P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale*, IV edizione, Padova, Cedam, 2006.
- PISA P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale*. Volume I, V

- edizione, Padova, Cedam, 2014.
- POMANTE G., *Internet e criminalità*. Torino, Giappichelli, 1999.
 - PRESUTTI A. – BERNASCONI A. – FIORIO C., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*. Padova, Cedam, 2008.
 - PULITANÒ D., *Introduzione alla parte speciale del sistema penale*. Torino, Giappichelli, 2010.
 - PULITANÒ D., *Diritto penale: Quinta edizione*. Torino, Giappichelli, 2013.
 - ROMANO B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*. IV edizione, Padova, Cedam, 2009.
 - ROMANO B., *Guida alla parte speciale del diritto penale*. Padova, Cedam, 2009.
 - ROMANO B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*. V edizione, Padova, Cedam, 2013.
 - ROMANO B., *Trattato di diritto penale. Reati contro la persona. Parte speciale*. Volume III, Milano, Giuffrè, 2016.
 - RONCO M. – ROMANO B. – ARDIZZONE S., *Codice penale commentato*. III edizione, Milano, Utet, 2009.
 - ROSSI G., *Internet e minori*. Frosinone, Key editore, 2015.
 - RUSSO S. – SCAVIZZI R., *Manuale di diritto comunitario dell'informatica*. Milano, Giuffrè, 2010.
 - RUSSO C., *L'abuso sui minori dopo "Lanzarote" (l. 1 ottobre 2012, n. 172)*. Milano, Giuffrè, 2012.

- SACCO R., *Digesto delle discipline penalistiche*. Volume X, IV edizione, Torino, Utet, 1995.
- SARZANA DI S. IPPOLITO C., *Informatica, internet e diritto penale*. III, edizione, Milano, Giuffrè, 2010.
- SAVE THE CHILDREN, *Abuso sessuale dei minori e nuovi media: spunti teorico-pratici per gli operatori*. Roma, Save the Children Italia Onlus, 2012.
- SCORDAMAGLIA V. – CARINGELLA F. – CAMERIERO L., *Codice penale e delle leggi penali speciali – annotato con la giurisprudenza*. Varese, Dike, 2015.
- TRINCI A. – FARINI S., *Compendio di diritto penale 2015 – parte speciale*. Varese, Dike, 2015.
- TRIOLO D. – MATTA M. M. L., *Diritto penale. Parte speciale*. Frosinone, Key, 2016.
- TROVANI S. – TRINCI A., *I delitti contro la libertà sessuale. Aggiornato al d. lgs. 4 marzo 2014, N. 39*. Torino, Giappichelli, 2014.
- VERZA A., *Il dominio pornografico*. Napoli, Liguori, 2006.
- VILLANI U., *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*. Bari, Cacucci, 2008.
- VILLANI U., *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*. II edizione, Bari, Cacucci, 2010.
- VILLANI U., *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*. III edizione, Bari, Cacucci, 2013.

- VITTORINI GIULIANO S. – SORGATO A., *Reati su soggetti deboli: percorsi giurisprudenziali*. Milano, Giuffrè, 2009.

ARTICOLI DI RIVISTE

- AA. VV. *Manifesto sulla politica criminale europea*, in “RIDPP”, 2010, 3, 1262-1277.
- ALBAMONTE E., *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte I: Le principali modificazioni al codice penale*, in “GM”, 2013, 752-758.
- AMALFITANO C., *Giustizia penale ed Europa – Unione Europea Rassegna di legislazione*, in “LP”, 2013, 4, 1159-1168.
- ANDREAZZA G. – PISTORELLI L., *L. 1 ottobre 2012, n. 172 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, Relazione del Massimario della corte di cassazione*, in “DirPenConf”, 2012, 3, 1 ss.
- APRILE E., *È reato “scaricare” da internet anche poche immagini pedopornografiche, memorizzarle nel proprio computer e poi cancellarle*, in “DI”, 2008, 1, 61-62.
- ARIOLLI G., *L’ignoranza dell’età della vittima nell’ambito dei delitti contro la libertà sessuale; un necessario contemperamento tra il principio di colpevolezza e le esigenze di tutela dell’intangibilità sessuale dei*

- soggetti deboli*, in “CP”, 2008, 31.
- ARIOLLI G., *La nozione di “ingente” quantità nella detenzione di materiale pornografico minorile tra esigenze di tutela sociale e di determinatezza della fattispecie*, in “CP”, 2011, 3378.
 - BATTAGLINI G., *Il diritto penale dei minori e la sua specialità*, in “RP”, 1939, 1 ss.
 - BERTOLINO M., *Garantismo e scopi di tutela nella nuova disciplina dei reati di violenza sessuale*, in “Jus”, 1997, 70 ss.
 - BIANCHI M., *Il reato di detenzione di materiale pornografico minorile è incostituzionale? Riflessioni su un recente caso canadese*, in “Indice Penale”, 2005, 1, 291 ss.
 - BONINI V., *Sub art. 11 L. 66/96*, in “LP”, 1996, II, 489.
 - BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., *Carcere per chi assiste a spettacoli pornografici*, in “GD” 2012, 43, 94 ss.
 - BUONO M., *Non è reato la condotta di chi fotografa bambini in costume*, in “Strumentario Avvocati. Rivista di diritto e procedura penale”, 2010, 7-8, 65-69.
 - BYRNE HESSICK C., *Disentangling Child Pornography from Child Sex Abuse*, in “Washington University Law Review”, 88, 2010, 853-902.
 - CADOPPI A., *L’assenza delle cause di non punibilità mette a rischio le buone intenzioni*, in “GD”, 2006, 9, 40 ss.
 - CAPITTA A. M., *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull’ordinamento*

penitenziario, in *“DirPenCont”*, 2013, 1 ss.

- CARBONI L., *Dolo ed errore nel reato di diffusione di materiale pedopornografico*, in *“Famiglia e diritto”*, 2013, 2, 182-193.
- CASANA A., *Il reato di pornografia minorile dopo le modifiche di cui alla legge 6 febbraio 2006 n. 38: la destinazione esclusivamente personale e l'assenza di un concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto*, in *“Il Foro ambrosiano”*, 2012, 1, 53-58.
- CASTELLANETA M., *Con l'incrocio dei diversi strumenti di cooperazione rafforzate le possibilità per estradare i colpevoli*, in *“GD”*, 2012, 43, 75-78.
- CEDRANGOLO U., *Il protocollo facoltativo alla Convenzione per i diritti del fanciullo sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile*, in *“Pace diritti umani”*, 1, 2009, 19-37.
- COCCO G., *Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?*, in *“RIDPP”*, 2006, 882 ss.
- COCCO G., *Il concetto di pornografia minorile e i principi del diritto penale liberale*, in *“Responsabilità civile e previdenza”*, 2010, 20173 ss.
- COCCO G., *La lotta senza esclusione di colpi contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Le questioni dell'error aetatis e del concetto di pornografia minorile*, in *“Responsabilità civile e previdenza”*, 2013, 6, 1802-1821.
- COLAMUSSI M., *I. Materiale pedopornografico: l'allocazione sull'hard disk è comunque detenzione*, in *“Minorigiustizia”*, 2012, 4, 213-220.

- CONSULICH F., *Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti contro la libertà personale e sessuale del minore (prima parte)*, in “SJ”, 2013, 7-8, 796-805.
- CONTI I. – ANDREUCCIOLI C., *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tutela dei minori vittime del reato*, in “Temi Romana”, 2012, 4, 12-19.
- CORBETTA S., *Osservatorio Corte di cassazione – Diritto penale Rassegna di giurisprudenza*, in “DPP”, 2013, 2, 174-180.
- CORDERO P., *Considerazioni in tema di detenzione di materiale pedo-pornografico*, in “DPP”, 2003, 1167 ss.
- DE BENEDICTIS A., *La rilevanza del principio del giudice naturale nella determinazione della competenza per territorio nel processo penale*, in “GPen”, 2016, 7, 177-184.
- DE FRANCESCO G., *Beni offesi e logiche del rischio nelle fattispecie a tutela dell'integrità sessuale dei minori: tra presente e futuro*, in “LP”, 2008, 209 ss.
- DE IORIS M., *La via italiana alla lotta contro la tratta delle persone: la nuova legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ed il suo impatto sulla situazione esistente*, in “Diritto e Formazione”, 2003, 11, 1554-1561.
- DE MARTINO P., *Un'ulteriore riflessione sulla legge n. 172 del 1° ottobre 2012 – anche in relazione alla recente direttiva 2012/29/UE*, in “DirPenCont”, 2013, 1 ss.
- DE NATALE D., *Pornografia minorile e internet. Brevi note sui primi*

- orientamenti dottrinari e giurisprudenziali*, in “RP”, 2004, 273 ss.
- DE SALVATORE F., *Libertà di comunicare e tutela della persona minorenni nel cyberspazio*, in “MinoriGiustizia”, 1, 2006, 152-175.
 - DE VIVO M. C. – RICCI G., *Diritto, crimini e tecnologie*, in “Informatica e diritto”, 2012, 2, 27-114.
 - DENORA G., *II. Oggettivo e soggettivo nell’induzione alla prostituzione minorile*, in “Minorigiustizia”, 2012, 4, 221-227.
 - DHAS V. G., *Il delitto di pornografia minorile da parte di un chierico*, in “Apollinaris”, 2014, 1, 3, 149-170.
 - DI LUCIANO F., *Lineamenti critici del reato di pedopornografia “virtuale”*, in “CP”, 2006, 2617 ss.
 - DI MARTINO A., *Commento all’art. 7 l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in “LP”, 1996, 456 ss.
 - DI PAOLA S., (sul requisito della struttura del sodalizio ai fini della configurabilità del reato di associazione a delinquere), in “FI”, 2014, 2, 2, 101-104.
 - DIGLIO M., *Commento all’art. 10 L 15/12/1996, n. 66*, in “LP”, 1996, 483 ss.
 - DURANTE V., *Le norme e i programmi per la sicurezza nel web dei minorenni: la questione dello sfruttamento sessuale*, in “Minorigiustizia”, 2012, 4, 102-108.
 - DWORKIN R., *Do we have a right to pornography?*, in “Oxford Journal of Legal studies”, 1, 1981, 177-212.

- ELSA. *Compilation of extracts: a study on national measures for combating child pornography. How countries implement international standards*. 2013, Disponibile all'indirizzo www.coe.int, 1 ss.
- FERRARIS O., *Sessualità dei minori di 14 anni. Qualche consiglio ai legislatori*, in "Corriere della sera", 24 maggio 1988, 1 ss.
- FERRETTI A., *Mistificare l'età della persona offesa non costituisce ignoranza inevitabile*, in "D&G online", 2013, 1333 ss.
- FLORA G., *La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori*, in "SJ", 1999, 731 ss.
- FIANDACA G., *Inescusabilità dell'errore sull'età della persona offesa nella violenza carnale e principi costituzionali*, in "FP", 1983, 1, 2652 ss.
- FILIPPI L., *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il D.lgs., n. 212/2015*, in "DPP", 2016, 7, 845-849.
- FIORINI G., *(In tema di pornografia minorile e violenza sulle donne)*, in "FP", 2012, 9, 2, 476-480.
- FLICK G. M., *Il bambino, oggi: il diritto di avere diritti; la speranza di avere un futuro*, in "Rivista AIC", 2015, 2, 1-10.
- FOFFANI L., *Il "Manifesto sulla politica criminale europea"*, in "Criminalia", 2010, 657-671.
- FOLLA N., *Pornografia minorile: per la Cassazione, anche alla luce del Diritto Comunitario, costituisce reato solo una condotta sessualmente esplicita, che coinvolga minori*, in "Famiglia e Diritto", 2011, 153 ss.
- FONTI R., *Novità legislative interne*, in "Processo penale e giustizia",

2014, 4, 8.

- FORLENZA O., *Un pacchetto di misure a tutto campo per una legge dalle grandi aspettative*, in “GD”, 1998, 33, 40 ss.
- FORLENZA O., *Il ministero dell’Interno diventa l’autorità nazionale responsabile della gestione dati sui delitti sessuali*, in “GD”, 2012, 43, 79-80.
- GATTA G. L., *La sentenza sul caso Berlusconi-Ruby, sotto la lente del giurista: un’occasione per riflettere sulla nozione di minaccia penalmente rilevante*, in “DirPenCont”, 2013, 1 ss.
- GIORIS B., *L’impegno dell’Unione Europea contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*, in “Minorigiustizia”, 2012, 2, 217-223.
- GIULI C., *L’epifania improbabile del reato di pornografia virtuale tra perplessità ed esigenze di tutela*, in “RP”, 2011, 9, 935-939.
- GIULI C., *La Convenzione di Lanzarote e le nuove norme a tutela dei minori*, in “RP”, 2014, 3, 237-247.
- GIZZI L., *Integra il reato di cui all’art. 600-quater c.p. anche la semplice visione di materiale pedopornografico scaricato da internet*, in “CP”, 2012, 2, 537-541.
- GRAZIOSO G., *Pedofilia: Aspetti criminologici e novità legislative*, in “Dir. Fam.”, 2002, 687 ss.
- HAMILTON M., *The efficacy of severe child pornography sentencing. Empirical validity or political rhetoric?*, in “Stanford Law and Policy

- Review*”, 2011, 22, 2, 545-585.
- HEALY M., *Child pornography: an international perspective*. Paper presentato al “*Second World Congress Against Commercial sexual Exploitation of Childrens*”, Yokohama, Japan, 2002, 1 ss.
 - HELFER M., *Davvero indeterminato il concetto di pornografia, specie se minorile?* In “*DPP*”, 2004, 622 ss.
 - LE PERA G., *Critica giudiziaria e cronaca scandalistica*, in “*GP*”, 2013, 4, 1, 121-128.
 - LEINERI G., (*In tema di reato sessuale*), in “*FI*”, 2015, 5, 2, 272-274.
 - LUBERTO M., *I reati informatici tra fonti europee ed ordinamento giuridico italiano*, in “*Indice Penale*”, 2014, 2, 701-716.
 - MACRÌ M., *Massimario penale*, in “*Responsabilità civile e previdenza*”, 2014, 79, 6, 2060-2068.
 - MANNA A., *Profili problematici della nuova legge in tema di pedofilia*, in “*Indice Penale*”, 1999, 48 ss.
 - MANNA A. – RESTA F., *I delitti in tema di pedopornografia, alla luce della legge 38/2006. Una tutela virtuale?*, in “*DI*”, 2006, 3, 221-232.
 - MANNA A., *Il minore autore e vittima di reato: la situazione italiana e le indicazioni europee*, in “*Temi Romana*”, 2012, 1 ss.
 - MANNA A., *Considerazioni introduttive sulla Convenzione di Lanzarote e sulle nuove fattispecie di reato dalla stessa introdotte*, in “*Temi romana*”, 2013, 1-2, 133-139.
 - MARI A., *Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della*

- Convenzione di Lanzarote*, in “CP”, 2012, 12, 3956B ss.
- MARRA G., *La nozione di sfruttamento nel delitto di pornografia minorile e la “terza via” delle Sezioni Unite*, in “CP”, 2001, 428 ss.
 - MARRA G., *La detenzione di materiale pornografico minorile*, in “RIDPP”, 2003, 422 ss.
 - MARRA G., *La pornografia minorile virtuale vista con gli occhiali di J. S. Mill*, in “Studi urbinati”, 2004-2005, 666 ss.
 - MARRA G., *Pornografia minorile: contenuti e limiti di una definizione*, in “CP”, 2005, 3873 ss.
 - MARTINI A., *Commento all’art. 3 l. n. 269/1998*, in “LP”, 1999, 76 ss.
 - MARTINI A., *L. 3.8.1998, n. 269: Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Art. 3*, in “LP”, 1999, 77 ss.
 - MASARONE V., *Il minore come vittima: la tutela penale contro lo sfruttamento sessuale dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in “Critica del diritto”, 2012, 3-4, 217-252.
 - MIGLIACCIO G., *Relazione per la inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro*, in “GP”, 2012, 2, 1, 48-64.
 - MOCCIA S., *Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (l. 15 febbraio 1996, n. 66): un esempio paradigmatico di sciatteria legislativa*, in “RIDPP”, 1997, 416 ss.
 - MONTANARI M., *Adescamento di minorenni tramite Facebook: tra*

tentativo di violenza sessuale mediante induzione con inganno e nuovo art. 609-undecies, in “*DirPenCont*”, 2013, 1 ss.

- MONTELEONE M., *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte III: Le modifiche al codice di procedura penale*, in “*GM*”, 7-8. 2013, 1484B.
- MORSELLI C., *Il trattamento della semplice "visione" di materiale pedopornografico in Belgio*, in “*RP*”, 2012, 138(11), 1084-1088.
- MUGNAINI S., *La nuova disciplina in tema di prostituzione e pornografia minorile: testi e contesti*, in “*LP*”, 2008, 186 ss.
- MUSACCHIO V., *Brevi considerazioni sulla nuova normativa penale <antipedofilia>*, in “*GPen*”, 1998, 666 ss.
- NATALINI A., *Stretta contro la pedopornografia in rete. Così Roma si allinea ai dettami della UE*, in “*D&G*”, 2006, 9, 114.
- O’CONNELL R., *A typology of child cybersexploitation and online grooming practices*, 2003, disponibile all’indirizzo <http://image.guardian.co.uk/sys-files/Society/documents/2003/07/17/Groomingreport.pdf>, 1 ss.
- OST S., *Child pornography and sexual grooming*, in “*Cambridge university press*”, 2009, 1 ss.
- PADOVANI T., *L’intangibilità sessuale del minore degli anni quattordici e l’irrilevanza dell’errore sull’età: una presunzione ragionevole ed una fictio assurda*, in “*RIDPP*”, 1984, 429 ss.
- PADOVANI T., *L. 3.8.1998, n. 269 (norme anti pedofilia)*, in “*LP*”, 1999,

54 ss.

- PADOVANI T., *Dieci anni di lotta alla pornografia minorile tra realtà virtuale e zone d'ombra*, in "GD", 2009, 1, 12 ss.
- PALIERO C. E., *Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali*, in "RIDPP", 2014, 3, 1099-1132.
- PATALANO V., *il d.d.l. anti-pedofilia cerca il consenso, ma "chiede troppo" al diritto penale*, in "GD" 1998, 27, 11 ss.
- PECCIOLI A., *Lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia (commento alla l. 6 febbraio 2006 n. 38)*, in "DPP", 2006, 941 ss.
- PECCIOLI A., *La riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopornografia*, in "DPP", 2013, 149 ss.
- PECCIOLI A., *Le norme penali*, in "DPP", n. 8, 2006, 944 ss.
- PERINI P., *Divulgazione delle immagini di persona offesa da atti di violenza sessuale: lo scoop giornalistico non legittima la violazione della riservatezza*, in "Famiglia e diritto", 2014, 8-9, 800-806.
- PETRINI D., *La tutela del buoncostume*, in "DINF", 2011, 3, 445-456.
- PICCICHÈ F., *La pornografia minorile*, in "RP", 2009, 787 ss.
- PICOTTI L., *La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia in internet (l. 6 febbraio 2006, n. 38)*, in "SJ", 2007, 1059 ss.
- PICOTTI L., *Diritti fondamentali nell'uso ed abuso dei social network. Aspetti penali*, in "GM", 2012, 12 ss.
- PISA P., *Una nuova stagione di miniriforme*, in "DPP", 2012, 1422 ss.

- PISTORELLI L., *Colmate le lacune della pregressa disciplina*, in “GD”, 2006, 45 ss.
- PISTORELLI L., *Attenzione spostata sulla perversione del reo*, in “GD”, 2006, 51 ss.
- PITTARO P., *Le norme contro la pedofilia, A) Le norme di diritto penale sostanziale*, in “DPP”, 1998, 1226 ss..
- PITTARO P., *La consulta introduce nei reati sessuali l’ignoranza inevitabile dell’età del minore*, in “Famiglia e diritto”, 2007, 979 ss.
- PITTARO P., *Osservatorio di giurisprudenza penale Rassegna di giurisprudenza*, in “Famiglia e diritto”, 2013, 4, 399-402.
- PITTARO P., *Ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale: le modifiche al codice penale*, in “Famiglia e diritto”, 2013, 4, 403-412.
- PITTARO P., *Osservatorio di giurisprudenza penale Rassegna di giurisprudenza*, in “Famiglia e diritto”, 2015, 7, 730-734.
- PLANTANAMURA V., *Lo "Stalker", il Pervertito e il Clandestino: il ritorno del tipo d'autore nel diritto penale del terzo millennio*, in “Indice penale”, 2012, 15, 2, 371-410.
- PROCACCINO A., *I diritti delle vittime nel d. legisl. N. 212 del 2015: le (parziali) novità, le compiute tutele dei vulnerabili, i timori di appesantimento della macchina processuale (seconda parte)*, in “SJ”, 2016, 7-8, 845-856
- RAFFAELLI R., *La pedopornografia virtuale. Analisi della disciplina*

introdotta dalla l. n. 38 del 2000 alla luce dell'esperienza comparatistica
in "CP", 2009, 781 ss.

- RESTA F., *Pornografia minorile: l'anticipazione dell'intervento penale ed il difficile bilanciamento tra interessi*, in "DF", 2003, 824 ss.
- RISICATO L., *Error aetatis e principio di colpevolezza: un perseverare diabolicum?*, in "RIDPP", 2000, 584 ss.
- RISICATO L., *L'errore sull'età tra error facti ed error iuris: una decisione "timida" o "storica" della Corte costituzionale?*, in "DPP", 2007, 1472 ss.
- RIVIEZZO C., *Commento alla legge 3 agosto 1998, n. 269*, in "Gazzetta giuridica", 1998, 8, 6 ss.
- ROIATI A., *Quali immagini configurano "materiale pornografico"*, in "CP", 2011, 1412 ss.
- ROIATI A., *La nozione di pornografia penalmente rilevante tra diritto sovranazionale e principi di offensività e sufficiente determinatezza*, in "CP", 2011, 1415 ss.
- ROMANO B., *Il rinnovato volto delle norme contro la violenza sessuale: una timida riforma dopo una lunga attesa*, in "Dir. Fam.", 1996, 1647 ss.
- ROMANO B., *Profili penalistici dell'abuso sessuale sui minori*, in "Dir. Fam.", 1998, 1133-1564.
- ROMANO B., *Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998*, in "Dir. Fam.", 1998, 1543 ss.
- ROMANO B., *Voce Pedofilia*, in "DDP", Torino, 2004, 619 ss.

- ROSSI C., *Il reato di adescamento di minorenni ed il suo rapporto con i reati-fine*, in “CP”, 2015, 11, 4044-4046.
- SANTORO V., *Mano pesante sul turismo sessuale infantile*, in “GD” 1998, 33, 46 ss.
- SCARCELLA A., *Tassatività e determinatezza della nozione di pornografia: la Cassazione apre al diritto comunitario*, in “DPP”, 2010, 973 ss.
- SCOMPARIN L., *Con la differenziazione trattamentale dei “sex offenders” confermato il ruolo degli psicologi nel contesto penitenziario*, in “LP”, 2013, 1, 90-92.
- SERRAINO F., *Principio di offensività e favoreggiamento della prostituzione*, in “FP” 2005, 454 ss.
- SERRAINO M., *Nuovi presupposti sostanziali per l’applicazione della confisca allargata. Commento all’art. 8 l. 1 ottobre 2012, n. 172*, in “LP”, 2013, 1, 90-92.
- SOTIS C., *Diritto penale della rete e prospettiva europea: il caso della pedopornografia virtuale*, in “DINF.”, 2011, 568 ss.
- SOTIS C., *La “mossa del cavallo”. La gestione dell’incoerenza nel sistema penale europeo*, in “RIDPP”, 2012, 2, 464-507.
- STANIG, E., *Il nuovo diritto penale d’autore*, disponibile all’indirizzo https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/7212/1/Stanig_PittaroScuolaPositiva.pdf.
- STILO L., *Un nuovo intervento dell’Unione europea contro la pornografia infantile*, in “Il Nuovo diritto”, 2004, 2-3, 1, 4-13.

- STRAMAGLIA M., *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*, in “GM”, f. 5, 2013, 989 ss.
- STRAMAGLIA M., *L’associazione per delinquere nell’era della realtà virtuale*, in “GM”, 2013, 11, 2434.
- TELEFONO ARCOBALENO. *Report Annuale: Contrasto della pedofilia on-line – anno 2011*. Roma, Telefono Arcobaleno Onlus, 2011, 1 ss.
- TELEFONO AZZURRO. *Dossier pedofilia e abusi sessuali su minori*, Telefono Azzurro Onlus, 2010, 1 ss.
- TELEFONO AZZURRO; EURISPES. *Indagine conoscitiva sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia*, disponibile all’indirizzo <http://www.azzurro.it/sites/default/files/Materiali/InfoConsigli/Ricerche%20e%20indagini/SintesiIndagineConoscitivaInfanziaAdolescenza2012.pdf>, 1 ss.
- TELESKA M., *Riflessioni sulla fattispecie soggettiva di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico*, in “CP”, 2015, 11, 4052-4060.
- TOVANI S., *Un ampio spettro di modifiche al codice penale*, in “LP” 2013, 49 ss.
- TOVANI S., *I recenti interventi legislativi in materia di delitti contro la personalità individuale. Commento al d. lg. 4 marzo 2014, n. 24; d. lg. 4 marzo 2013, n. 39*, in “LP”, 2014, 3, 171-184.

- TRIOLO G., *La legge sugli abusi sessuali contro l'infanzia: ragionevoli esigenze punitive e principio di offensività*, in "LP", 2008, 200 ss.
- TROGLIA M., *Lotta contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile: alcune riflessioni sulla direttiva 2011/93/UE del Consiglio del 13 dicembre 2011*, in "CP", 2012, 1906 ss.
- UMANI RONCHI G. – BOLINO G. – BONACCORSO L., *La tutela penalistica dei minori contro la violenza e lo sfruttamento sessuale (legge 66/96 e 269/98)*, in "RIML" 1999, 845 ss.
- VALLINI A., *Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) sessuale e del minore nella "famiglia"*, in "DPP", 2013, 167 ss.
- VALSECCHI A., *Pedopornografia virtuale: la prima applicazione giurisprudenziale dell'art. 600 quater.1 c.p.*, in "Il corriere del merito", 2010, 721.
- VENAFRO E., *Commento all'art. 4 L. n. 269/1998*, in "LP", 1999, 88 ss.
- VENAFRO E., *L. 11.8.2003 n. 228 - Misure contro la tratta di persone (GU 23.8.2003 n. 195)*, in "LP", 2004, 4, 2, 688-692.
- VERRI A., *Contenuto ed effetti (attuali e futuri) della direttiva 2011/93/UE*, disponibile all'indirizzo http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/21-/-/1378-contenuto_ed_effetti_attuali_e_futuri_della_direttiva_2011_93_ue/, 1 ss.

- VERZA A., *“Sexting” e pornografia: i paradossi*, in *“Ragion pratica”*, 2013, 41, 569-592.
- VERZA A., *Il danno “culturale” prodotto dalla normalizzazione delle pratiche di pedofilia e pedopornografia e il limiti del suo contrasto giuridico*, in *“Politica del diritto”*, 2013, 3, 361-390.
- VIZZARDI M., *Ignoranza dell’età della persona offesa e principio di colpevolezza*, in *“RIDPP”*, 2008, 1340 ss.
- ZANETTI E., *Novità sovranazionali*, in *“Processo penale e giustizia”*, 2012, 2, 5 ss.
- ZENO ZENCOVICH V., *Il corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica*, in *“Politica del diritto”*, 1998, 637 ss.

SITI WEB

- <https://treaties.un.org/>
- <http://www.unicef.it/>
- <http://www.unicef.org/>
- <http://www.ecpat.org/>
- <http://www.ohchr.org/en/Pages/Home.aspx>
- <http://www.camera.it/leg17/1>
- <http://www2.unwto.org/>
- <http://www.treccani.it/>
- <http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm>
- <http://www.coe.int/en/>
- <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWjoXbudrNAhXGExoKHaMhDT8QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fiac%2Fspbarbados%2FPlanning%2FGlobal%2FChild%2520protection%2FThe%2520Stockholm%2520Declaration%2520and%2520Agenda%2520for%2520Action%25201996.doc&usg=AFQjCNGznZQMa733hhJmcmEb3BIkRfrOHg&sig2=uO9dnr7Cy0CoH0rQ85CW1g>
- <http://www.responsabilecivile.it/pornografia-e-minori-farsi-selfie-a-contenuto-pornografico-e-divulgarli-non-e-reato/>
- <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>
- www.penalecontemporaneo.it

GIURISPRUDENZA

- Trib. min. Perugia, 31 dicembre 2003.
- Trib. Milano, Sez. V, 18 marzo 2004, n. 1993/04.
- Trib. Milano, Sez. X, 19 luglio 2007, n. 2161.
- Trib. Milano, Sez. VI, 28 febbraio 2012.
- Trib. Chieti, 8 novembre 2006, n. 803.
- Cass. Pen., Sez. III, 27 aprile 2000, n. 1762.
- Cass. Pen., Sez. III, 24 agosto 2000, n. 2421.
- Cass. Pen., Sez. III, 27 settembre 2000, n. 2842.
- Cass. Pen., Sez. III, 11 febbraio 2002, n. 5397.
- Cass. Pen., Sez. V, 3 luglio 2002, n. 32797.
- Cass. Pen., Sez. V, 11 dicembre 2002, n. 4900.
- Cass. Pen., Sez. III, 17 marzo 2003, n. 12372.
- Cass. Pen., Sez. III, 25 marzo 2003, n. 22066.
- Cass. Pen., Sez. III, 23 settembre 2003, n. 36390.
- Cass. Pen., Sez. III, 22 aprile 2004, n. 2546.
- Cass. Pen., Sez. III, 26 maggio 2004, n. 24000.
- Cass. Pen., Sez. III, 2 agosto 2004, n. 33196.
- Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2005, n. 5774.
- Cass. Pen., Sez. III, 28 gennaio 2005, n. 13500.
- Cass. Pen., Sez. III, 3 marzo 2005, n. 8296.
- Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio 2005, n. 25232.
- Cass. Pen., Sez. III, 21 settembre 2005 n. 39282.

- Cass. Pen., Sez. III, 7 giugno 2006, n. 20303.
- Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2006, n. 24054.
- Cass. Pen., Sez. III, 5 luglio 2006, n. 23164.
- Cass. Pen., Sez. V, 27 settembre 2006, n. 36094.
- Cass. Pen., Sez. V, 31 ottobre 2006, n. 36094.
- Cass. Pen., Sez. III, 30 novembre 2006, n. 698.
- Cass. Pen., Sez. III, 7 dicembre 2006, n. 593.
- Cass. Pen., sez. III, 5 giugno 2007, n. 27252.
- Cass. Pen., Sez. III, 6 giugno 2007, n. 32179.
- Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio 2007, n. 12551.
- Cass. Pen., Sez. III, 20 settembre 2007, n. 41570.
- Cass. Pen., Sez. III, 20 settembre 2007, n. 41067.
- Cass. Pen., sez. III, 20 novembre 2007, n. 1814.
- Cass. Pen., Sez. III, 14 gennaio 2008, n. 1814.
- Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 8380.
- Cass. Pen., Sez. III, 22 gennaio 2008, n. 8280.
- Cass. Pen., Sez. III, 16 maggio 2008, n. 19729.
- Cass. Pen., Sez. III, 3 giugno 2008, n. 26763.
- Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2008, n. 35414.
- Cass. Pen., Sez. III, 7 agosto 2008, n. 32235.
- Cass. Pen., Sez. III, 25 settembre 2008, n. 40036.
- Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2008, n. 43189.
- Cass. Pen., Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 10068.

- Cass. Pen., Sez. III, 5 marzo 2009, n. 15927.
- Cass. Pen., Sez. III, 30 ottobre 2009, n. 41743.
- Cass. Pen., Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 49604.
- Cass. Pen., Sez. III, 12 gennaio 2010, n. 11082.
- Cass. Pen., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 8285.
- Cass. Pen., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 21392.
- Cass. Pen., Sez. III, 4 marzo 2010, n. 10981.
- Cass. Pen., Sez. III, 11 marzo 2010, n. 17178.
- Cass. Pen., Sez. III, 21 aprile 2010, n. 22043.
- Cass. Pen., Sez. III, 6 maggio 2010, n. 21631.
- Cass. Pen., Sez. III, 22 giugno 2010, n. 37188.
- Cass. Pen., Sez. III, 24 giugno 2010, n. 29721.
- Cass. Pen., Sez. III, 8 luglio 2010, n. 29616.
- Cass. Pen., Sez. II, 23 settembre 2010, n. 36001.
- Cass. Pen., Sez. III, 6 ottobre 2010, n. 639.
- Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2010, n. 42509.
- Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2010, n. 43246
- Cass. Pen., Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 11997.
- Cass. Pen., Sez. III, 31 marzo 2011, n. 17211.
- Cass. Pen., Sez. III, 10 novembre 2011, n. 44065.
- Cass. Pen., Sez. III, 23 novembre 2011, n. 1181.
- Cass. Pen., Sez. III, 25 ottobre 2012, n. 44914.
- Cass. Pen., Sez. III, 7 novembre 2012, n. 43133.

- Cass. Pen., Sez. III, 11 dicembre 2012, n. 33157.
- Cass. Pen., Sez. III, 9 gennaio 2013, n. 5874.
- Cass. Pen., Sez. III, 15 maggio 2013, n. 20921.
- Cass. Pen., Sez. III, 16 aprile 2013, n. 39872.
- Cass. Pen., Sez. III, 25 giugno 2013, n. 42324.
- Cass. Pen., Sez. III, 25 settembre 2013, n. 42873.
- Cass. Pen., Sez. III, 12 dicembre 2013, n. 2887.
- Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 3110.
- Cass. Pen., Sez. III, 27 gennaio 2014, n. 3651.
- Cass. Pen., Sez. III, 5 febbraio 2014, n. 5692.
- Cass. Pen., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 15119.
- Cass. Pen., Sez. F, 7 agosto 2014, n. 46305.
- Cass. Pen., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 45920.
- Cass. Pen., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 45922.
- Cass. Pen., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 2011.
- Cass. Pen., Sez. III, 19 novembre 2014, n. 2447.
- Cass. Pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 7763.
- Cass. Pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 19174.
- Cass. Pen., Sez. III, 15 aprile 2015, n. 29883.
- Cass. Pen., Sez. III, 20 aprile 2015, n. 16329.
- Cass. Pen., Sez. III, 20 aprile 2015, n. 16340.
- Cass. Pen., Sez. III, 21 aprile 2015, n. 24345.
- Cass. Pen., Sez. III, 8 maggio 2015, n. 19174.

- Cass. Pen., Sez. IV, 12 giugno 2015, n. 24820.
- Cass. Pen., Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 12458.
- Cass. Pen., Sez. III, 21 marzo 2016, n. 11675.
- Cass. Pen., Sez. Un., 31 maggio 2000, n. 13.
- Corte Cost., 24 luglio 2007, n. 322.
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 24 novembre 2011, causa C-70/10, ricorrente Scarlet Extended c. SABAM.
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 16 febbraio 2012, causa C-360/10, ricorrente Societè belge des auteurs, compositeurs et artistes: SABAM c. NETLOG NV.

FONTI NORMATIVE

- Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, *relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")*.
- Decisione quadro 2004/68/GAI, del Consiglio, del 22 dicembre 2003, *relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile*.
- Direttiva Europea 2011/36/UE *concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*.
- Direttiva Europea 2011/93/UE del 13 dicembre 2011, *relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*.
- Codice di autoregolamentazione Internet e minori sottoscritto il 19 novembre 2003.
- D.M. 8 gennaio 2007 del Ministro delle comunicazioni - *Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi*

vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia.

- Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 – *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.*
- Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 – *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.*
- Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.*
- Legge 9 ottobre 1967, n. 962 – *Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.*
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà.*
- Legge 27 maggio 1991, n. 176 - *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.*
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66 - *Norme contro la violenza sessuale.*

- Legge 3 agosto 1998, n. 269 - *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù.*
- Legge 25 maggio 2000 n. 148 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999.*
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*
- Legge 15 dicembre 2001, n. 438 - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.*
- Legge 11 marzo 2002, n. 46 - *Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.*
- Legge 11 agosto 2003, n. 228 - *Misure contro la tratta di persone.*

- Legge 6 febbraio 2006, n. 38 - *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.*
- Legge 16 marzo 2006, n. 146 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.*
- Legge 31 luglio 2006, n. 241 – *Concessione di indulto.*
- Legge 18 marzo 2008, n. 48 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 - *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.*
- Legge 1° ottobre 2012, n. 172 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 - *Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.*
- Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 - *Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,*

che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

- Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990. Ratificata dall'Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176.
- Dichiarazione finale e Programma di azione contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, emanata al termine del Congresso Mondiale contro lo sfruttamento dei bambini ai fini commerciali, svolto a Stoccolma (Svezia) nell'agosto del 1996.
- Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, adottata a Ginevra, in Svizzera, il 17 giugno 1999, entrata in vigore il 19 novembre 2000 e ratificata dall'Italia il 7 giugno 2000 con la Legge 25 maggio 2000 n. 148.
- Commissione delle Comunità Europee, COM (2006) 367 del 4 luglio 2006.
- Convenzione sulla criminalità informatica, adottata a Budapest, Ungheria, il 23 novembre 2001 e ratificata dall'Italia con la Legge 18 marzo 2008, n. 48.
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, sottoscritta a Lanzarote (Spagna) il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con la Legge 1° ottobre 2012.